REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 11 settembre 2012 **Anno XLIII - N. 75**

Fauna del Veneto, Airone bianco maggiore (Egretta alba), Parco regionale Veneto del Delta del Po.
L'airone bianco maggiore è un uccello dal corpo affusolato, con piumaggio completamente bianco, collo sottile e lunghe zampe. Misura da 85 a 102 cm e ha un'apertura alare di 140 – 170 cm. Può essere confuso con la più piccola Garzetta, dalla quale si differenzia anche per il becco giallo, che diventa nero (con la parte basale gialla o rossastra) nel periodo riproduttivo. Vive in piccole colonie nei pressi di acque calme e poco profonde, come quelle del Delta del Po, dove si nutre di piccoli invertebrati acquatici, anfibi, rettili, pesci e piccoli mammiferi.

(Archivio fotografico Parco regionale Veneto del Delta del Po)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

n. **89** del 23 agosto 2012
D.G.R. n. 849 del 15/05/2012. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". Approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali. Modifica degli allegati A e B2. 5
[Foreste ed economia montana]

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

n. **141** del 21 agosto 2012
Approvazione dell'elenco dei farmaci correlati al codice di esenzione per patologia cronica e invalidante..... 6
[Sanità e igiene pubblica]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **1760** del 28 agosto 2012
Direzione Affari Generali - Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2012 - Seconda Assegnazione - P.O. Contabilità ed Economato. 14
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **1761** del 28 agosto 2012
Approvazione Statuto del Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 22 "Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea". 17
[Cultura e beni culturali]

n. **1762** del 28 agosto 2012
N° 5 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 31
[Affari legali e contenzioso]

n. **1763** del 28 agosto 2012
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto". Programma degli interventi per il biennio 2012-2013. L.R. 01/2009, L.R. 10/2011. Deliberazione/CR 45 del 5.06.2012. 32
[Urbanistica]

n. **1765** del 28 agosto 2012
Erogatori privati ambulatoriali accreditati nella Regione del Veneto ex L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s) L. 27/12/2006 n. 296. Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale regolante i rapporti tra i predetti erogatori privati e le Aziende Ulss. 35
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1766** del 28 agosto 2012
Individuazione di sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale ai sensi dell'art. 11, comma 9, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012. 42
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1767** del 28 agosto 2012
Prestazioni da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale di cui all'allegato A del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012. Determinazioni 46
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1768** del 28 agosto 2012
Attività finalizzate all'implementazione delle innovazioni introdotte dal Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 e alla determinazione delle tariffe delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. - Determinazioni. 50
[Sanità e igiene pubblica]

n. **1769** del 28 agosto 2012
Contributo compensativo a favore dei comuni per il mancato uso alternativo del territorio in relazione a concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Impegno di spesa. 53
[Enti locali]

n. **1770** del 28 agosto 2012
Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni. 56
[Acque]

n. **1771** del 28 agosto 2012
Ditta Centro Riciclo Vedelago s.r.l. - richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale da installare presso lo stabilimento in Comune di Vedelago (TV) per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili provenienti da raccolta differenziata e costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici. Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000. Autorizzazione. 60
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1772** del 28 agosto 2012
Impianti Agno Srl - Riattivazione dell'impianto idroelettrico "Marchesini" - Comune di localizzazione: Valdagno (VI) - Approvato con DGR n. 1461 del 13/09/2011, integrazione del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 319 del 23/06/2011, approvazione delle modifiche progettuali ed autorizzazione all'esercizio (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, D.Lgs. n. 387/2003, DM 10/09/10, DGR n. 1000/2004, DGR n. 2100/2011 e DGR n. 253/2012). 72
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1773** del 28 agosto 2012
Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000. 74
[Ambiente e beni ambientali]

n. **1774** del 28 agosto 2012
Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica: "T.T.I. - Travel Trade Italy" - Rimini, 18 -20 ottobre 2012. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. D.G.R. n. 647 del 17 aprile 2012. 102
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **1775** del 28 agosto 2012
Intervento regionale al progetto di promozione turistica in occasione degli eventi: Maratona di Treviso, Padova, Verona e Venezia. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. e deliberazione. n. 647 del 17 aprile 2012. 104
[Turismo]

n. **1776** del 28 agosto 2012
"Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Torre di Mosto (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 106
[Energia e industria]

n. **1777** del 28 agosto 2012
"Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Caorle (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 114
[Energia e industria]

n. **1778** del 28 agosto 2012
Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili. Supporto tecnico-scientifico nella redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32. 122
[Energia e industria]

n. **1779** del 28 agosto 2012
Richiedente: ditta Bel Sun Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 1975,68 KWp, nel Comune di Trevenzuolo (VR), ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 10.09.2010. 126
[Energia e industria]

n. **1780** del 28 agosto 2012
Richiedente: ditta Bel Urbano Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 2328,48 KWp nel Comune di Sant'Urbano (PD), ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 10.09.2010. 128
[Energia e industria]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO n. 89 del 23 agosto 2012

D.G.R. n. 849 del 15/05/2012. Legge regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali". Approvazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali. Modifica degli allegati A e B2.

[Foreste ed economia montana]

Il Dirigente

Vista la L.R. 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", che prevede che la Regione Veneto individui gli alberi monumentali di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale, al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 849 del 15 maggio 2012, con la quale ai sensi e per gli effetti della L.R. 9 agosto 2002, è stato approvato l'elenco regionale degli alberi monumentali - predisposto dall'Azienda regionale "Veneto Agricoltura", costituito da n. 92 piante, riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;

Considerato che con la citata D.G.R. gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati come "Albero Monumentale protetto della Regione Veneto tutelato ai sensi della L.R. 20/2010" ed è previsto che i Comuni riportino nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela;

Visto che con la medesima D.G.R. la Giunta Regionale ha preso atto di un ulteriore elenco, predisposto dall'azienda regionale "Veneto Agricoltura", costituito da n. 74 piante, riportate nell'allegato B", individuate come "Alberi di pregio della Regione Veneto", da monitorare con frequenza quinquennale, anche ai fini di una futura inclusione nell'elenco delle piante monumentali in aggiunta o in sostituzione di parte di quelle già inserite;

Considerato che in seguito a segnalazioni di un comune interessato e all'ulteriore controllo svolto dall'Azienda regionale "Veneta Agricoltura", si è riscontrato che causa meri errori di trascrizione dalle schede di rilievo delle piante sono stati riportati i seguenti nomi non corretti:

Allegato A, codice pianta VE 17: Portogruaro; nome corretto: Fossalta di Portogruaro;

Allegato A, codice pianta VR 076: Caprino Veronese; nome corretto: Cerro Veronese;

Allegato B2, codice pianta TV 073: Paderno; nome corretto: Paderno del Grappa;

Allegato B2, codice pianta TV 0107: Quercus rubra L.; nome corretto: Quercus robur L.;

Allegato B2, codice pianta VI 078: Recoaro; nome corretto: Recoaro Terme;

Considerato che al punto 8 del deliberato della sopracitata D.G.R 849/12 è previsto di "incaricare il Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per gli adempimenti tecnici previsti dalla legge regionale 9 agosto 2002, n. 20, d'intesa con Veneto Agricoltura, ivi compreso l'eventuale aggiornamento o modifica degli allegati di cui alla presente deliberazione";

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la D.G.R. n. 375 del 12/2/1997 " Applicazione L.R. 1/97. Modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti".

decreta

1. Di approvare le seguenti correzioni nominative all'elenco regionale degli alberi monumentali riportato nell'allegato A della D.G.R. n. 849 del 15/05/2012 approvato ai sensi della l.r. 9 agosto 2002, n. 20:

- Allegato A, codice pianta VE 17: Portogruaro; nome corretto: Fossalta di Portogruaro;
- Allegato A, codice pianta VR 076: Caprino Veronese; nome corretto: Cerro Veronese;

2. Di approvare le seguenti correzioni nominative all'elenco degli alberi di pregio di cui all'Allegato B2, della D.G.R. n. 849 del 15/05/2012:

- Allegato B2, codice pianta TV 073: Paderno; nome corretto: Paderno del Grappa;
- Allegato B2, codice pianta TV 0107: Quercus rubra L.; nome corretto: Quercus robur L.;
- Allegato B2, codice pianta VI 078: Recoaro; nome corretto: Recoaro Terme;

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

4. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Stefano Sisto

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 141 del 21 agosto 2012

Approvazione dell'elenco dei farmaci correlati al codice di esenzione per patologia cronica e invalidante.

[Sanità e igiene pubblica]

Il Dirigente

- Visto l'art. 5, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124, e s.i.e m., che sancisce il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in ragione di particolari condizioni di malattia croniche o invalidanti;
- Visto il successivo D.M. 28 maggio 1999, n. 329, che individua le malattie croniche invalidanti e le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione di malattia per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni sanitarie;
- Visto l'art. 9 della legge 16.11.2001, n. 405, in base al quale la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) del D. Lgs. n. 124/1998, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta, e comunque non può superare i sessanta giorni di terapia;
- Considerato, altresì, che la predetta norma consente, per i farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore, la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni e, per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per quelli a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, e per quelli somministrati esclusivamente per fleboclisi, la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta;
- Viste le DGR 4 novembre 2002, nn. 3107-3108, la DGR 20 dicembre 2002, n. 3718 che hanno introdotto la quota fissa di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini e la DGR 21 gennaio 2003, n. 6, con la quale detta quota è stata limitata all'importo di euro 2 per ogni confezione prescritta, fino ad un massimo di euro 4 per ricetta anche nei casi in cui è prevista la possibilità di prescrivere oltre le due confezioni;
- Visto che con la medesima DGR n. 6/2003 si è prevista l'esenzione dal pagamento della predetta quota fissa per alcune categorie di soggetti tra cui quelli esenti ai sensi del D.M. n. 329/1999;
- Visto che con DGR 28.02.2003, n. 475 si è ritenuto di monitorare gli effetti della predetta esenzione quanto all'appropriatezza delle prescrizioni e all'impatto economico, autorizzando, per i soli farmaci correlati alla patologia in base al D.M. n. 329/1999, la prescrivibilità fino a tre confezioni per ricetta, a copertura massima di sessanta giorni di terapia;
- Tenuto conto che con il medesimo provvedimento la Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari (ora Direzione Attuazione programmazione sanitaria) è stata incaricata di predisporre e aggiornare con propri atti l'elenco dei farmaci soggetti ad esenzione correlata alla patologia;
- Visti, pertanto, i decreti n. 370 del 27.3.2003, n. 539 del 13.5.2003, n. 568 del 19.5.2003 e n. 1 del 22.1.2004 della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari;
- Visto l'elenco dei nuovi farmaci immessi in commercio in Italia e la necessità di apportare modifiche ed integrazioni all'elenco attualmente vigente in regione Veneto;
- Dato atto che per ciascuna patologia cronica e invalidante - o gruppo di patologie - si è ritenuto di includere i farmaci che costituiscono la terapia cardine più frequentemente utilizzata dagli assistiti;
- Dato atto che, in merito al sopra citato elenco, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Tecnica Regionale per l'aggiornamento del Prontuario terapeutico ospedaliero regionale;
- Atteso che le prescrizioni dei farmaci di cui sopra devono comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle limitazioni di rimborsabilità eventualmente definite nelle note AIFA;
- Vista la DGR. 04.02.2005, n. 239 che conferma l'erogazione con onere a carico del SSR dei farmaci a base di paracetamolo a favore dei pazienti, residenti o domiciliati nel Veneto, affetti da una delle seguenti patologie e in possesso dei seguenti codici di esenzione:

a) 006 - artrite reumatoide
b) 013 - diabete mellito limitatamente ai pazienti con neuropatia diabetica
c) 048 - patologie neoplastiche maligne
d) 054 - spondilite anchilosante, limitatamente al trattamento del dolore severo;

- Rilevato che il periodo feriale nel quale si versa può comportare ritardi nella conoscenza del presente provvedimento da parte delle Aziende USL, dei medici prescrittori e dei farmacisti convenzionati e, pertanto, che è necessario posticipare al 1° ottobre 2012 l'entrata in vigore del nuovo elenco di farmaci esenti per patologia;
- Visti il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 44 del 19 maggio 2011 di delega alla firma degli atti di competenza della Direzione Regionale Attuazione programmazione sanitaria, come riformato dal Decreto n. 121 del 12 ottobre 2011 e la successiva nota del Segretario per la Sanità del 7 febbraio 2012, prot. n. 58749;
- SU conforme proposta del Servizio Farmaceutico che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

1. di approvare l'elenco dei farmaci correlati al codice di esenzione per patologia cronica e invalidante, Allegato A, da considerarsi sostitutivo di quelli precedentemente adottati;

2. di prevedere che lo stesso entrerà in vigore a far data dal 1° ottobre 2012;
3. di ribadire che le prescrizioni dei farmaci in esso elencati dovranno comunque avvenire nel rispetto delle indicazioni terapeutiche registrate e delle limitazioni di rimborsabilità eventualmente definite nelle note AIFA;
4. di trasmettere il presente decreto a tutte le Aziende ULSS del Veneto per quanto di competenza e pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei modi e nei termini di rito.

Giovanna Scroccaro

Torna al sommario

Allegato A al decreto n. 141 del 21 agosto 2012

REGIONE DEL VENETO

FARMACI CORRELATI ALLE PATOLOGIE CHE DANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA E ALLA PLURIPRESCRIZIONE

Codice esenzione	Malattia o condizione	ATC	Farmaci
001	Acromegalia e Gigantismo	G02CB	Inibitori della prolattina
		H01CB	Somatostatina ed analoghi
002 (A02-B02-C02)	Affezioni del sistema circolatorio	A12B	Potassio
		B01	Antitrombotici
		C01	Terapia cardiaca
		C02	Antiipertensivi
		C03	Diuretici
		C07	Betabloccanti
		C08	Calcioantagonisti
		C09	Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina
		C10	Sostanze modificatrici dei lipidi
003	Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione	H02	Corticosteroidi sistemici
		L04	Immunosoppressori
005	Anoressia nervosa, bulimia	N06A	Antidepressivi
006	Artrite reumatoide	A07EC01	Sulfasalazina
		H02	Corticosteroidi sistemici
		L01BA01	Metotrexato
		L04	Immunosoppressori
		M01A	FANS
		M01CB	Preparati a base di oro
		N02A	Oppioidi - nel dolore
		N02BE01	Paracetamolo - nel dolore
		N07BC02	Metadone - nel dolore
		P01BA02	Idroxiclorochina
007	Asma	H02	Corticosteroidi sistemici
		R03	Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie
		R06	Antistaminici per uso sistemico nei pazienti affetti da patologia su base allergica di grado medio o grave (rinocongiuntivite allergica stagionale) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni)

Codice esenzione	Malattia o condizione	ATC	Farmaci
008	Cirrosi epatica, cirrosi biliare	A05	Terapia biliare ed epatica
		A06AD11	Lattulosio
		A06AD12	Lattitolo
		A07A	Antiinfettivi intestinali
		B02BA	Vitamina K
		C03	Diuretici
009	Colite ulcerosa e Malattia di Crohn	A07A	Antiinfettivi intestinali
		A07E	Antinfiammatori intestinali
		H02	Corticosteroidi sistemici
		L04	Immunosoppressori
011	Demenze	N06A	Antidepressivi
		N06D	Farmaci anti-demenzia
012	Diabete insipido	H01B	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi
013	Diabete mellito	A10	Farmaci usati nel diabete
		C09A-C09B	Ace-inibitori
		C09C-C09D	Antagonisti angiotensina II
		C10	Sostanze modificatrici dei lipidi
		H04	Ormoni pancreatici
		J01	Antibatterici per uso sistemico - nel piede diabetico
		N02A	Oppiodi - nella neuropatia diabetica
		N02BE01	Paracetamolo - nella neuropatia diabetica
		N03AX12	Gabapentin - nella neuropatia diabetica
		N03AX16	Pregabalin - nella neuropatia diabetica
		N06AX21	Duloxetina - nella neuropatia diabetica
		N07BC02	Metadone - nella neuropatia diabetica
013A02	Diabete mellito con affezioni cardiache e del circolo polmonare	Vedere 013 e A02	
013B02	Diabete mellito con affezioni cerebrovascolari	Vedere 013 e B02	
013C02	e dei vasi linfatici	Vedere 013 e C02	
013031	Diabete mellito con ipertensione arteriosa con danno d'organo	Vedere 013 e 031	
013A31	Diabete mellito con ipertensione arteriosa senza danno d'organo	Vedere 013 e A31	
014	Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool	N07BB	Farmaci utilizzati nella dipendenza da alcool
		N07BC02	Metadone
016	Epatite cronica (attiva)	J05AF05	Lamivudina
		L03AB	Interferoni

Allegato A al decreto n. 141 del 21 agosto 2012

Codice esenzione	Malattia o condizione	ATC	Farmaci
017	Epilessia (escluso: sindrome di Lennox - Gastaut)	N03	Antiepilettici
019	Glaucoma	S01E	Preparati antiglaucoma e miotici
020	Infezioni da HIV	C10	Sostanze modificatrici dei lipidi
		J01	Antibatterici per uso sistemico
		J02	Antimicotici per uso sistemico
		J05	Antivirali per uso sistemico
021	Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV)	B01	Antitrombotici
		C01	Terapia cardiaca
		C03	Diuretici
		C07	Betabloccanti
		C09	Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina
022	Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison)	H02	Corticosteroidi sistemici
023	Insufficienza renale cronica	A02AD	Associazioni tra composti di alluminio, calcio e magnesio
		A12AA04	Calcio carbonato
		A12AA12	Calcio acetato anidro
		B03A	Preparati a base di ferro
		B03BB	Acido folico e derivati
		B03X	Altri preparati antianemici
		C03	Diuretici
		C10A	Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate
		H05BX	Altre sostanze antiparatiroidee
		M04AA	Preparati inibenti la formazione di acido urico
		V03AE	Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia
024	Insufficienza respiratoria cronica	H02	Corticosteroidi sistemici
		J01	Antibatterici per uso sistemico
		R03	Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie
		V03AN01	Ossigeno
025	Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb – Ipercolesterolemia primitiva poligenica-Ipercolesterolemia familiare combinata – Iperlipoproteinemia di tipo III	C10	Sostanze modificatrici dei lipidi
026	Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo	A11CC	Vitamina D ed analoghi
		A12A	Calcio
		C03C	Diuretici ad azione diuretica maggiore
		H02AB	Glicocorticoidi
		H05BX	Altre sostanze antiparatiroidee
		M05BA	Bifosfonati
		V03AE	Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia

Codice esenzione	Malattia o condizione	ATC	Farmaci
027	Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito (grave)	H03A	Preparati tiroidei
028	Lupus Eritematoso Sistemico	H02AB	Glicocorticoidi
		L04	Immunosoppressori
		P01BA02	Idroxiclorochina
029	Malattia di Alzheimer	N05A	Antipsicotici
		N06A	Antidepressivi
		N06D	Farmaci anti-demenzia
030	Malattia di Sjogren	H02	Corticosteroidi sistemici
		L04	Immunosoppressori
		M01	Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici
		S01XA	Altri oftalmologici
031 - A31	Ipertensione arteriosa	C02	Antiipertensivi
		C03	Diuretici
		C07	Betabloccanti
		C08	Calcioantagonisti
		C09	Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina
032	Malattia o Sindrome di Cushing	G02CB	Inibitori della prolattina
		H01B	Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi
		H02AB	Glicocorticoidi
034	Miastenia grave	L04	Immunosoppressori
		N07AA	Anticolinesterasici
035	Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo	C07	Betabloccanti
		H03B	Preparati antitiroidei
036	Morbo di Buerger	B01	Antitrombotici
		C01D	Vasodilatatori usati nella malattie cardiache
		M01	Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici
037	Morbo di Paget	H05BA	Preparati a base di calcitonina
		M05BA	Bifosfonati
038	Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali	G04BD04	Oxibutinina
		N04	Antiparkinsoniani
		N06A	Antidepressivi
		N07X	Altri farmaci del sistema nervoso
039	Nanismo ipofisario	H01A	Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi
040	Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale	Farmaci correlati	
041	Neuromielite ottica	H02	Corticosteroidi sistemici
042	Pancreatite cronica	A09AA	Preparati a base di enzimi

Allegato A al decreto n. 141 del 21 agosto 2012

Codice esenzione	Malattia o condizione	ATC	Farmaci
044	Psicosi	N03AA	Barbiturici e derivati
		N03AF01	Carbamazepina
		N03AG01	Acido valproico
		N03AX09	Lamotrigina
		N04A	Sostanze anticolinergiche
		N05A	Antipsicotici
		N06A	Antidepressivi
045	Psoriasi (Artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)	A07EC01	Sulfasalazina
		D05	Antipsoriasici
		D07	Corticosteroidi, preparati dermatologici
		H02	Corticosteroidi sistemici
		L01BA01	Metotrexato
		L04	Immunosoppressori
		M01A	FANS
046	Sclerosi multipla	G04BD04	Oxibutinina
		H02	Corticosterodi sistemici
		L03AB	Interferoni
		L03AX13	Glatiramer acetato
		L04AA27	Fingolimod
		L04AX01	Azatioprina
		M03BX01	Baclofene
047	Sclerosi sistemica (progressiva)	H02	Corticosteroidi sistemici
		L04	Immunosoppressori
048	Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto	Farmaci indicati per il trattamento della patologia principale e sue complicanze	
049	Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione delle capacità funzionali	Farmaci indicati per il trattamento delle patologie e loro complicanze	
050	Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)	Tutti i farmaci	
051	Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici	Tutti i farmaci	
052	Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)	Tutti i farmaci	
053	Soggetti sottoposti a trapianto di cornea	L04	Immunosoppressori
		S01	Oftalmologici

Codice esenzione	Malattia o condizione	ATC	Farmaci
054	Spondilite anchilosante	H02	Corticosteroidi sistemici
		L04	Immunosoppressori
		M01	Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici
		N02A	Oppioidi - nel dolore
		N02BE01	Paracetamolo - nel dolore
		N07BC02	Metadone - nel dolore
055	Tubercolosi (attiva bacillifera)	J04A	Farmaci per il trattamento della tubercolosi
056	Tiroidite di Hashimoto	H02	Corticosteroidi sistemici
		H03A	Preparati tiroidei

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1760 del 28 agosto 2012

Direzione Affari Generali - Budget Operativi ai sensi dell'art. 49 L.R. n. 39/2001. Anno 2012 - Seconda Assegnazione - P.O. Contabilità ed Economato.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Assegnazione di Budget Operativi al Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali ai sensi della L.R. 39/2001 per il pagamento di spese di natura operativa, dettagliatamente descritte nell'Allegato "A", sul capitolo 2110 del Bilancio di previsione 2012.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 29/11/2001, n. 39, in materia di bilancio e contabilità regionale, all'art. 49 contempla la facoltà da parte della Giunta Regionale di autorizzare budget operativi presso il Tesoriere, per dar corso sollecitamente al pagamento di spese di natura operativa, a favore di Dirigenti Regionali.

Si ritiene che tale facoltà debba essere esercitata nei confronti delle spese che, per loro natura ed obbligatorietà, escludono qualsiasi discrezionalità negli interventi e che sono dettagliatamente descritte nell'elenco allegato "A", che forma parte integrante del presente provvedimento.

Vista la DGR n. 476 del 3/04/2012 con la quale è già stato disposto un primo budget operativo (Ordine di Accreditamento n. 218-13/04/2012 di Euro 100.000,00=) per un importo non superiore ai quattro dodicesimi degli stanziamenti complessivi previsti, così come disposto durante il periodo di esercizio provvisorio di bilancio per l'anno finanziario 2012 di cui alla Legge Regionale 31 gennaio 2012, n. 6, e considerato l'attuale trend di spesa, al fine di assicurare le esigenze stimate fino al 31/12/2012, necessita ora adeguare la prima assegnazione con un ulteriore budget operativo quantificabile in Euro 70.000,00=.

Si propone, quindi, di autorizzare il budget operativo, a carico del sottoelencato capitolo di bilancio previsto per l'anno 2012, a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali e, in caso di sua assenza o impedimento, della Dott.ssa Marta Munaretti, Responsabile della P.O. Gestione Contabile e Fondi Economali, per l'importi a fianco indicato:

- cap. 2110 Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale € 70.000,00=

Il relatore fa presente, inoltre, la necessità di emettere buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 3.000,00= ciascuno.

Si dà atto, altresì, che per la liquidazione e la rendicontazione delle spese effettuate con il budget operativo assegnato, il Dirigente titolare dovrà attenersi alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 49 della legge regionale 29/11/2001, n. 39.

Il rendiconto dovrà essere trasmesso in copia al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali e in originale alla Direzione Ragioneria e Tributi che, nel più breve tempo possibile, trasmetterà al predetto Dirigente il parere di competenza attestante l'effettuazione del controllo di regolarità contabile sul rendiconto medesimo, come previsto dal comma 2 dell'art. 36 della citata legge regionale 39/2001, quale elemento necessario per la definitiva approvazione del rendiconto con atto dello stesso Dirigente.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. n. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 04/02/1980, n. 6;
- Vista la L.R. 10/01/1997, n. 1;
- Vista la L.R. 29/11/2001, n. 39;
- Vista la L.R. 24/12/2004, n. 36;
- Vista la L.R. 07/01/2011, n. 1;

delibera

1. di autorizzare il Budget Operativo, per le finalità individuate in premessa e per il pagamento delle spese di cui all'allegato "A", a favore dell'Avv. Giulia Tambato - Dirigente del Servizio Approvvigionamenti della Direzione Affari Generali e, in caso di sua assenza o impedimento, al sostituto Dott.ssa Marta Munaretti, Responsabile della P.O. Gestione Contabile e Fondi Economali, sul capitolo e per l'importo sottoelencato:

- cap. 2110 Indennità di trasferta e rimborso spese per la partecipazione alle attività di istituto dei membri della Giunta Regionale € 70.000,00=;

2. di autorizzare l'emissione di buoni di prelevamento di importo massimo giornaliero di € 3.000,00= ciascuno;
3. di impegnare a copertura del Budget Operativo in argomento l'importo indicato al punto "1" al rispettivo capitolo del Bilancio di previsione per l'anno 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di far obbligo al Dirigente, come sopra individuato, di produrre il rendiconto, nei modi e tempi previsti dall'art. 49 della L.R. 29/11/2001, n. 39, in originale alla Direzione Ragioneria e Tributi per il controllo di regolarità contabile, previsto dal comma 2 dell'art. 36 della più volte citata legge regionale n. 39/2001 e, in copia al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali per la definitiva approvazione del medesimo;
5. di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali l'individuazione con proprio atto del nuovo Dirigente titolare subentrante e dell'eventuale suo sostituto, qualora si determinino avvicendamenti in corso d'esercizio dei Dirigenti titolari di Budget Operativi, al fine di consentire la prosecuzione della gestione amministrativa e contabile dei Budget assegnati;
6. di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto sul capitolo n. 2110 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1760 del 28 agosto 2012 pag. 1/1

ELENCO DELLE SPESE LIQUIDABILI

Cap. 2110
- spese di viaggio componenti della Giunta Regionale
- anticipi e rimborsi spese di missione
- altre varie inerenti il capitolo di spesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1761 del 28 agosto 2012

Approvazione Statuto del Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 22 "Costituzione di una Fondazione per il bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea".

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con questa deliberazione si approva il testo dello Statuto del Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto, al quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, unitamente al Comune di Cerea e alla Società Arcus.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

L'articolo 22 della Legge regionale 16.02.2010, n. 11 ha autorizzato la Giunta Regionale a partecipare ed a compiere tutti gli atti necessari per la costituzione, tra la Regione del Veneto, il Comune di Cerea ed altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione di diritto privato, con le finalità di gestione del bacino culturale, ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea.

La legge prevede, quale condizione alla partecipazione regionale, la presenza di un rappresentante nominato dalla Giunta regionale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Bacino culturale evoluto è il modello verso cui tendono le realtà territoriali più avanzate e che sta emergendo in vari contesti internazionali. Si basa sulla necessità di aumentare la comunicazione e il coordinamento tra i vari attori del sistema, affidando alla cultura il ruolo di mediatore tra i diversi protagonisti territoriali. Un Bacino culturale evoluto è caratterizzato da imprese che operano anche su filiere diverse ma complementari, nel quale sono le attività culturali nelle loro varie ricadute l'elemento che fa 'sistemà, intese come esperienza del nuovo e del non familiare, integrazione sociale, valorizzazione simbolica dell'identità del territorio.

Il Bacino Culturale Ambientale e Sociale Evoluto del Comune di Cerea è uno dei tre unici Bacini ad essere inserito nel programma ministeriale di valorizzazione del patrimonio culturale. Ha colto infatti l'obiettivo del programma elaborato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di accrescimento del valore e di diffusione del patrimonio culturale nazionale, nonché la valorizzazione dei legami tra industria culturale ed i settori produttivi e finanziari del territorio, ottenendo un considerevole finanziamento da parte di ARCUS S.p.A.

La creazione del Bacino Culturale, Ambientale e Sociale Evoluto e il progetto ad esso collegato, aderisce totalmente alla finalità di sostenere, in modo innovativo, progetti importanti ed ambiziosi concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, ambientali e sociali, anche nelle sue correlazioni possibili con strutture strategiche del Paese.

Ai fini della gestione del Bacino, si è scelto di costituire una Fondazione mista, extra-territoriale, che coinvolge realtà pubbliche e private di tutto il territorio. Ciò consente di andare oltre alle logiche tradizionali legate alle piccole realtà territoriali, a favore di una progettazione di ampio respiro che possa servire al territorio e contestualmente dare un'immagine all'esterno dello stesso, consentendo di creare continuità nelle attività anche nel lungo periodo.

I principali obiettivi del Bacino riguardano: l'attività di progettazione per il restauro, il recupero e la migliore fruizione di opere destinate ad attività culturali, ambientali e di interesse sociale, disponibili ad un territorio molto vasto e non delimitato da confini geografici; la programmazione, monitoraggio e continua evoluzione di interventi nei beni e nelle attività culturali, ambientali e sociali; l'attività di progettazione e proposte costanti di interventi nel settore dello spettacolo; l'aumento della qualità dell'offerta culturale, ambientale e sociale; lo sviluppo imprenditoriale e del talento locale; il miglioramento della gestione degli ambiti di difficoltà sociale; le attività finalizzate all'attrazione delle imprese disponibili agli investimenti ad una linea preferenziale nel coinvolgimento delle varie realtà della comunità.

Con tali finalità l'art.22 della L.R. 16.02.2010 n. 11 (legge finanziaria 2010) ha previsto la partecipazione della Regione alla costituzione, con il Comune di Cerea ed altri soggetti pubblici e privati, di una Fondazione per la gestione del bacino culturale, ambientale e sociale evoluto del Comune di Cerea. A tal fine è stata destinata la somma di € 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2010, prevedendo di effettuare la liquidazione sulla base di rendicontazione da parte del Comune di Cerea in merito alle fasi di realizzazione del progetto, a seguito della formale costituzione della Fondazione con relativa approvazione dello Statuto.

Con Deliberazione n. 2514 del 2.11.2010, la Giunta regionale ha disposto la partecipazione della Regione al Tavolo tecnico di concertazione quale struttura di proposta, studio, ricerca e sviluppo delle attività indispensabili alla maturazione dell'intero progetto, al fine di coinvolgere sin dall'embrionale fase di progettazione tutte le istituzioni pubbliche e private aderenti, per sfociare nella costituzione di una Fondazione con le funzioni di ente giuridico di gestione.

Il Tavolo di concertazione, appositamente istituito con la partecipazione della Regione del Veneto, del Comune di Cerea e della Società Arcus di Roma, ha elaborato una bozza di Statuto che si propone di approvare con la presente deliberazione.

In data 30 luglio 2012 è pervenuto dal Comune di Cerea la proposta di testo definitivo dello Statuto della Fondazione "Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto", al fine di addivenire alla formale costituzione della Fondazione.

La condizione alla partecipazione regionale prevista dalla legge in oggetto è soddisfatta dall'art.9 e dall'art.16 dello Statuto di cui in allegato.

Con il presente atto si intende quindi approvare lo Statuto e aderire alla Fondazione precisando che il Presidente della Giunta regionale o suo delegato eserciterà i diritti inerenti la qualità di socio fondatore.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge regionale 16.02.2010, n. 11, e in particolare l'art. 22;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Visto lo Statuto inviato dal Comune di Cerea,

delibera

1. di approvare lo Statuto della Fondazione Bacino culturale, ambientale e sociale evoluto, alla quale la Regione partecipa in qualità di socio fondatore, come risulta dal testo riportato nell'Allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che, come risulta dall'art.9 del testo dello Statuto di cui in allegato, la Regione del Veneto è Socio fondatore, insieme al Comune di Cerea ed altri soggetti pubblici e privati, della Fondazione suddetta e a tal fine individua un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta regionale;
3. di dare mandato al Presidente o suo delegato di compiere tutti gli atti conseguenti, necessari ad addivenire alla formale costituzione della Fondazione in oggetto;
4. di dare atto che a seguito della formale costituzione della Fondazione, con relativa approvazione dello Statuto, potrà essere liquidata la somma a tal fine destinata, pari ad € 50.000,00 in favore del Comune di Cerea, somma già impegnata con deliberazione n. 2514 del 2.11.2010, al cap. 101476 del Bilancio di previsione 2010, impegno n. 4328;
5. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R 1/2011;
6. di incaricare la Direzione Attività Culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"BACINO CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE EVOLUTO"

Approvato con _____

INDICE

Art. 1 Costituzione – Sede – Delegazioni	Pag. 3
Art. 2 Finalità istituzionali	Pag. 3
Art. 3 Attività principali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione	Pag. 3
Art. 4 Vigilanza	Pag. 6
Art. 5 Patrimonio della Fondazione	Pag. 6
Art. 6 Fondo di gestione	Pag. 6
Art. 7 Esercizio finanziario e bilancio	Pag. 7
Art. 8 Membri della Fondazione	Pag. 7
Art. 9 Socio Fondatore Promotore e Soci Fondatori	Pag. 8
Art. 10 Soci Partecipanti	Pag. 8
Art. 11 Soci Sostenitori	Pag. 8
Art. 12 Soci Onorari	Pag. 9
Art. 13 Soci Benemeriti	Pag. 9
Art. 14 Esclusione e Recesso	Pag. 9
Art. 15 Organi della Fondazione	Pag. 9
Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione	Pag. 9
Art. 17 Il Presidente della Fondazione	Pag. 10
Art. 18 Il Direttore della Fondazione	Pag. 11
Art. 19 Il Collegio dei Revisori	Pag. 11
Art. 20 Commissioni	Pag. 11
Art. 21 Scioglimento	Pag. 12
Art. 22 Clausola di rinvio	Pag. 12

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"BACINO CULTURALE, AMBIENTALE E SOCIALE EVOLUTO"

Art. 1 Costituzione – Sede – Delegazioni

Per iniziativa del Comune di Cerea, nella persona del Sindaco pro tempore Paolo Marconcini, e della Regione Veneto, nella persona di…… come da delibera della Giunta Regionale Veneto del …… è costituita la Fondazione del "Bacino Culturale, Ambientale e Sociale Evoluto" in sigla "Bacino Culturale Veneto" (di seguito indicata come Fondazione), con sede in Cerea (VR), via Libertà 53.
Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico e fiscale nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni misto pubblico-private a diritto privato, disciplinate dal Codice Civile e dalla normativa speciale.
La Fondazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 Finalità istituzionali

Scopo della Fondazione è proporre, studiare, coordinare, realizzare in Italia e all'Estero attività inerenti alla cultura, all'ambiente, alle attività sociali ed a quant'altro a ciò inerente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità.
Tra i principali obiettivi come da art 22 della Legge Regionale Veneto 16 febbraio 2010 n° 11, ci sono beni ed attività culturali, ambientali, sociali come fruizione di opere, offerta e interventi anche nel settore dello spettacolo, gestione della difficoltà sociale, sviluppo imprenditoriale ed attrazione di investimenti.
La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità, individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed all'erogazione di beni e servizi atti a soddisfare le richieste culturali, ambientali e sociali provenienti dalla società civile.
In tale contesto, la Fondazione favorisce quindi un processo di apprendimento, maturazione e approfondimento culturale, ambientale e sociale in tutte le sue forme, facendo proprio il principio dell'integrazione delle politiche e dei servizi sociali con quelle di ambito artistico e culturale e relative al miglioramento della qualità della vita.
Nelle proprie aree di intervento, la Fondazione potrà censire attività eccellenti già esistenti ed organizzate da organismi pubblici e privati ad essa aderenti, governandole in modo unitario ed allo scopo di poterle ulteriormente sviluppare, anche mettendole a sistema con altri Partecipanti.
L'attività della Fondazione è disciplinata con specifiche convenzioni e regolamenti che, nel rispetto della legge e in attuazione dei principi del presente Statuto, indicano le modalità procedurali di selezione e realizzazione dei progetti.

Trasparenza delle scelte, efficienza nell'impiego delle risorse ed efficacia nel conseguimento degli obiettivi costituiscono i punti cardine delle attività della Fondazione.

Art. 3 Attività principali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione

La Fondazione, quale organizzazione culturale complessa integrata con il territorio, le istituzioni pubbliche e la comunità, intende gestire, promuovere, implementare, valorizzare, sostenere e diffondere in Italia e all'estero lo studio, la didattica e la conoscenza dell'arte, oltre che la pratica delle discipline ad essa connesse e tutte quelle ulteriori attività di contorno alle medesime:

- **ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE:** La Fondazione favorisce l'elaborazione di nuovi collegamenti per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze tra tutti coloro che si occupano di arte, di cultura, di ambiente e di sociale. La Fondazione promuove attività didattico - culturali sia in Italia che all'Estero, favorendo fra i soci e fra i cittadini di ogni Paese, di ogni Comune e Regione le iniziative destinate alla loro formazione culturale, ambientale e sociale in tutti i campi, con l'ausilio di tutti i mezzi di informazione e di comunicazione necessari. Essa può anche stabilire e mantenere collaborazioni a livello nazionale ed internazionale con Istituti ed Organizzazioni operanti con scopi analoghi e realizzare o partecipare a convegni, tavole rotonde, seminari e conferenze.
- **ATTIVITA' CULTURALI**: La Fondazione promuove e organizza Tavole rotonde, meeting, congressi, convegni, corsi di formazione, manifestazioni, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, con la pubblicazione dei relativi atti o documenti, nonché incontri, forum, grandi eventi di qualsivoglia natura culturale, ambientale e sociale, attività teatrali, proiezione di film e documentari culturali, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura, ceramica, etc., creazione, gestione e organizzazione di biblioteche, teatri, etc. Inoltre la Fondazione può produrre e realizzare eventi lirici, balletti, concerti, filmati, DVD, CD, compresa l'eventuale loro commercializzazione. Tali iniziative sono idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, il sistema artistico - culturale nazionale ed internazionale, i relativi addetti ed il pubblico. La Fondazione potrà inoltre diffondere anche all'estero, con ogni mezzo e forma, cultura, gusto e stile nazionale e/o regionale.
- **ATTIVITA' DIDATTICHE:** La Fondazione vuole favorire un processo di maturazione ed apprendimento artistico - culturale, anche in relazione all'insegnamento innovativo ed interdisciplinare della musica, della danza, della letteratura, del teatro, del canto, della pittura, della scultura e di tutte quelle discipline a queste connesse. Promuove inoltre, in ambito specialistico e sociale, anche la musicoterapia, la propedeutica musicale, la prevenzione del disagio giovanile, anche integrando i Piani di Offerta Formativa nelle scuole e prestando attenzione in ogni modo alle relazioni socio -culturali con gli anziani ed i giovani. Può inoltre istituire incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni, spettacoli, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati ed al pubblico.
- **ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI ED AMBIENTALI**: La Fondazione può organizzare e realizzare ovunque studi ed iniziative per la valorizzazione dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici che costituiscono un patrimonio culturale universale. In questo contesto può realizzare anche corsi formativi per lo studio del territorio, della cura dei terreni e per il loro sviluppo agricolo, delle nuove tecnologie solari, geotermiche, ecc.
  Ulteriori obiettivi sono quelli di:
  - incrementare la conoscenza e l'amore per il patrimonio naturale, botanico e ambientalistico, sviluppando iniziative rivolte alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e provvedendo anche alla raccolta di documentazione storica, artistica, scientifica ed idrogeologica e eventuale relativa pubblicizzazione.
  - dare impulso al turismo culturale proveniente dall'Italia e da Paesi di tutto il mondo, favorendo gemellaggi, scambi turistico - culturali, e di qualsiasi altra natura inerenti anche al sociale;
  - favorire e realizzare campagne promozionali, sia in Italia che all'Estero, per la maggiore diffusione di prodotti italiani, di concerto con Associazioni di Categoria, Enti Partecipati, Enti Pubblici o aziende private.
- **ATTIVITA' RICREATIVE**: La Fondazione può organizzare ovunque attività ricreative ed istituire servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale e comunitaria, nell'ambito del territorio della Regione Veneto ed anche al di fuori dello stesso, come attività di intrattenimento

musicale, teatrale e operistico, prodotte sia dai Soci che da organismi pubblici e privati esterni, intrattenimenti di socializzazione e ricreativi in genere; a tal fine, può creare gruppi di studio e laboratori.

- **ATTIVITA' ASSOCIATIVE**: La Fondazione favorisce incontri fra i Soci, sia in Italia che all'estero. Si propone inoltre come struttura di servizi per Enti Pubblici, aziende private, Fondazioni, Associazioni, Categorie e Centri che perseguono finalità che coincidono, anche parzialmente, con i suoi scopi.
- **ATTIVITA' DI FORMAZIONE:** Negli ambiti inerenti ai propri scopi, la Fondazione può proporre corsi di formazione superiore, formazione continua e permanente, oltre ad attività di orientamento, allo scopo di favorire maggiori opportunità di lavoro e di inserimento lavorativo ai professionisti del settore, anche attraverso accordi di partenariato nazionale e/o internazionale.
  Per il raggiungimento di obiettivi aderenti ai propri scopi, la Fondazione può partecipare a bandi pubblici e privati.
- **PROMOZIONE SOCIALE**: Nell'ambito degli interventi di promozione sociale si possono comprendere anche attività specialistiche, redazione e realizzazione di progetti di orientamento, prevenzione, terapia, riabilitazione, educazione, formazione, integrazione, studio e ricerca; sperimentazione di metodologie innovative con lo scopo di promuovere buone prassi e buone pratiche, finalizzate ad attività che migliorino il benessere e lo sviluppo psico-fisico-relazionale; progettazione, produzione, organizzazione e realizzazione di ricerche ed attività varie in materia di orientamento, formazione, pedagogia, terapia verbale (psicoterapia, counseling ecc.) e non verbale (musicoterapia, arteterapia, danzaterapia, danza, teatro, musica, ecologia ambientale, terapie alternative, ecc.); analisi, potenziamento, valorizzazione delle risorse territoriali, il tutto in un'ottica di assistenza, prevenzione, accoglienza e recupero socio culturale di soggetti svantaggiati; promozione e partecipazione alla rete di servizi e realtà associative territoriali con scopi analoghi.
- **ATTIVITA' EDITORIALI:** Al centro dell'attività della Fondazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali di qualsiasi genere e l'aggiornamento culturale nei settori del sociale, dell'ambiente, del tempo libero e delle attività culturali nel mondo intero, sviluppando un'attività che faccia della cultura la sua base portante. La Fondazione potrà pubblicare riviste e bollettini di informazione, anche in lingue diverse dall'italiano, oltre alla pubblicazione degli atti di convegni, seminari, studi e ricerche organizzati dalla stessa o da altre istituzioni che hanno analoghi scopi.
- **ATTIVITA' DI VOLONTARIATO:** questa attività comprende, con la possibile collaborazione di Enti a ciò preposti, pubblici o privati, associazioni Onlus, UNICEF, ecc.:
  - il sostegno a soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, anche con il possibile ausilio della Musicoterapia o dell'Arteterapia;
  - i servizi per la promozione sociale, con particolare riferimento ai bambini, agli anziani, ai portatori di handicap, ai malati di mente e al settore materno infantile, anche sotto l'aspetto dell'affidamento delle persone in difficoltà, ivi compresa l'eliminazione delle forme di emarginazione e il reinserimento delle persone nelle famiglie e nella società.
- **ALTRE ATTIVITA' DIVERSE:** la Fondazione si propone ancora, attraverso associazioni alla stessa collegate e con principi ispiratori comuni, anche i seguenti scopi:
  a) stipulare atti, contratti e convenzioni, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
  b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria o comunque, a qualsiasi titolo detenuti;
  c) svolgere attività di progettazione e di governance per la realizzazione di attività culturali, ambientali e sociali, anche con la gestione di strutture a queste destinate;
  d) stipulare atti per l'affidamento a terzi per la governance delle attività;
  e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione e può concorrere anche alla costituzione degli organismi di cui sopra;

f) può stipulare accordi di partenariato per la conoscenza e l'interscambio di informazioni ed esperienze in campo culturale, ambientale e sociale;
g) costituire, ovvero partecipare, a società di capitali che svolgono ,attività diretta al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
h) Può realizzare e può stabilire accordi (convenzioni) con Istituti od Organizzazioni nazionali ed internazionali, con scopi analoghi e/o compatibili con la mission della Fondazione stessa;
i) favorire la nascita con una successiva gestione diretta o indiretta, in collaborazione con Enti, Consorzi, Istituzioni, ecc., di strutture dedicate alla cultura, ad attività di promozione sociale, parchi o nuclei di parco, da destinare a centri educativi o di ricreazione;
j) promuovere l'ingresso e/o la cooperazione della Fondazione con Enti ed Istituzioni del circuito internazionale per la realizzazione di eventi culturali, ambientali e sociali organizzati da soggetti diversi e realizzati chiavi in mano;
k) istituire premi e borse di studio;
l) utilizzare forme alternative di impiego delle risorse umane, anche le meno qualificate, creando nuovi posti di lavoro, rafforzando l'uso del servizio civile, dei lavoratori socialmente utili, dei pensionati, stipulando convenzioni con università, scuole specialistiche, centri di formazione e scuole di ogni ordine e grado.
m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 4 Vigilanza

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 5 Patrimonio della Fondazione

Il Patrimonio della Fonazione è costituito:
a) da conferimenti in beni mobili ed immobili o altre utilità, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
b) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
c) dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incremento del patrimonio;
d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il patrimonio della Fondazione, come risultante dall'atto costitutivo, potrà essere incrementato per effetto di acquisizioni, donazioni, eredità o lasciti, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
La Fondazione potrà ricevere contribuzioni da parte di tutti coloro che ne condividano gli scopi, mantenendosi tuttavia sempre autonoma in qualsivoglia manifestazione della propria attività.
L'erogazione delle eventuali rendite che dovessero ritrarsi dal patrimonio della Fondazione deve seguire le norme vigenti in materia.
Gli amministratori devono curare l'osservanza delle norme vigenti in materia e possono anche decidere l'investimento più proficuo del patrimonio della Fondazione, per la parte non ricompresa nella dotazione iniziale, così come individuata nell'atto costitutivo dal fondatore.

Art. 6 Fondo di gestione

Il *FONDO DI GESTIONE* della Fondazione è composto:
a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
c) da altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
d) dai contributi, in qualsiasi forma concessi, espressamente destinati a sostegno delle attività della Fondazione;
e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per le sue attività.

Le *ENTRATE* della Fondazione sono costituite:

a. dalla quota di iscrizione in qualità di Socio alla Fondazione *(la quota di iscrizione prevista dall'art. 16 può essere versata solo dopo l'accettazione a Socio*);
b. dai contributi ordinari stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
c. da eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
d. da versamenti volontari degli associati;
e. da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
f. da contributi, elargiti da pubbliche amministrazioni, Enti pubblici o privati, Istituti di credito, aziende private e da Sponsor in genere;
g. dai ricavi delle attività organizzate dalla Fondazione;
h. da rendite del patrimonio della Fondazione.

Art. 7 Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine il consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico finanziario dell'esercizio decorso, predisposti dall'organo amministrativo in carica, presso la sede della fondazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del rendiconto economico finanziario redatto deve essere trasmesso a tutti i Soci, accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla eventuale relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora i proventi della Fondazione per due anni consecutivi superino l'ammontare di 2 milioni di euro, il rendiconto economico finanziario dovrà essere certificato da una società di revisione designata dall'organo amministrativo.

Gli organi della Fondazione possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal legale rappresentante della Fondazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono impiegati prioritariamente per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria e, solo dopo la completa ricostruzione del patrimonio, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali durante la vita della Fondazione. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge.

Art. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Soci Fondatori Promotori
- Soci Fondatori;

- Soci Partecipanti;
- Soci Sostenitori;
- Soci Onorari;
- Soci Benemeriti.

I Soci Fondatori Promotori e i Soci Fondatori, i Soci Partecipanti, i Sostenitori, i Soci Onorari e i Soci Benemeriti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In tale eventualità, il socio recedente dovrà comunicare la propria intenzione a mezzo raccomandata ar con un preavviso minimo di mesi sei indirizzata all'organo amministrativo in carica, presso la sede della Fondazione.
I contributi ordinari da parte dei Soci sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'acquisizione del titolo di Socio.
Il Socio dimissionario e che comunque cessa di far parte della Fondazione è tenuto all'intero pagamento del contributo sociale per l'anno solare in corso.

Art. 9 Soci Fondatori Promotori e Soci Fondatori

Soci Fondatori Promotori sono il Comune di Cerea e la Regione del Veneto
I Soci Fondatori saranno:

- le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti che dichiarino di voler aderire entro 12 mesi dalla data di costituzione, impegnandosi a contribuire, su base annuale o pluriennale, al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinate dal Consiglio di Amministrazione

Art. 10 Soci Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di *"Soci Partecipanti"* le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, ovunque abbiano fissato la loro sede, e gli enti che partecipano alla realizzazione delle attività della Fondazione e contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi anche con contributi in denaro, annuali o pluriennali, beni o servizi, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
I rappresentanti dei Soci Partecipanti sono nominati dal proprio Ente di provenienza o dagli Enti associati.
I Soci Partecipanti possono candidare un loro rappresentante per il Consiglio di Amministrazione.
I Soci Partecipanti devono formalmente impegnarsi, in forma scritta, a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento. Essi partecipano alle attività della Fondazione solo dopo la formale accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione della stessa, previa deliberazione inappellabile presa a maggioranza. I Soci Partecipanti devono espressamente impegnarsi, in forma scritta, a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 11 Soci Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di *"Soci Sostenitori"* soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, singole o associate che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiarino di volervi aderire, impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli obiettivi e degli scopi della medesima con un contributo annuale pari a una o più quote, il cui importo è preventivamente fissato dal Consiglio di Amministrazione.
La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.
I Sostenitori che si impegnano a versare tale contributo per un triennio possono candidare per lo stesso periodo un loro rappresentante per il Consiglio di Amministrazione
I Soci Sostenitori "nominati" acquisiscono tale qualifica con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi, in forma scritta, a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento.

Art. 12 Soci Onorari

I Soci Onorari sono persone eminenti a cui si ritiene opportuno conferire tale qualifica.
I Soci Onorari non possono accedere a cariche sociali, se non a quelle di carattere onorifico.

Art. 13 Soci Benemeriti

Sono Soci Benemeriti quelli che richiedono tale qualifica, donando a qualsiasi titolo somme stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, beni mobili o immobili.
I Soci Benemeriti non possono accedere a cariche sociali, se non a quelle di carattere onorifico.

Art. 14 Esclusione e Recesso

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, può decidere, con deliberazione assunta con il voto unanime, l'esclusione dei Soci Fondatori, dei Soci Partecipanti e quella dei Soci Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- Condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- Ove previsto, inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
- Estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- Apertura di procedure di liquidazione;
- Fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, può decidere, con deliberazione assunta con il voto unanime, l'esclusione del Socio Onorario e del Socio Benemerito per comportamenti o attività in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto e/o per l'aver subito condanne penali definitive.
I Soci Fondatori, i Soci Partecipanti, i Sostenitori, i Soci Benemeriti e i Soci Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Socio Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 15 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Direttore della Fondazione;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 16 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a tredici (13) membri, e precisamente:
- il Presidente, che spetta di diritto al Sindaco pro tempore del Comune di Cerea (Vr);
- quattro membri nominati dal Socio Fondatore Promotore Comune di Cerea;
- un membro nominato dalla Giunta regionale del Veneto;
- un membro nominato dal ministero dei beni culturali

- sei membri verranno eletti con il sistema dei punti voto di cui infra dai Soci Promotori, dai Soci Fondatori, dai Soci Partecipanti e dai Soci Sostenitori;

Per sistema di punti voto, si intende un sistema di elezione dei consiglieri di amministrazione da parte dei soci in cui il voto di ogni singolo socio, ha un peso in punti in base al conferimento di patrimonio apportato. Ogni euro vale un punto. Il primo consigliere eletto, sarà quello che riceverà il punteggio superiore. I successivi cinque, verranno eletti in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina, , essi possono essere riconfermati.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
In tal caso, come ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, ove questo non sia un consigliere di nomina istituzionale (comune, regione, ministero), il consiglio può procedere alla cooptazione. Nel casi di vacazione di consigliere di nomina istituzionale, sarà l'ente che ha espresso il nominativo, ad individuare ed incaricare un nuovo consigliere
Se tutti i consiglieri dovessero venire a mancare contemporaneamente provvederà alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione l'autorità governativa, secondo le disposizioni dell'articolo 25 del Codice Civile.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne facciano apposita richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno dieci (10) giorni prima, previa comunicazione scritta a ciascun consigliere dell'avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo ed ordine dei lavori.
Il Consiglio di Amministrazione delibera sempre a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, tranne nel caso di delibera inerente l'esclusione di un socio per cui è richiesta l'unanimità.
Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- nominare il Vice Presidente e il Direttore della Fondazione;
- procedere all'eventuale modifica del presente statuto, ad eccezione dello scopo assegnato dal Promotore Fondatore e della destinazione a tale scopo di tutto il patrimonio inizialmente conferito;
- approvare entro il mese di aprile di ogni anno sia il bilancio consuntivo che quello preventivo;
- provvedere in merito a qualsiasi tipo di atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- provvedere a stipulare una eventuale convenzione con strutture esterne per la governance di alcune o di tutte le attività della Fondazione previste nel presente statuto.

Le cariche di consigliere di amministrazione sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.
Durante le sedute del Consiglio di Amministrazione il Presidente nominerà di volta in volta un segretario verbalizzante, all'interno o all'esterno del Consiglio stesso.

Art. 17 Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è il Sindaco pro tempore del Comune di Cerea (Vr).
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente della Fondazione è altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed ha il compito di convocarlo tutte le volte che lo ritenga opportuno.
In particolare, il Presidente:

a) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, anche avvalendosi del Direttore della Fondazione, ed intrattiene i rapporti con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

b) firma gli atti e quanto occorra per tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza delle regole dello Statuto, l'interpretazione delle stesse in caso di controversie e ne promuove eventuali revisioni se ritenute necessarie;
c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assunzione del provvedimento.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Direttore o ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente.
Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 Il Direttore della Fondazione

Al Direttore della Fondazione spetta di diritto la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca del rapporto da parte del Consiglio di Amministrazione con un preavviso minimo di sei (6) mesi.
Il Direttore provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria amministrazione, avendone avuto preventiva autorizzazione dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente.
Sono altresì di competenza del Direttore le seguenti funzioni:
- il controllo e la stesura definitiva dei verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- la firma della corrispondenza corrente, previa autorizzazione da parte del Presidente;
- la predisposizione delle relazioni annuali, del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo;
- ogni altra competenza per la realizzazione delle attività della Fondazione comprese nel presente statuto e deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore risponde del suo operato di fronte al Consiglio di Amministrazione

Art. 19 Il Collegio dei Revisori

Il Consiglio di Amministrazione può decidere di nominare un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti, o da un revisore unico. Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, esprime il suo avviso mediante relazioni sui rendiconti economici finanziari preventivi e consuntivi, può effettuare verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle commissioni. Il Collegio dei Revisori eventualmente nominato resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 20 Commissioni

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire, con cadenza triennale, commissioni di esperti, per ciascuna materia prevista nel presente statuto.
Le commissioni sono composte da tredici (13) membri e il finanziamento delle attività previste viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
Oltre alle commissioni di esperti, viene costituita la Commissione Giovanile, composta sempre di tredici membri (13).
Ogni commissione eleggerà al proprio interno un Presidente.
E' membro di diritto di ogni commissione il Presidente della Fondazione, mentre ha facoltà di partecipare a ciascuna Commissione, pur senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione se nominato.
Le cariche di membro delle Commissioni sono totalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento dei vari incarichi, purché regolarmente documentate.

Durante le sedute delle Commissioni, il Presidente delle stesse nominerà di volta in volta un segretario verbalizzante, all'interno o all'esterno delle Commissioni stesse.

Art. 21 Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio viene devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che propone direttamente la nomina del liquidatore.
Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni, ovvero di altri enti territoriali, detti beni vengono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 22 Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1762 del 28 agosto 2012

N° 5 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1763 del 28 agosto 2012

"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto". Programma degli interventi per il biennio 2012-2013. L.R. 01/2009, L.R. 10/2011. Deliberazione/CR 45 del 5.06.2012.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

La L.R. 10/2011, che ha modificato la L.R. 11/2004, stabilisce che la Giunta regionale promuova, sentita la commissione competente, un programma biennale degli interventi per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Il programma 2012-2013 prevede 4 progetti: "Il Cammino di S. Antonio, la Via dei Papi, il percorso delle Rogazioni e gli itinerari della fede in Valpolicella", per valorizzare i percorsi legati a itinerari di fede individuabili nel territorio regionale.

Il Vice Presidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

"La Regione del Veneto con l'approvazione della L.R.10/2011 si è attivata per il recepimento del D. Lgs. 42/04, il quale prevede che le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale siano svolte in conformità alla normativa di tutela. La Regione del Veneto uniforma la propria attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuove peculiarità rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Il recupero e la riqualificazione dei paesaggi degradati possono rappresentare un elemento di benessere e di nuove opportunità oltre che svolgere una funzione catalizzatrice del turismo per la Regione, in quanto espressione di una buona qualità della vita.

Le trasformazioni che hanno interessato il Veneto non sempre sono state accompagnate dalla capacità di prevederne l'impatto sul paesaggio; talvolta, alle zone storiche, si sono sovrapposte forme estranee alla cultura e agli equilibri locali consolidati contribuendo ad incrementare gli aspetti di criticità del paesaggio veneto.

È necessario, pertanto, promuovere e attivare azioni di riqualificazione, nonché interventi di valorizzazione così come previsto dall'art. 5 della L.R. 10/2011 e dall'art. 17 della L.R. 01/2009, soprattutto nel caso che le condizioni di degrado siano conseguenti ad opere eseguite in difformità alla disciplina urbanistica.

La Giunta Regionale, a tal proposito, ha già promosso le seguenti azioni di riqualificazione paesaggistica:

- con DGR 4529 del 28/12/2007 ha avviato due progetti di riqualificazione negli ambiti denominati rispettivamente "Parco degli orti di Chioggia (VE)" ed "Ex caserma Bianchini" sul Pian del Cansiglio, in Comune di Farra D'Alpago (BL);
- con DGR 3999 del 22/12/2009 ha approvato il primo programma degli interventi per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto relativo ai seguenti ambiti:
  a) "viabilità storica della Valsana";
  b) "sistema delle colline a cordonate dell'Alta Marca trevigiana";
  c) "frazione di Rolle nel comune di Cison di Valmarino";
  d) "compendio di villa Cornaro a Piombino Dese";
  e) "barchesse di villa Lando-Correr a Lozzo Atestino";
  f) "contesto figurativo di villa Gritti a San Bonifacio";
  g) "taglio del Sile";
  h) "idrovore di Goro e Cavanella";
  i) "antica via Popilia costiera".

Si rileva che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 01/2009 e dell'art. 5 della L.R. 10/2011, la Giunta Regionale deve definire, sentita la competente Commissione Consiliare, il programma biennale degli interventi per l'erogazione dei finanziamenti finalizzati alla riqualificazione e al risanamento paesaggistico.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno predisporre un programma che individui gli ambiti nei quali promuovere per il biennio 2012-2013 le azioni di recupero e riqualificazione paesaggistica.

A partire da alcune delle più significative esperienze internazionali di turismo legato a itinerari religiosi, come ad esempio il cammino di Santiago de Compostela in Galizia (Spagna), ma anche la Via Francigena Orientale da Vienna a Venezia, che prosegue per Ravenna e Assisi fino alla Tomba di Pietro a Roma, il presente progetto intende valorizzare e promuovere percorsi legati ai vari itinerari di fede individuabili nel territorio regionale.

L'idea fa leva proprio sulla comune ricchezza naturale dei nostri paesaggi, associata a una solida base di tradizioni e retroterra culturale che molto attinge alla componente religiosa, ovunque diffusa e ancora viva all'interno di luoghi quali: chiese, abbazie, conventi, monasteri, santuari, chiostri, sepolcri, cappelle votive, ecc.

In riferimento alle maggiori figure spirituali, con i relativi aspetti originali e di elevato interesse, diverse parti del territorio regionale possono costituire anche un importante veicolo di richiamo per turisti, animati dal desiderio di vivere e riscoprire la dimensione ancestrale del pellegrinaggio. Di pari passo, il progetto punta ad aggregare altri aspetti relativi all'offerta turistica territoriale, come la ricchezza storico-archeologica, naturalistica e paesaggistica.

Con il presente provvedimento si ritiene di individuare e finanziare la progettazione dei Piani/progetti, elencati nella TAB.1 di seguito riportata nell'Allegato A, la cui realizzazione comporterà la riqualificazione e la valorizzazione di importanti brani di territorio degradati di rilevante interesse storico-culturale e paesaggistico.

Per la progettazione degli interventi di seguito elencati e descritti nell'Allegato A, sentiti gli enti interessati, vengono individuati i rispettivi soggetti attuatori degli interventi e gestori delle risorse, che dovranno sottoscrivere uno specifico Protocollo d'Intesa con la Regione del Veneto secondo la bozza, Allegato B, che definisce le modalità di progettazione e di trasferimento delle risorse.

TAB.1 - Progetti e Enti attuatori:

A	Il "cammino di Sant'Antonio" La Via del Santo e i Santuari Antoniani da Padova a Camposampiero.	comuni interessati: Padova, Vigodarzere, Cadoneghe, Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche, Borgoricco, Camposampiero. soggetto attuatore: comune di Campodarsego
B	La "Via dei Papi" 1) da Belluno a Lorenzago di Cadore 2) da Belluno a Canale d'Agordo 3) da Belluno a Feltre Antiche vie di pellegrinaggio lungo la Via Francigena Orientale	comuni interessati: Lorenzago di C., Lozzo di C. Vigo di C., Domegge di C., Pieve di C., Calalzo di C., Valle di C., Perarolo di C., Ospitale di C., Castellavazzo, Longarone, Ponte nelle Alpi, Belluno, Sedico, Sospirolo, Rivamonte A., La Valle Agordina, Agordo, Voltago A., Taibon A., Cencenighe A., Vallada A., San Tomaso A., Canale d'Agordo, San Gregorio, Santa Giustina, Cesiomaggiore, Feltre. soggetto attuatore: comune di Sedico
C	Il percorso delle "Rogazioni" Preghiera itinerante nell'Altopiano di Asiago	comuni interessati: Asiago, Lusiana, Enego, Roana, Rotzo, Gallio, Foza, Conco soggetto attuatore: comune di Asiago
D	Itinerari della fede in Valpolicella sulle traccia della Claudia Augusta Padana	comuni interessati: Marano di Valpolicella, Fumane, Negrar, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella. soggetto attuatore: comune di San Pietro in Cariano

La Regione del Veneto intende partecipare alle spese relative alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi di riqualificazione paesaggistica individuati nella TAB.1, meglio descritti nell'Allegato A.

Per la progettazione, il contributo da erogare ai soggetti attuatori, come sopra individuati, è pari a € 25.000,00, per un totale di € 100.000,00.

Alle obbligazioni di spesa provvederà con propri atti il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio sul capitolo n. 101231 del bilancio 2012 "Fondo regionale per gli interventi di riqualificazione e risanamento paesaggistico (art. 17, L.R. 01/2009)", che presenta sufficiente disponibilità.

Per quanto riguarda il contributo da erogare a titolo di finanziamento per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori nel biennio 2012-2013, la Giunta regionale provvederà all'esame e all'approvazione dei progetti trasmessi dagli Enti interessati, e a determinare l'importo effettivo da trasferire agli enti interessati.

Si ritiene di determinare in € 2.900.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101231 del bilancio 2012 "Fondo regionale per gli interventi di riqualificazione e risanamento paesaggistico (art. 17, L.R. 01/2009)".

La somma suddetta sarà ripartita a ciascuno dei quattro enti attuatori (soggetti gestori delle risorse) individuati nella TAB. 1, a seconda delle previsioni dei progetti approvati dalla Giunta regionale e verrà liquidata con le modalità che saranno determinate con lo stesso provvedimento."

Tale programma è stato sottoposto al parere della Seconda Commissione Consiliare con delibera CR/45 del 5.06.2012, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6 lett. c) della L.R. 11/2004.

La Seconda Commissione Consiliare ha espresso in merito parere 248 in data 04.07.2012 con esito favorevole a maggioranza."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m. e i. " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 12.01.2009, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009";

Vista la L.R. 26.05.2011, n. 10 "Modifiche alla L.R. 23.04.2004, n. 11 "norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio";

Vista la deliberazione/CR n. 45 del 5.06.2012.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il programma degli interventi per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio di cui in premessa, che per il biennio 2012-2013 prevede la partecipazione della Regione al finanziamento della progettazione degli interventi negli ambiti descritti nell'Allegato A;
3. di approvare l'Allegato B del presente provvedimento, Bozza di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e gli Enti attuatori dei Progetti, come definiti nella TAB. 1 di cui in premessa;
4. di autorizzare alla sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa di cui al punto 2) il Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio;
5. di determinare in € 100.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101231 del bilancio 2012 "Fondo regionale per gli interventi di riqualificazione e risanamento paesaggistico (art. 17, L.R. 01/2009)";
6. di trasferire agli Enti attuatori e gestori delle risorse, come individuati in premessa, l'importo di € 25.000,00, (onnicomprensivo) per ogni progetto, secondo i criteri e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato B;
7. di dare atto che i Progetti per la riqualificazione e risanamento del paesaggio di cui all'Allegato A saranno approvati con deliberazione della Giunta Regionale;
8. di prevedere, per il finanziamento degli interventi per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio previsto dal comma 6, lettera h) dell'art. 45 ter della L.R. n. 11/2004, individuati dai Progetti approvati dalla Giunta regionale, di cui al punto 7, la somma di € 2.900.000,00 all'interno della Funzione Obiettivo sul capitolo di bilancio n. 101231 dell'esercizio finanziario 2012 che presenta sufficiente disponibilità;
9. di stabilire che la somma di € 2.900.000,00 sarà ripartita prevedendo di assegnare una somma a ciascuno degli enti attuatori, che saranno i soggetti gestori delle risorse assegnate, individuati nella TAB. 1, a seconda delle previsioni approvate dalla Giunta regionale, con atto di cui al punto 7;
10. di dare mandato al Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio di assumere i successivi atti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione, compresi i relativi impegni e liquidazioni di spesa;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 01/2011;
12. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione omettendo l'allegato A e B.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1765 del 28 agosto 2012

Erogatori privati ambulatoriali accreditati nella Regione del Veneto ex L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ed art. 1, comma 796, lettera s) L. 27/12/2006 n. 296. Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale regolante i rapporti tra i predetti erogatori privati e le Aziende Ulss.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Adozione dello schema tipo di accordo contrattuale per la regolazione dei rapporti tra erogatori privati accreditati che erogano unicamente prestazioni di specialistica ambulatoriale e Aziende Ulss del Veneto.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni, ha introdotto l'istituto dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie sia pubbliche che private. L'esercizio di attività sanitarie, come previsto dall'art. 8 bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992, è subordinato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, al rilascio dell'accreditamento istituzionale e alla stipula di precisi accordi contrattuali.

I soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, devono essere titolari dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria, ove prevista, che presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, ma deve anche aver conseguito l'accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione, subordinatamente alla verifica dell'esistenza di requisiti ulteriori di qualificazione della struttura, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. La qualità di soggetto accreditato non costituisce tuttavia vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori di precisi accordi contrattuali. Pertanto lo svolgimento di attività per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario da parte delle strutture e dei professionisti privati presuppone l'autorizzazione, ove prevista, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

Il sistema dell'accreditamento istituzionale e dell'accordo contrattuale, sostituiscono il previgente sistema di regolazione dei rapporti pubblico-privato, fondati sulla stipula di convenzioni. Il passaggio da un sistema all'altro ha richiesto tempi tecnici per l'adozione di provvedimenti legislativi, sia a livello nazionale che regionale, e per la loro concreta attuazione. La Regione del Veneto ha adottato la legge 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e la DGR n. 2501/2004, Manuale di attuazione della L.R.22/2002. Tali provvedimenti disciplinano, dal punto di vista tecnico-operativo e amministrativo, l'iter che conduce all'accreditamento delle strutture, stabilendo i requisiti tecnici che devono essere posseduti per ottenere la certificazione di qualità regionale, presupposto per la conclusione di accordi contrattuali al fine di svolgere attività per conto e con oneri a carico del SSR.

L'accreditamento istituzionale, costituendo riconoscimento di una determinata qualità, non attribuisce in capo alle aziende sanitarie un obbligo a corrispondere ai soggetti privati accreditati la remunerazione delle prestazioni rese al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8 quinques del D.Lgs. 502/1992. Nel ribadire tale concetto espresso dalla norma nazionale, ed in attuazione della stessa, l'art. 17 della L.R. 22/2002 prevede che la Giunta regionale predisponga uno schema tipo di accordo contrattuale da stipulare tra il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente ed il soggetto erogatore privato.

Con la DGR n. 4546 del 28/12/2007 si era provveduto a redigere due schemi di accordo tipo, uno con riferimento ai soggetti privati che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera, uno con riferimento ai soggetti privati che erogano prestazioni di assistenza ambulatoriale (branche a visita, medicina fisica e di riabilitazione, diagnostica strumentale e di laboratorio).

Tali schemi contenevano un riordino organico delle regole che disciplinano i rapporti tra erogatori privati e Azienda Ulss; era previsto inoltre che all'atto della stipulazione dell'accordo contrattuale, il Direttore Generale dell'Ulss competente accertasse che l'erogatore privato avesse ottenuto, ove prevista, l'autorizzazione all'esercizio o la conferma della stessa o avesse presentato, acquisendo in tal caso, la dichiarazione dello stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di diniego. Il Direttore Generale accertava altresì nei casi stabiliti, che l'erogatore avesse presentato domanda di accreditamento; in caso di esito negativo, non provvedeva alla sottoscrizione dell'accordo, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.

Veniva sancito poi che la mancata sottoscrizione dell'accordo tra erogatore privato e Azienda Ulss di competenza avrebbe comportato, ai sensi di legge, l'inesistenza dell'obbligo per l'Azienda Ulss di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall'erogatore privato.

Per tutta una serie di problematiche, tra cui la sopravvenienza di alcune norme, la necessità di alcuni correttivi legati ai nuovi orientamenti giurisprudenziali e ai contenuti degli accordi sui tetti di spesa, nonché per modifiche richieste da parte delle Associazioni di categoria, l'applicazione degli accordi contrattuali, che doveva originariamente attuarsi dal primo gennaio 2008, è stata sospesa, al fine di permettere una revisione degli schemi alla luce delle nuove osservazioni e considerazioni.

Le DGR n. 2604/2008 (per gli erogatori pubblici ed equiparati) e n. 3097/2008 (per gli erogatori esclusivamente ambulatoriali) disponevano infatti di "sospendere l'applicazione degli schemi tipo di accordo contrattuale di cui agli allegati C e D della DGR n. 4546 del 28.12.2008".

Anche con l'adozione delle deliberazioni successive di determinazione dei volumi di attività e dei tetti di spesa degli erogatori privati accreditati non è stato possibile stabilire l'applicazione dei nuovi schemi di accordo contrattuale, allora ancora in fase di rielaborazione.

Successivamente sono ripresi i lavori di revisione dello schema tipo di accordo contrattuale, con la costituzione di un gruppo tecnico regionale (nota Segreteria Regionale per la Sanità prot. n. 24.778 del 18.1.2012) con il compito di stendere una prima

proposta di tale schema e in un secondo tempo (nota regionale prot. n. 202.384 del 3.5.2012) mediante un gruppo tecnico misto, costituito sia da tecnici aziendali che regionali, con il compito di perfezionare la suddetta proposta attraverso un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, in più occasioni coinvolte nella discussione della bozza di schema di accordo contrattuale.

I lavori sono terminati con la stesura di uno schema tipo di accordo contrattuale (Allegato A) in relazione ai soggetti che erogano unicamente prestazioni ambulatoriali, di cui si propone l'approvazione e che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Tale schema di accordo contrattuale regolerà i rapporti tra Aziende Ulss ed erogatori privati accreditati a partire dal 01/01/2013. Rimane, naturalmente nella facoltà dell'erogatore privato accreditato sottoscrivere o meno nuovi accordi contrattuali.

Resta fermo quanto già stabilito nella DGR 4546/2007 in merito agli oneri di verifica a carico dei Direttori Generali, che dovranno accertare la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio o la conferma della stessa o la presentazione della domanda, con conseguente acquisizione della dichiarazione dell'erogatore di non essere destinatario di un provvedimento di diniego; inoltre andrà accertato che l'erogatore sia titolare di accreditamento istituzionale. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, il Direttore Generale non provvederà alla sottoscrizione dell'accordo ed informerà tempestivamente l'Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.

È demandata alla Direzione Aziendale la definizione della durata dell'Accordo contrattuale che non potrà essere superiore ai tre anni e inferiore ad un anno.

Lo schema tipo di accordo contrattuale potrà essere modificato dalla Giunta Regionale per la necessità di adeguarlo, aggiornarlo, disciplinare aspetti ulteriori, in considerazione dell'esigenza di regolare i rapporti tra privati erogatori e Aziende Ulss al fine della realizzazione dell'interesse pubblico.

La mancata sottoscrizione dell'accordo comporterà l'inesistenza dell'obbligo per le Ulss di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall'erogatore privato.

In ordine al presente provvedimento, si dà atto che sono state sentite le Associazioni di categoria rappresentative degli erogatori privati, sia a mezzo di osservazioni scritte, sia con consultazioni avvenute agli incontri del 28 maggio e 10 luglio 2012.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 296 del 27.12.2006 - Finanziaria 2007;

Vista Legge n. 31 del 20.2.2008, di conversione del D.L. 248/2007;

Vista la Legge regionale n. 22 del 16.8.2002;

Richiamate le deliberazioni di determinazione dei tetti di spesa: n. 4776 del 30.12.97; n. 270 del 6.2.2004; n. 3292 del 22.10.2004; n. 4302 del 29.12.2004; n. 70 del 17.1.2006; n. 4449 del 28.12.2006; n. 452 del 27.2.2007; n. 3097 del 21.10.2008; n. 1584 del 26.5.2009; n. 1672 del 9.6.2009; n. 848-849-850 del 15.03.2010; n. 310-311 del 15/03/2011;

Vista l'Intesa Stato - Regioni del 28.3.2006 - Piano Nazionale Contenimento Tempi di Attesa;

Vista l'Intesa Stato - Regioni del 28.10.2010 - Piano Nazionale di Governo dei Tempi di Attesa per il triennio 2010-2012;

Vista la DGR n. 600 del 13.3.2007;

Vista la DGR n. 4052 del 11.12.2007;

Vista la DGR n. 4546 del 28.12.2007;

Vista la DGR n. 4547 del 28.12.2007;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, lo schema di accordo contrattuale di cui all'Allegato A;
2. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende ULSS di notificare a ciascun erogatore privato accreditato del proprio territorio, non appena ne avranno a disposizione il testo, il contenuto del presente provvedimento;
3. di impegnare i Direttori Generali delle Aziende ULSS ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dal presente provvedimento e a regolare i rapporti con gli erogatori privati stipulando i nuovi accordi contrattuali, che andranno trasmessi alla Segreteria Regionale per la Sanità;
4. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo.
5. di dare mandato al Dirigente del Servizio Assistenza Ambulatoriale della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria di emanare, nell'ambito dei principi stabiliti dal presente provvedimento, le eventuali disposizioni operative di dettaglio;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1765 del 28 agosto 2012 pag. 1/5

Schema tipo di accordo contrattuale
ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 *quinquies* d.lgs. 30.12.1992, n. 502 tra L'Azienda Ulss e gli erogatori privati accreditati per funzioni esercitate in regime ambulatoriale

Premesso:

- che l'Impresa individuale/Società/Studio professionale …… è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria[1] per…… con provvedimento del/della …… n. … (o ha presentato domanda di autorizzazione o di conferma della stessa in data ……..e non è stato destinatario di un provvedimento di diniego) e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto adottata in data …..n….. per l'erogazione della/e seguente/i funzione/i esercitata/e in regime ambulatoriale per conto del SSR …….
- che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla DGR…, è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del SSR, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
- che, ai sensi della vigente normativa in materia di programmazione sanitaria, il Direttore Generale dell'Aulss ha formulato la proposta di programmazione locale basata sulla rilevazione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale, approvata dalla Regione;
- che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 *quinquies* del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;
- che il presente accordo contrattuale è redatto in triplice copia, di cui una da trasmettere alla Segreteria regionale per la sanità a cura dell'Aulss.

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda Ulss n. … di … (di seguito "azienda") rappresentata dal Direttore Generale…… … con sede legale in……
via…….. n……. c.f……

e

l'impresa individuale/società/studio ……..(di seguito "erogatore"), con sede legale a……in via……., codice fiscale/p.iva……., nella persona del Sig……, in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore/titolare, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

[1] Qualora sia richiesta l'autorizzazione sanitaria.

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell'erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito delle funzioni accreditate, definite dall'azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell'arco dell'anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall'Aulss, con una fluttuazione massima del 20%.

Art. 2 Obblighi dell'erogatore

L'erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
    - tariffe di cui al vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
    - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
    - incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo;
    - rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
    - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
    - gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purchè l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'azienda, compresa la movimentazione (compilazione, accettazione, produzione, trasmissione) di ricette digitali, nel rispetto delle regole di accesso prioritario alle prestazioni e delle regole di flessibilità definite dall'azienda, a garanzia della continuità assistenziale;
    - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
    - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
    - sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti, (compreso indicativamente tra i 60 e i 120 giorni) dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;
- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata ….. La revisione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura..
Non è ammessa proroga automatica.
In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

a) l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
b) ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del

provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

FIRMATO
Per l'azienda Ulss n…
Il Direttore Generale

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante

ALLEGATOA alla Dgr n. 1765 del 28 agosto 2012 pag. 5/5

Allegato allo schema di Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTO

TRA AZIENDA ULSS……E L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO……..

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N……. DEL……

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO DAL……AL……

VOLUME ANNO:……

Branca specialistica	Prestazioni			Volume annuale prestazioni	
	Codice	Definizione	Tariffa Euro	Numero prestazioni	Euro
TOTALE	//	//	//	//	

-Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Aulss e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1766 del 28 agosto 2012

Individuazione di sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale ai sensi dell'art. 11, comma 9, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

con la presente deliberazione si intende individuare, ai sensi della norma richiamata in oggetto, le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio regionale, risultanti dall'applicazione del nuovo parametro di legge 1 farmacia/3.300 abitanti e non localizzate dai comuni entro il termine di cui all'art. 11, comma 2 del medesimo decreto legge n. 1/2012 c.d "Cresci Italia". Si intende altresì dare parimenti atto di tutte le individuazioni di sedi farmaceutiche comunali perfezionate successivamente al predetto termine.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria" del decreto legge 24 gennaio, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel modificare sostanzialmente la previgente normativa in materia di farmacie, introduce elementi innovativi che contemperano le esigenze di incremento della concorrenza e della competitività imprenditoriale con le esigenze di pubblico interesse di garantire un servizio farmaceutico equamente distribuito sul territorio, agevolmente usufruibile da parte di tutti i cittadini.

Sotto questo profilo si evidenziano in particolare le seguenti riforme:

- la prima afferisce alla rideterminazione del rapporto numerico n. farmacie/n. abitanti; il comma 1, infatti, nel sostituire l'art. 1, commi 2 e 3 e l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, ridetermina il rapporto numerico n. farmacie/n. abitanti e stabilisce l'obbligo da parte dei comuni di avere una farmacia ogni 3.300 abitanti, fatta salva la possibilità di istituire un'ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro stesso;
- la seconda afferisce alla soppressione dell'istituto della "pianta organica" delle farmacie e delle correlate procedure semplificando, di conseguenza, la gestione della rete delle farmacie presenti in ciascun comune come peraltro precisato dal Ministero della Salute con nota del 21.3.2012, prot. n. 2148-P.

È infatti compito dei comuni, cui è transitata la competenza pianificatoria per effetto della nuova versione dell'art. 2 della L. n. 475/1968, comma 2, introdotta dal comma 1 dell'art. 11, lett. c) che prevede che spetti a quest'ultimi procedere alla revisione del numero di farmacie spettanti entro il mese di dicembre di ogni anno pari, identificare, nell'ambito della propria autonomia, sentita l'Azienda ULSS e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, le zone, non più intese come perimetrazioni del territorio di competenza di ciascuna sede farmaceutica, ove collocare le nuove farmacie al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate, fermo restando l'obbligo di legge di rispettare la distanza minima di 200 metri dalle farmacie già esistenti.

L'art. 11 del decreto legge citato stabilisce, inoltre:

- al comma 2, che i comuni individuino, sulla base dei sopra riportati parametri ed in considerazione della popolazione residente al 31 dicembre 2010, le nuove sedi farmaceutiche ed inviino i relativi dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge ovvero dal 25 marzo 2012 -giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2 della stessa legge di conversione n. 27/2012-;
- al comma 3, che le regioni provvedano ad assicurare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di cui al comma 2 sopra indicato;
- al comma 9, che le regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, individuino con proprio atto le nuove sedi disponibili da porre a concorso straordinario qualora il comune non adempi entro il termine sopra richiamato di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

La c.d. "revisione straordinaria" di cui al sopra citato art. 11, comma 2 del decreto legge in argomento comporta nella Regione del Veneto l'istituzione obbligatoria di n. 137 farmacie in osservanza del nuovo parametro 1 farmacia/3.300 abitanti e la previsione di n. 140 farmacie discrezionali in base alla popolazione eccedente di cui n. 123 in comuni aventi popolazione superiore a 3.300 abitanti e n. 17 in comuni aventi popolazione inferiore a 3.300 abitanti.

Allo stato dell'arte, rispetto a tale ultima fattispecie, sono state individuate n. 81 farmacie c.d. "discrezionali".

Alla luce di quanto sopra rappresentato e al fine di dare applicazione alla norma in questione, si propone di esercitare il potere sostitutivo di cui al sopra citato comma 9, art. 11 del decreto legge citato (norma quest'ultima che, fondandosi sul presupposto sopra evidenziato in ordine al trasferimento della competenza pianificatoria ai comuni, sottolinea il carattere di complementarietà ora attribuito al compito regionale) nei confronti di quei comuni per i quali pur sorgendo l'obbligo di legge di localizzazione di una nuova sede farmaceutica in base al rapporto numerico 1 farmacia/3.300 abitanti (c.d. sedi obbligatorie) non hanno provveduto in tale senso.

Si propone, altresì, di dare comunque atto, coerentemente con la ratio della norma, di tutte le individuazioni di sedi farmaceutiche, siano esse "obbligatorie" o "discrezionali", disposte dai comuni, sentita l'Azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti territorialmente competente ai sensi dell'art. 2, L. n. 475/1968 come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c) del decreto legge in oggetto, con proprio provvedimento perfezionato successivamente al termine di cui al sopra richiamato comma 2 del medesimo art. 11.

Rientrano in particolare nella prima fattispecie i seguenti Comuni per i quali la competente Direzione regionale provvedeva ad acquisire i pareri di cui all'art. 2, L. n. 475/1968 s.m.i dell'Azienda ULSS e dell'Ordine dei farmacisti di riferimento:

- Comune di Jesolo (VE), di cui si propone la localizzazione della 7° farmacia in zona: "Frazione Capirami".

A tale proposito, si precisa che il Comune di Jesolo tramite posta certificata del 19 aprile indirizzata alla Regione del Veneto trasmetteva la propria deliberazione n. 105 del 12.4.2012 nella quale proponeva l'istituzione di una sede farmaceutica "obbligatoria" in zona "Frazione Capirami". Con riferimento a detta proposta comunale, l'Azienda ULSS n. 10 e l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Venezia esprimevano parere favorevole.

In assenza tuttavia del provvedimento definitivo comunale di localizzazione, si ritiene di individuare con la presente deliberazione in via sostitutiva la sede farmaceutica di nuova istituzione c.d. "obbligatoria".

- Comune di Spinea (VE) limitatamente alla 7° farmacia da localizzare in "zona comprendente l'abitato formatosi con l'insediamento di Edilizia Economico Popolare e l'abitato di via Capitanio" -

A tale proposito, si evidenzia che la competente Direzione regionale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 9, art. 11, DL n. 1/2012, procedeva con l'informare i Soggetti interessati che in assenza di diverse determinazioni avrebbe proposto quale localizzazione della 7° farmacia la zona sopra citata. Detta zona infatti corrisponde alla proposta formulata dal Comune di Spinea in ordine all'istituzione della settima sede farmaceutica nell'ambito della revisione biennale 2010/2011 della pianta organica delle farmacie; istituzione cui l'Amministrazione regionale non aveva potuto dare corso stante le sopraggiunte disposizioni di legge sopra esposte che ne hanno fatto venire meno i presupposti.

Rispetto a detta localizzazione tanto l'Azienda ULSS quanto l'Ordine dei farmacisti territorialmente competenti confermavano il proprio precedente parere favorevole. Diversamente, il Comune di Spinea chiedeva la conclusione del procedimento di revisione della pianta organica al fine di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 9, L. n. 475/1968 e s.m.i.; istituto quest'ultimo che a sua volta ha subito una contingente compressione desumibile dal comma 3, art. 11, DL n. 1/2012 che testualmente recita: " .. in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune".

Sulla questione, l'Avvocatura regionale, interessata dalla competente Direzione regionale, rappresentava, tra l'altro, che alla luce della nuova, contingente e diversa modalità di determinazione del numero di farmacie insediate ed insediabili nel territorio comunale non ha più alcuna rilevanza giuridica la procedura seguita in passato per l'istituzione, nel caso di specie, della settima sede farmaceutica, essendo piuttosto da applicarsi esclusivamente la nuova modalità di rilevazione della dotazione organica in virtù del principio "tempus regit actum".

- Comune di Mestrino (PD), di cui si propone la localizzazione della 3° farmacia in zona: "Mestrino-via Galileo Galilei, estremità ovest".

A tale proposito si evidenzia che il Comune di Mestrino, seppure inadempiente rispetto all'obbligo di legge sopra delineato, aveva comunque provveduto, come emerge dalla documentazione acquisita agli atti regionali per il tramite della competente Azienda sanitaria, ad avviare il procedimento prospettando quale localizzazione della 3° farmacia "obbligatoria" la frazione di Lissaro ai Soggetti normativamente preposti i quali sul punto si esprimevano favorevolmente.

La competente Direzione regionale al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 11 in argomento procedeva con l'informare il Comune quale Ente principalmente interessato nonché Azienda ULSS e Ordine dei farmacisti di riferimento, che in assenza di eventuali diverse indicazioni avrebbe proposto quale localizzazione della 3° farmacia "obbligatoria" la frazione di Lissaro.

Stante la successiva comunicazione del Comune di Mestrino in ordine all'opportunità di localizzare la nuova farmacia nell'estremità ovest del capoluogo in considerazione del sottodimensionamento del servizio farmaceutico in tale zona, la competente Direzione regionale provvedeva altresì a richiedere il previsto parere dell'Azienda ULSS e dell'Ordine dei farmacisti.

Al riguardo: 1) l'Azienda sanitaria territorialmente competente ritiene la diversa localizzazione in Mestrino via Galileo Galilei, estremità ovest, ivi proposta, maggiormente rispondente alle esigenze farmaceutiche dei cittadini e volta ad assicurare una più equa distribuzione sul territorio comunale; 2) l'Ordine dei farmacisti della Provincia di Padova esprime parere non favorevole in considerazione del parere già espresso relativamente alla frazione di Lissaro sulla base delle argomentazioni addotte in quell'occasione dallo stesso Comune. Rileva tuttavia che le indicazioni precedentemente fornite dal Comune di Mestrino appaiono numericamente difformi dalle successive.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

• Vista la legge 2.4.1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico" e s.m.i.;

• Visto l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

• Vista la legge regionale 31 maggio1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza farmaceutica", con particolare riferimento all'art. 14;

• Vista la legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del Servizio Sanitario Regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, 517" e s.m.i. che in particolare all'art.9 individua gli ambiti territoriali delle Unità locali socio sanitarie;

• Vista la nota del Ministero della Salute del 21.3.2012, prot. n. 2148-P;
• Vista la nota dell'Avvocatura regionale del 25.7.2012, prot. n. 344960;
• Visti i pareri espressi dagli Enti normativamente preposti in ordine all'individuazione delle nuove farmacie "obbligatorie" nei Comuni di Mestrino (PD) e Spinea (VE);
• Dato atto delle determinazioni comunali di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche assunte oltre il termine di cui all'art. 11, comma 2, decreto legge n. 1/2012;

delibera

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 11, comma 9, D.L n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, le seguenti nuove sedi farmaceutiche:

PROVINCIA DI VENEZIA
Azienda ULSS n. 10
- Comune di Jesolo: 7° farmacia "obbligatoria" in zona: "Frazione Capirami".

Azienda ULSS n. 13
- Comune di Spinea: 7° farmacia "obbligatoria" - zona: "zona comprendente l'abitato formatosi con l'insediamento di Edilizia Economico Popolare e l'abitato di via Capitanio"

PROVINCIA DI PADOVA
Azienda ULSS n. 16
- Comune di Mestrino: 3° farmacia "obbligatoria" - zona: "Mestrino-via Galileo Galilei, estremità ovest";

2. di dare atto delle seguenti nuove sedi farmaceutiche individuate dai comuni con proprio provvedimento perfezionato decorso il termine di trenta giorni di cui all'art. 11, comma 2, D.L n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012:

PROVINCIA DI VICENZA
Azienda ULSS n. 3
- Comune di Cassola: DGC n. 139 del 18.6.2012 - 4° farmacia "obbligatoria" - zona "area compresa tra via Valsugana, via T. Speri e via E. Toti;
- Comune di Marostica: DGC n. 60 del 10.5.2012 - 4° farmacia "obbligatoria" - zona "Sud del capoluogo del Comune di Marostica".

Azienda ULSS n. 6
- Comune di Caldogno: DGC n. 38 del 19.4.2012 e successiva precisazione n. 51 del 30.5.2012 - 3° farmacia "obbligatoria" - zona: "Frazione di Cresole, zona intorno alla chiesa ed all'ambulatorio".
- Comune di Noventa Vicentina: DGC n. 143 del 30.5.2012 - 3° farmacia "discrezionale" - zona: "Compartimento Est di Noventa Vicentina a partire da Via C. Porta fino a località Saline compresa.

PROVINCIA DI TREVISO
Azienda ULSS n. 8
- Comune di Loria: DGC n. 32 del 4.5.2012 - 3° farmacia "discrezionale" - zona: "Centro urbano della frazione di Bessica"

PROVINCIA DI PADOVA
Azienda ULSS n. 15
- Comune di San Martino di Lupari: DGC n. 112 del 7.5.2012 - 4° farmacia "obbligatoria" - zona: "Sud del Comune frazioni Borghetto o Lovari";

Azienda ULSS n. 16
- Comune di Saonara: DCC n. 9 del 30.5.2012 - 3° farmacia "obbligatoria" - zona: " Celeseo di Saonara";

PROVINCIA DI ROVIGO
Azienda ULSS n. 18
- Comune di Badia Polesine: atto del Commissario Straordinario n. 28 del 27.4.2012 - 3° farmacia "obbligatoria" - zona: "Area Sud-Est del territorio comunale".
- Comune di Lendinara: DGC n. 62 del 4.5.2012 - 4° farmacia "discrezionale - zona: "Via Valli ovvero zona a sud della linea ferroviaria".
- Comune di Occhiobello: DGC n. 58 del 3.5.2012 - 3° farmacia "obbligatoria" - zona: "Frazione di Santa Maria Maddalena, zona centrale" - 4° farmacia "discrezionale" - zona: "Via Eridania, zona commerciale";
- Comune di Rovigo: DGC n. 125 del 14.6.2012 - 15° farmacia "obbligatoria" - zona: "località Concadirame";

PROVINCIA DI VERONA
Azienda ULSS n. 20
- Comune di Grezzana: DGC n. 64 del 9.5.2012 - 3° farmacia "obbligatoria" - zona: "Frazione Stallavena".

- Comune di San Giovanni Lupatoto: DGC n. 133 del 27.4.2012 - 6° e 7° farmacia “obbligatorie” zona: “frazione Pozzo, lungo la direttrice di marcia fra la stessa e il Capoluogo, con preferenza nella zona degli impianti sportivi di calcio comunali "Battistoni" e zona: “Capoluogo, con preferenza nel quartiere "Punta", nella zona compresa fra i confini comunali con Zevio e gli insediamenti residenziali nella viabilità interna all'area”.
- Comune di Verona: DGC n. 159 del 27.4.2012 e successiva modifica n. 183 del 30.5.2012:
  - 69° farmacia “obbligatoria” - zona: “Via Friuli - S. Massimo”; zona di censimento 1313, 1314, 1315, 1316, 1964, 1963;
  - 70° farmacia “obbligatoria” - zona: “Via Pancaldo - Strada di accesso a Corte Pancaldo- Via Da Levanto e il fiume Adige”; zona di censimento 1945, 1944, 1288;
  - 71° farmacia “obbligatoria” - zona: “Via San Marco, Via Pirandello, Via Scarabello, tratto Via don Sturzo”; zona di censimento 1154, 1153, 1152;
  - 72° farmacia “obbligatoria” - zona: “Madonna di Dossobuono”; zona di censimento 1063, 1064, 1062, 1061, 1970;
  - 73° farmacia “obbligatoria” - zona: “Viale del Lavoro, viale delle Nazioni, via Pacinotti, Via Morgagni, Via del Perlar, Via Silvestrini, Via Francia, Via dell’Artigianato, Via dell’Industria”; zona di censimento 915, 916, 922;
  - 74° farmacia “obbligatoria” - zona: “Via Basso Acquar (angolo canale Camuzzoni), Via Avesani”; zona di censimento 800, 801;
  - 75° farmacia “obbligatoria” - zona: “Borgo Santa Croce, S.Felice Extra”; zona di censimento 586, 587, 588, 1961, 593, 701, 1987, 697, 698, 699, 700, 1989;
  - 76° farmacia “obbligatoria” - zona: “Nesente, Vendri, S. Maria in Stelle”; zona di censimento 1798, 1991, 1931, 1787, 1778, 1777, 1779, 1781, 1780, 1946, 1800, 1797, 1799, 1790, 1789, 1791, 1793, 1794, 1792;
  - 77° farmacia “obbligatoria” - zona: “Castiglione, Casotti, Madonna di Casotti, Matozze”; zona di censimento 1453,1519, 1898, 1517, 1514, 1515, 1983, 1927, 1924, 1521;
  - 78° farmacia “obbligatoria” - zona: “Borgo San Pancrazio Ovest”; zona di censimento 727, 731, 730, 729, 732, 733, 734, 728;
  - 79° farmacia “obbligatoria” - zona: “Mizzole, Pigozzo, Cancello, Moruri, Trezzolano”; zona di censimento 1814, 1815, 1816, 1936, 1826, 1822, 1824, 1827, 1832, 1831, 1834, 1828, 1830, 1829, 1984, 1833, 1818, 1934, 1820, 1935, 1807, 1802, 1805, 1806, 1804, 1947, 1812, 1808, 1817, 1933, 1821, 1813, 1811, 1784, 1803, 1809, 1810.

Azienda ULSS n. 22

- Comune di Bardolino: DGC n. 146 del 16.5.2012 - 2° farmacia “obbligatoria” - zona: “Centro abitato Frazione di Calmasino”;
- Comune di Brentino Belluno: DGC n. 36 del 14.5.2012 - 1° farmacia “discrezionale” - zona: “frazione di Rivalta V.”;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporterà spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1767 del 28 agosto 2012

Prestazioni da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale di cui all'allegato A del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012. Determinazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Vengono indicate le riduzioni dei ricoveri diurni per le prestazioni da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale di cui all'allegato A del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 e vengono determinati i relativi abbattimenti tariffari.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009) comprende, tra altre disposizioni, un elenco di prestazioni da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale (allegato A) ed un elenco di Diagnosis Related Groups (drg) ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria (allegato B).

Spetta alle Regioni ed alle Province autonome determinare i valori percentuali/soglie di ammissibilità oltre ai quali le prestazioni ed i dgr sono da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza"se erogati rispettivamente in regime di ricovero diurno ed il regime di ricovero ordinario, e a determinare i relativi abbattimenti tariffari.

Il rispetto di quanto previsto dal Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 è soggetto alla verifica da parte del "Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005".

Innanzitutto occorre evidenziare che, in materia di appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 4277 del 29 dicembre 2009, ha approvato i criteri generali ed oggettivi (allegato B alla deliberazione citata) da utilizzare al fine di

- indicare il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza ordinaria;
- indicare il valore percentuale/soglia di ammissibilità dei drg da considerare "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogati in regime di degenza diurna relativamente a quelle prestazioni per le quali è stata consentita l'erogazione anche in regime ambulatoriale.

Conseguentemente, per quanto riguarda i Diagnosis Related Groups (drg) ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria (allegato B del precitato Patto per la Salute) e per quanto riguarda alcune prestazioni da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale (prestazioni n. 04.43, 53.00.1, 53.00.2, 53.21.1 e 53.29.1 di cui all'allegato A del precitato Patto per la Salute) la Giunta Regionale ha provveduto in merito con le deliberazioni n. 4277 del 29 dicembre 2009, n. 1805 del 8 novembre 2011 e n. 437 del 20 marzo 2012, cui si fa rinvio.

In relazione all'allegato A del Patto per la Salute 2010-2012, rimangono, pertanto, da determinare i valori percentuali/soglie di ammissibilità ed i relativi abbattimenti tariffari delle prestazioni da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale di seguito indicate:

a) 04.44 - LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visite di controllo.
b) 08.72 - RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA NON A TUTTO SPESSORE. Escluso: cod. 08.44 e cod.08.6. Incluso: Visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
c) 08.74 - RICOSTRUZIONE DELLA PALPEBRA A TUTTO SPESSORE. Escluso: cod. 08.44 e cod. 08.6. Incluso: Visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
d) 13.19.1 - INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria
e) 13.70.1 - INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE A SCOPO REFRATTIVO (in occhio fachico). Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria
f) 13.72 - IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria.
g) 13.8 - RIMOZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE IMPIANTATO. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria.
h) 53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
i) 53.49.1 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
j) 77.56 - RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
k) 80.20 - ARTROSCOPIA SEDE NON SPECIFICATA. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.

l) 81.72 - ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
m) 81.75 - ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
n) 84.01 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
o) 84.02 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL POLLICE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
p) 84.11 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DEL PIEDE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
q) 98.51.1 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE. Prima seduta. Incluso: Visita anestesiologica, anestesia, esami ematochimici, cistoscopia, Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.
r) 98.51.2 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE. Per seduta successiva alla prima. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.1.
s) 98.51.3 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA. Per seduta. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo.

Per le prestazioni di cui ai punti b), c) e k) non si ritiene di procedere alla definizione del valore percentuale/soglia di ammissibilità in quanto tali prestazioni non possono essere erogate in regime di ricovero diurno perché non previste dalla DGR n. 4450 del 28 dicembre 2006 e dai successivi decreti di aggiornamento, per ultimo il decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 40 del 22 marzo 2012, che indicano espressamente le attività erogabili in tale regime. Ne consegue che tali prestazioni sono erogabili in regime di ricovero ordinario ed in regime ambulatoriale, nel rispetto della normativa regionale in materia di appropriatezza clinica.

Per la parte rimanente delle prestazioni sopra indicate, occorre, preliminarmente, sottolineare che con la deliberazione n. 859 del 21 giugno 2011 (aggiornamento del Nomenclatore Tariffario Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) è stata data la possibilità, alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di erogare alcune prestazione sanitarie anche in regime ambulatoriale, tra le quali le prestazioni sopra indicate.

Il Nomenclatore Tariffario è stato applicato a decorrere dal 1 ottobre 2011, al fine di consentire alle strutture erogatrici l'adeguamento dei sistemi informativi. Tuttavia, in considerazione dell'esigenza della riduzione del numero dei ricoveri, le strutture, in presenza delle condizioni richieste dal provvedimento citato, potevano erogare le prestazioni ricondotte anche al regime ambulatoriale già dal 1 luglio 2011.

Dai dati delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale nel periodo che intercorre tra la data di decorrenza della DGR n. 859/2011 ed il 31 dicembre 2011 (ultimi dati consolidati) e nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 marzo 2012 (dati ancora soggetti a possibili aggiornamenti e a nuovi inserimenti) emerge che la numerosità delle prestazioni eseguite risulta relativamente bassa tale da non consentire l'applicazione dei criteri generali ed oggettivi, di cui all'allegato B alla DGR n. 4277/2009, per la metodologia di calcolo del valore percentuale/soglia di ammissibilità. Tale metodologia vede, infatti, al numeratore il numero dei ricoveri diurni ed al denominatore la somma dei ricoveri ordinari, diurni e delle prestazioni erogate in regime ambulatoriale.

Il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sopra citato ha, comunque, richiesto all'Amministrazione regionale di procedere all'eventuale adempimento entro il mese di agosto 2012.

Si propone, pertanto, in via provvisoria, di ridurre del 10%, rispetto alle prestazioni erogate nell'anno 2011 (ultimo dato consolidato) il numero delle sotto elencate prestazioni erogate in regime di ricovero diurno nell'anno 2012:

a) 04.44 - LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visite di controllo.
b) 13.19.1 - INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria
c) 13.70.1 - INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE A SCOPO REFRATTIVO (in occhio fachico). Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria
d) 13.72 - IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria.
e) 13.8 - RIMOZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE IMPIANTATO. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria.
f) 53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
g) 53.49.1 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
h) 77.56 - RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
i) 81.72 - ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
j) 81.75 - ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.

k) 84.01 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
l) 84.02 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL POLLICE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
m) 84.11 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DEL PIEDE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
n) 98.51.1 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE. Prima seduta. Incluso: Visita anestesiologica, anestesia, esami ematochimici, cistoscopia, Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.
o) 98.51.2 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE. Per seduta successiva alla prima. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.1.
p) 98.51.3 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA. Per seduta. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo.

Si propone, inoltre, che il mancato rispetto della riduzione sopra menzionata comporti l'applicazione dell'abbattimento tariffario del 65% della tariffa prevista per il ricovero diurno di cui alla colonna C dell'allegato A alla deliberazione n. 1805 del 8 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Si rinvia, ad un successivo provvedimento, non appena vi sarà la disponibilità nel sistema informativo regionale di dati più consistenti, sentito il 'Comitato tecnico permanente per il sistema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitariè istituito con decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 17 del 18 marzo 2011, la definizione dei valori percentuali/soglie di riferimento e dei relativi abbattimenti tariffari, in parola.

Si dà atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spesa a carico della Regione Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Patto per la Salute per gli anni 2010-2012 approvato dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009

Viste le deliberazioni n. 4277 del 29 dicembre 2009, n. 1805 del 8 novembre 2011 e n. 437 del 20 marzo 2012;

Vista la deliberazione n. 859 del 21 giugno 2011;

delibera

1) di ridurre del 10%, in via provvisoria, rispetto alle prestazioni erogate nell'anno 2011 (ultimo dato consolidato) il numero delle sotto elencate prestazioni erogate in regime di ricovero diurno nell'anno 2012:

a) 04.44 - LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visite di controllo.
b) 13.19.1 - INTERVENTO DI CATARATTA CON O SENZA IMPIANTO DI LENTE INTRAOCULARE. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria
c) 13.70.1 - INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE A SCOPO REFRATTIVO (in occhio fachico). Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria
d) 13.72 - IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria.
e) 13.8 - RIMOZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE IMPIANTATO. Se effettuati sono inclusi: visita anestesiologica, anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo, Biometria.
f) 53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
g) 53.49.1 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
h) 77.56 - RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO/ARTIGLIO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
i) 81.72 - ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo
j) 81.75 - ARTROPLASTICA DELL ARTICOLAZIONE CARPOCARPALE E CARPOMETACARPALE SENZA IMPIANTO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
k) 84.01 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
l) 84.02 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL POLLICE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.

m) 84.11 - AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DEL PIEDE. Incluso: Visita anestesiologica ed anestesia, esami preintervento, intervento, medicazioni, rimozione punti, visita di controllo.
n) 98.51.1 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE. Prima seduta. Incluso: Visita anestesiologica, anestesia, esami ematochimici, cistoscopia, Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.
o) 98.51.2 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE. Per seduta successiva alla prima. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.1.
p) 98.51.3 - LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA. Per seduta. Incluso: Ecografia dell'addome inferiore, Visita urologica di controllo;

2) di stabilire che il mancato rispetto della riduzione di cui al punto 1) comporta l'applicazione dell'abbattimento tariffario del 65% della tariffa prevista per il ricovero diurno di cui alla colonna C dell'allegato A alla deliberazione n. 1805 del 8 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di rinviare ad un successivo provvedimento, per le motivazioni e secondo le modalità in premessa esposte, la definizione dei valori percentuali/soglie di riferimento e dei relativi abbattimenti tariffari delle prestazioni di cui al punto 1) da considerarsi ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale;

4) di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

5) di incaricare la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1768 del 28 agosto 2012

Attività finalizzate all'implementazione delle innovazioni introdotte dal Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016 e alla determinazione delle tariffe delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale. - Determinazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento delinea alcune specifiche attività finalizzate all'implementazione delle innovazioni introdotte dal Piano Socio-Sanitario regionale, anni 2012-2016, alla determinazione delle tariffe delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale (sulla base di costi standard di produzione e di quota parte dei costi generali) e alla fornitura di elementi di valutazione al Comitato tecnico permanente per il sistema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitarie. Per lo svolgimento di tali attività la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, in base a quanto indicato all'art. 2, c. 1, lett. a), punto 2 della L.R. 32/01, modificato dalla L. R. n. 22 del 22.6.2012.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. n. 502/1992 attribuisce alla Regioni e alle Province Autonome il compito di determinare le tariffe delle prestazioni sanitarie da applicare all'interno del territorio di propria competenza, sulla base di costi standard di produzione e di quota parte dei costi generali.

I sistemi tariffari costituiscono un elemento indispensabile per l'Amministrazione Regionale per realizzare efficaci azioni di governo delle risorse economiche, coerenti con gli obiettivi nazionali e regionali di razionalizzazione della spesa e di contenimento della stessa, in un'ottica di mantenimento e miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria.

La Regione del Veneto ha adottato il meccanismo di rimborso delle prestazioni di ricovero sulla base dei Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi (DRG), intervenendo con successivi provvedimenti di aggiornamento e di rideterminazione delle tariffe, da ultimo con la DGR n. 1805 del 8.11.2011, integrata poi dalla DGR n. 437 del 20.3.2012, che introducono le nuove tariffe, i nuovi valori soglia della degenza e i pesi delle prestazioni ospedaliere, da applicare con decorrenza 1° gennaio 2012.

Per quanto riguarda, invece, l'attività di specialistica ambulatoriale, successivamente al recepimento del Nomenclatore Tariffario Nazionale, gli ultimi aggiornamenti regionali del tariffario sono avvenuti con DGR n. 917 del 28.3.2006 e con DGR n. 859 del 21.6.2011.

In tutte queste attività le strutture afferenti alla Segreteria Regionale per la Sanità hanno avuto il supporto metodologico dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), in coerenza con la sua mission istituzionale definita all'art. 2, c.1, della L. R. 29 novembre 2001, n. 32.

Con L. R. n. 23 del 29.6.12 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016", è stato approvato il PSSR.

Numerosi sono gli elementi di novità introdotti dal nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale che, a partire dal profilo più strettamente di programmazione, porteranno a modificare e innovare l'intero Servizio Sanitario Regionale (SSR).

Tra gli ambiti strategici indicati dal PSSR per qualificare il Servizio Sanitario Regionale vanno citati, in particolare:

- la conferma ed il rafforzamento dell'integrazione socio-sanitaria, il potenziamento dell'assistenza territoriale attraverso la riprogettazione della rete assistenziale territoriale;
- il potenziamento dell'assistenza territoriale, consolidando il ruolo del Distretto socio-sanitario, ridisegnando la rete territoriale sulla scorta di una filiera dell'assistenza in grado di garantire un sistema di cure graduali;
- il completamento del processo di razionalizzazione della rete ospedaliera, delineando reti cliniche funzionali ed estendendo modelli ospedalieri in cui la degenza sia definita in base alla similarità dei bisogni (complessità clinica e intensità di cura richiesta);
- l'assunzione di iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, definendo nuovi modelli operativi, standard e parametri attraverso i quali misurare l'organizzazione del lavoro ed il conseguente fabbisogno di personale.

Per sviluppare detti obiettivi strategici il Piano Socio Sanitario evidenzia come sia fondamentale l'analisi dei costi delle varie prestazioni e servizi sanitari, identificando, da un lato, fra gli strumenti a supporto del Governo del Sistema, il controllo e l'analisi delle tariffe, dall'altro, indicando fra le strutture a sostegno della programmazione sanitaria regionale specificatamente l'ARSS che "… fornisce un supporto tecnico e metodologico funzionale sia alla Segreteria Regionale per la Sanità, sia alla Quinta Commissione Consiliare, per la piena realizzazione degli obiettivi del PSSR, sia nelle attività di programmazione che di monitoraggio e controllo … "

Per tali motivi, nella fase successiva all'approvazione del Piano un importante contributo, per la declinazione delle innovazioni introdotte dallo stesso, potrà essere fornito dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), come competenza prevista anche dal novellato art. 2, c. 1, lett. a), punto 2 della L.R. 32/01, modificato dalla L. R. n. 22 del 22.6.2012, dove si specifica che "… In particolare l'Agenzia ha competenza nelle seguenti aree tematiche:

a) a supporto della programmazione: 1) …. 2) analisi finalizzate alla declinazione degli obiettivi di Piano socio-sanitario regionale in standard di accreditamento, standard assistenziali, standard di utilizzo di risorse, standard finanziari e patrimoniali …"

Coerentemente si propone quindi di avvalersi dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria per le attività necessarie alle Direzioni regionali afferenti alla Segreteria per la Sanità per la definizione di metodologie ed analisi relative al seguente "elenco di Azioni":

a. modelli e standard di riferimento per l'attività sanitaria territoriale anche a supporto della formulazione delle schede territoriali, attività che vedrà il suo compimento entro l'anno corrente;
b. modelli e standard di riferimento per i servizi chirurgici, per l'attività di day surgery e di week surgery, per le prestazioni e gli interventi eseguibili - sviluppando anche modelli per la gestione del rischio - per i servizi medici, per intensità di cura e raccordo

tra strutture di ricovero per acuti, strutture intermedie, assistenza ambulatoriale e assistenza domiciliare, per l'attività di riabilitazione, per la rete riabilitativa regionale, per le reti cliniche, per l'integrazione hub & spoke (emergenza-urgenza, oncologia, oculistica, malattie rare, ecc.) e per il monitoraggio ed il controllo dell'attività sanitaria ospedaliera e territoriale;

c. rilevazione dei costi delle prestazioni sanitarie, la quale dovrà in via prioritaria tradursi in uno strumento informativo per la verifica e l'aggiornamento periodico dei sistemi tariffari della Regione, con priorità assegnata alle prestazioni in regime di ricovero e specialistica ambulatoriale, effettuazione delle misurazioni di costo derivanti da progetti ed iniziative ministeriali relative all'aggiornamento dei nomenclatori tariffari, analisi di scostamento dei costi delle prestazioni sanitarie con riferimento alla mobilità attiva/passiva, alimentazione della base informativa necessaria per accompagnare il processo di definizione e introduzione dei costi standard, all'interno del quadro di riforma in senso federalista del SSN. Le analisi dei costi prodotte da ARSS costituiranno elemento di valutazione anche in seno al Comitato tecnico permanente per il sistema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitarie, nominato con Decreto del Segretario regionale per la Sanità n. 17 del 18.3.2011, ai sensi della DGR n. 312 del 15.3.2011.

Vista l'importanza strategica delle innovazioni sopra descritte, per l'esecuzione delle attività in oggetto, che si aggiungono a quelle previste nel Bilancio Economico Preventivo 2012 di cui al Decreto ARSS n. 120 del 29.12.2011, e che si svolgeranno nel corso del periodo 2012 - 2013, si propone di assegnare, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. b) della L.R. 32/2001 e s.m.i., un finanziamento all'Agenzia pari ad € 200.000,00.

Detto finanziamento sarà utilizzato sulla base di un "programma di lavoro" predisposto dall'ARSS, dove saranno evidenziate le fase intermedie e finali delle singole attività ed il profilo dei costi derivanti dallo sviluppo delle medesime, ivi compreso il costo delle risorse umane la cui singola acquisizione, esclusivamente a tempo determinato, non sarà subordinata ad alcuna ulteriore autorizzazione giuntale.

Il finanziamento totale per il biennio 2012-2013, troverà copertura sul cap. 60009 del bilancio pluriennale 2012 - 2014 e verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50% pari ad € 100.000,00 in acconto a seguito dell'approvazione del Programma di lavoro dettagliato, presentato dall'ARSS;
- il rimanente 50% pari ad € 100.000,00 a saldo, previa presentazione formale della rendicontazione delle spese sostenute e relazione conclusiva dettagliata sulle attività svolte.

Il "programma di lavoro" dovrà essere presentato, entro trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, dall'ARSS alla Segreteria Regionale per la Sanità per essere opportunamente validato da un Gruppo di Monitoraggio, composto dai dirigenti delle Direzioni regionali competenti per materia e nominato dal Segretario Regionale per la Sanità.

Si propone pertanto di impegnare, con il presente provvedimento, la somma di Euro 100.000,00 sul Capitolo di spesa n. 60009 "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti Obiettivo, programmazione e azioni programmatiche" del bilancio annuale di previsione esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, da liquidare a favore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria.

Si attesta infine che gli importi che la Regione del Veneto erogherà all'Agenzia saranno finanziati con fondi regionali afferenti al capitolo 60009, di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria, e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Visto il D. Lgs. n. 502/1992;

Vista la L.R. n. 32/2001 e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 22 del 22.6.2012;

Vista la L. R. n. 23 del 29.6.2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario regionale 2012-2016";

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1805 del 8.11.2011, e n. 437 del 20.3.2012;

Viste le proprie deliberazioni n. 917 del 28.3.2006, e n. 859 del 21.6.2011;

Vista la propria deliberazione n. 312 del 15.3.2011;

Vista la L.R. n. 39/2001;

Vista la L.R. n. 14 del 6.04.2012 che approva il bilancio regionale di previsione e la successiva DGR n. 710 del 2.05.2012 che approva le Direttive per la gestione del bilancio 2012;

Vista la DGR n. 1102 del 12.6.2012 "Decreto legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione sanitaria accentrata (GSA)";

delibera

1. di avvalersi, per la declinazione delle innovazioni introdotte dal Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) per le attività necessarie alle Direzioni regionali afferenti alla Segreteria per la Sanità per la definizione di metodologie ed analisi relative al seguente "elenco di Azioni", meglio precisato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

a. modelli e standard di riferimento per l'attività sanitaria territoriale;

b. modelli e standard di riferimento per i servizi chirurgici, per l'attività di day surgery e di week surgery, per le prestazioni e gli interventi eseguibili per i servizi medici, per intensità di cura e raccordo tra strutture di ricovero per acuti, strutture intermedie, assistenza ambulatoriale e assistenza domiciliare, per l'attività di riabilitazione, per la rete riabilitativa regionale, per le reti cliniche, per l'integrazione hub & spoke (emergenza-urgenza, oncologia, oculistica, malattie rare, ecc.) e per il monitoraggio ed il controllo dell'attività sanitaria ospedaliera e territoriale;
c. rilevazione dei costi delle prestazioni sanitarie;

2. di stabilire che le attività di cui al punto 1, si svilupperanno sulla base di un "programma di lavoro", da svolgersi nel periodo 2012-2013, che dovrà essere presentato dall'ARSS alla Segreteria regionale per la Sanità, entro trenta giorni dall'approvazione del presente provvedimento, tener conto dell' "elenco di Azioni" di cui al punto precedente ed evidenziare le fasi intermedie e finali delle singole attività ed il profilo dei costi derivanti dallo sviluppo delle medesime, ivi compreso il costo delle risorse umane la cui singola acquisizione, esclusivamente a tempo determinato, non sarà subordinata ad alcuna ulteriore autorizzazione giuntale;

3. di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità di costituire, con proprio atto, un Gruppo di Monitoraggio, composto dai dirigenti delle Direzioni regionali competenti in materia, per la validazione del Programma presentato dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria;

4. di prevedere, per l'esecuzione di quanto previsto nella presente deliberazione e nel "Programma di lavoro" sopra citato, un finanziamento complessivo pari ad € 200.000,00 a favore dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria, con la seguente copertura finanziaria sul Bilancio di previsione pluriennale 2012-2014:

- per l'esercizio finanziario 2012 con impegno di spesa di € 100.000,00 sul capitolo n. 60009 ad oggetto "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti Obiettivo, programmazione e azioni programmatiche" che nel bilancio di previsione annuale presenta sufficiente disponibilità;
- per l'esercizio finanziario 2013 con impegno di spesa di € 100.000,00 sul capitolo n. 60009 ad oggetto "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti Obiettivo, programmazione e azioni programmatiche" che nel bilancio di previsione pluriennale presenta sufficiente disponibilità, da assumere ad avvenuta esecutività del corrispondente bilancio di previsione annuale.

5. di attestare che gli importi che la Regione del Veneto erogherà all'Agenzia saranno finanziati con fondi regionali afferenti al capitolo 60009, di cui alla gestione accentrata della spesa sanitaria, e che le relative liquidazioni avverranno sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;

6. di impegnare la somma € 100.000,00 sul capitolo n. 60009 ad oggetto "Quota del Fondo Sanitario Regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - realizzazione progetti Obiettivo, programmazione e azioni programmatiche" che nel bilancio di previsione annuale presenta sufficiente disponibilità;

7. di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Controlli e Governo SSR all'adozione di ogni altro provvedimento finalizzato alla miglior riuscita delle attività previste dal presente provvedimento, ivi compresa l'adozione dell'impegno del saldo e degli atti di liquidazione;

8. di prevedere che il finanziamento totale di € 200.000,00 venga erogato all'Agenzia, nel rispetto del punto 4, con le seguenti modalità:

- il 50% pari ad € 100.000,00 in acconto a seguito dell'approvazione del "Programma di lavoro" dettagliato, presentato dall'ARSS;
- il rimanente 50% pari ad € 100.000,00 a saldo, previa presentazione formale della rendicontazione delle spese sostenute e relazione conclusiva dettagliata sulle attività svolte.

9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nei modi e nei termini di rito.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1769 del 28 agosto 2012

Contributo compensativo a favore dei comuni per il mancato uso alternativo del territorio in relazione a concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Impegno di spesa.

[Enti locali]

Note per la trasparenza:

Attribuzione ai comuni dell'indennità per il mancato uso alternativo del territorio previsto dall'ex articolo 2, comma 558 e comma 559, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) per le concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

L'art. 2 commi 558 e 559 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) - stabilisce, che: "A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale".

Con deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. ARG/gas 106/11 del 28.07.2011 sono stati determinati per l'anno solare 2011 i coefficienti di ripartizione del contributo compensativo tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio. Tale deliberazione ha stabilito per la Regione Veneto il coefficiente del 2,7% determinando un contributo complessivo di € 39.981,85.

Con bolletta di riscossione n. 1877/2012 di € 39.981,85 (trentanovemilanovecentottantuno/85) è stato introitato e successivamente accertato sul capitolo di entrata n. 100463 "Assegnazione statale per i trasferimento del contributo compensativo a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)" l'importo complessivo di € 39.981,85.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso, con nota prot. n. 0001435 del 20.01.2012, una proposta di ripartizione dell'importo del contributo per complessivi € 39.981,85 alla luce di quanto disposto dal comma 559 lettera a) e lettera b) tra i soggetti aventi diritto, tenendo conto di criteri uniformi per tutte le

Regioni interessate, che si ritiene di condividere, come riportato nel prospetto riassuntivo di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Alla necessità di € 39.981,85 si farà fronte mediante impegno, che si autorizza con il presente provvedimento, sul capitolo di spesa n. 101349 "Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)" del bilancio regionale per l'annualità in corso, che offre sufficiente disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. 24 dicembre 2007 n. 244;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 sull'ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;

Vista la Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. ARG/gas 106/11 del 28.07.2011;

delibera

1) di prendere atto, della ripartizione del contributo a titolo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio ai titolari di concessioni per l'attività di stoccaggio di gas naturale, come riportato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2) di stabilire che alla necessità finanziaria di € 39.981,85, si farà fronte con la disponibilità del capitolo di spesa n. 101349 "Trasferimento ai comuni dei contributi compensativi a carico dei concessionari all'attività di stoccaggio del gas naturale (art. 2 commi 558 e 559 L.24/12/2007, N. 244)" del bilancio regionale per l'annualità in corso, mediante impegno che si autorizza con il presente provvedimento;

3) di corrispondere, per quanto riportato nelle premesse, l'importo complessivo di € 39.981,85 ripartito tra i beneficiari come previsto dall' Allegato A e di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Geologia e Georisorse il compito di provvedere alla liquidazione delle somme dovute;

4) di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
5) di incaricare la Direzione regionale Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1769 del 28 agosto 2012

Elenco Comuni Interessati	ripartizione del 60% comuni sul cui territorio è ubicato l'impianto di stoccaggio (comma 559, lettera a)	ripartizione del 40% ai comuni contermini (comma 559, lettera b)	TOTALE
Arcade		€ 323,59	€ 323,59
Cison di Valmarino		€ 48,68	€ 48,68
Conegliano		€ 3.337,78	€ 3.337,78
Giavera del Montello		€ 717,66	€ 717,66
Nervesa della Battaglia	€ 4.435,48	€ 1.956,43	€ 6.391,91
Pieve di Soligo		€ 1.797,88	€ 1.797,88
Refrontolo	€ 1.850,84	€ 1.172,94	€ 3.023,78
San Pietro di Feletto	€ 3.114,62	€ 1.005,81	€ 4.120,43
Santa Lucia di Piave		€ 1.680,62	€ 1.680,62
Sernaglia della Battaglia		€ 1.041,10	€ 1.041,10
Spresiano		€ 597,91	€ 597,91
Susegana	€ 14.588,17	€ 1.491,52	€ 16.079,69
Tarzo		€ 285,02	€ 285,02
Vittorio Veneto		€ 535,80	€ 535,80
	€ 23.989,11	**€ 15.992,74**	**€ 39.981,85**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1770 del 28 agosto 2012

Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009. Precisazioni.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano alcune precisazioni in merito ad alcuni articoli del Piano di tutela delle Acque, con particolare riferimento agli artt. 39, 38 e 37.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con Deliberazione n. 107 del 5 novembre 2009 il Consiglio regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), e in particolare le relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA).

Il testo del PTA approvato nel 2009 è stato frutto di un lungo e documentato confronto pubblico, avviato dalla Giunta regionale fin dalla prima stesura del PTA e proseguito dopo la sua adozione nel 2004, tra la Regione, gli Enti pubblici e i soggetti privati interessati dall'applicazione delle disposizioni.

Ciononostante, durante i primi due anni di attuazione del Piano approvato sono emerse, dal confronto con vari soggetti che si sono trovati ad applicare nella pratica le disposizioni del Piano stesso, alcune esigenze di chiarimento dei suoi contenuti e in alcuni casi di vera e propria modifica del testo del PTA. Molte delle esigenze di chiarimento hanno trovato puntuale risposta nella DGR n. 80 del 27/1/2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque". Per altri aspetti, è stato necessario intervenire invece con vere e proprie modifiche del testo del PTA, deliberate dalla Giunta Regionale previo parere della 7° commissione consiliare; tali modifiche hanno riguardato l'art. 32 (DGR n. 145 del 15/2/2011), gli artt. 11 e 40 (DGR n. 1580 del 4/10/2011) e infine, in risposta a richieste di alcune Province, associazioni di categoria ed altri soggetti e anche a seguito di modifiche della normativa nazionale, vari articoli del Piano (DGR n. 842 del 15/5/2012).

Tuttavia, per alcuni aspetti, sono state recentemente richieste ulteriori precisazioni, che rendano il dispositivo delle NTA maggiormente efficace e applicabile omogeneamente sul territorio regionale. In particolare, è stata evidenziata la necessità di una più precisa definizione degli obblighi a cui sono soggette le aziende, ad esempio in materia di gestione delle acque meteoriche di dilavamento.

È pertanto necessario stabilire alcune linee guida, senza peraltro pregiudicare la possibilità di raggiungimento degli obiettivi ambientali, fissati dalla Direttiva 2000/60 e dal D.Lgs 152/2006, entro il 2015.

Si evidenzia come questo provvedimento si inserisca appieno all'interno dell'attività di semplificazione amministrativa avviata con la DGR 1599 del 11/10/2011. Infatti le precisazioni oggetto del presente atto derivano da un proficuo e continuo confronto con i vari portatori di interessi e sono tese a chiarire le procedure di autorizzazione e le condizioni di applicazione delle norme, semplificando così l'attività amministrativa, il tutto evidentemente senza che venga compromessa l'efficacia del PTA e l'azione di tutela ambientale della pubblica amministrazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art.53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la Direttiva 2000/60;

Visto il Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009 e le sue modifiche e integrazioni;

delibera

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, il documento di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, contenente precisazioni relative ad alcuni aspetti delle norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
3. di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto della presente deliberazione;
4. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'attuazione del presente atto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1770 del 28 agosto 2012 pag. 1/3

PRECISAZIONI RELATIVE AD ALCUNI ASPETTI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 39 – comma 1

Relativamente all'art. 39, si precisa che la relazione di cui al comma 1 deve essere presentata solo nei casi in cui i titolari delle superfici scoperte che fanno parte delle tipologie di insediamenti di cui all'allegato F intendano attestare che il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente:

a) non avviene, e pertanto l'area non è soggetta alle previsioni di cui al comma 1. In tal caso è necessario attestare con particolare dettaglio e precisione le condizioni per le quali il dilavamento non avviene;
b) si esaurisce con le acque di prima pioggia, e pertanto l'area è soggetta alle disposizioni del comma 3, lettera c) (gestione delle acque di prima pioggia). Va da sé che in tal caso il titolare della superficie è tenuto a presentare il piano di adeguamento di cui al successivo comma 6 dello stesso art.39;
c) non si esaurisce con le acque di prima pioggia, ma è sufficiente il trattamento solo di una frazione delle acque di seconda pioggia. Va da sé che in tal caso il titolare della superficie è tenuto a presentare il piano di adeguamento di cui al successivo comma 6 dello stesso art.39.

In tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui l'insediamento rientri in allegato F e si ritenga di trattare tutte le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia), non è necessario presentare la relazione di cui al comma 1, ma è comunque necessario effettuare il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento e chiedere l'autorizzazione allo scarico, presentando adeguata documentazione di progetto.

Per evitare non corrette interpretazioni del dispositivo del comma 1, inoltre, le parole "non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia" vanno intese come "non avvenga, o si esaurisca o meno con le acque di prima pioggia, o prosegua con una parte delle acque di seconda pioggia".

Art. 39 – comma 3

Relativamente alla lettera d), si ritiene di dover operare una distinzione tra i *piazzali* e i *parcheggi* riguardo alla possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per i *piazzali,* da quanto risulta dalle esperienze riportate da Enti di controllo e progettisti, si verificano, in certe situazioni, casi in cui l'intera superficie o parte della stessa non ospiti abitualmente materiali, veicoli ecc., oppure ospiti materie prime o prodotti al coperto o costituiti da materiale non in grado di rilasciare sostanze ad opera del dilavamento da parte della pioggia, e quindi non comportano la possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per quanto riguarda i *parcheggi* la situazione è diversa. Essi infatti, per definizione, ospitano abitualmente veicoli in sosta e in transito, che in base a recenti monitoraggi e studi (Magistrato alle Acque, 2010 "L'approfondimento conoscitivo della problematica delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi della legge 192/04)" comportano il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Quindi, relativamente ai *piazzali* di cui alla lettera d) del comma 3, qualora il titolare del piazzale ritenga che nello stesso o in alcune parti di esso non si verifichi dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, lo stesso ha facoltà di dimostrare, per tali parti, l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, tramite relazione da trasmettere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale a sua volta ha facoltà di verificare la congruità di quanto dichiarato nella relazione stessa.
Nel caso di *parcheggi* con superficie superiore a 5000 m^2, si ritiene, per i motivi sopraesposti, che essi necessitino comunque di trattamento delle acque di prima pioggia in quanto si ritiene che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Art. 39 – comma 6
Si chiarisce che il Piano di adeguamento di cui al comma 6:

- consiste in una comunicazione nella quale vengono indicate le modalità con le quali il soggetto obbligato intende adeguarsi alle previsioni dell'art. 39 entro il termine del 31/12/2015; tale comunicazione dovrà contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate e la descrizione degli interventi in programma. A detta comunicazione dovrà far seguito la presentazione da parte del soggetto interessato all'Autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- deve essere trasmesso all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi.

Nel caso in cui l'impianto sia soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), se le prescrizioni dell'AIA sono state inserite facendo esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, l'autorizzazione AIA va modificata sulla base delle variazioni apportate dalla DGR n. 842/2012 (sulla tipologia di sostanze da considerare e sulla tempistica di adeguamento). Se invece le prescrizioni dell'AIA non fanno esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di tutela delle Acque, non è necessario che l'autorizzazione AIA venga modificata.

Art. 39 – Aspetti sanzionatori
Relativamente alla tipologia di sanzione (amministrativa o penale) da applicare in seguito a violazioni delle norme tecniche del Piano di tutela delle acque sulle acque meteoriche di dilavamento, si precisa che sia al comma 1 che al comma 3 dell'art. 39 si fa riferimento all'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006: in caso di violazione delle disposizioni in esso stabilite, si fa quindi riferimento all'art. 133 comma 9 del D.Lgs 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Conseguentemente ciò vale anche nel caso di violazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche rilasciate ai sensi dei commi 1 e 3.
La Regione Veneto, con il Piano di Tutela delle Acque, non ha invece ritenuto opportuno normare in modo specifico i casi in cui le acque di prima pioggia e di lavaggio siano convogliate ed "opportunamente trattate in impianti di depurazione" (art. 113 comma 3, correlato ad una sanzione di tipo penale di cui all'art. 137 comma 9). Sottolineando la necessità di "idonei sistemi di depurazione", ai commi 1 e 3 si prevede infatti la possibilità che le acque meteoriche di dilavamento (o solo quelle di prima pioggia a seconda dei casi) siano trattate con sistemi di sedimentazione e se del caso disoleatura con scarico in corpo idrico superficiale o sul suolo, oppure scaricate in pubblica fognatura servita da impianto di depurazione finale, senza, per comprensibili

motivi (dipende infatti dai singoli casi, dalla situazione locale), precisare in quali casi specifici mettere in atto il primo tipo di trattamento e destino finale (sedimentazione – disoleatura con scarico in acque superficiale o suolo), e in quali il secondo (scarico in fognatura servita da impianto di depurazione finale).

Art. 38 – comma 2

In relazione alle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 38 da parte della DGR n. 842/2012, si chiarisce che:

- il gestore della rete trasmette al cliente una comunicazione con la quale conferma o meno il mantenimento della deroga in essere fino al 31/12/2015;
- il titolare dello scarico può, secondo le modalità indicate al comma 3 dell'art. 38, ottenere dal Gestore, anche prima del 31/12/2015, l'autorizzazione che prevede l'applicazione della deroga al divieto di cui all'art. 38 comma 2 anche oltre il 31/12/2015 e in via definitiva, solo per specifici casi e parametri e unicamente a fronte della dimostrata impossibilità dell'azienda a provvedere al trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti allo scarico indicati nella tabella 1 dell'allegato B alle Norme Tecniche di Attuazione.

Nel caso in cui il titolare dello scarico garantisca la presenza e il regolare funzionamento di sistemi in grado di trattenere o bloccare lo scarico in fognatura per tutto il periodo durante il quale lo sfioratore è in funzione, la deroga è sempre dovuta e viene applicata automaticamente.

Art. 37 – comma 3

In riferimento al programma di adeguamento da predisporsi da parte del titolare dello scarico:

- nel caso in cui il titolare preveda di convogliare i propri scarichi in fognatura, è il gestore della rete a determinare le scadenze per la presentazione del programma di adeguamento;
- nel caso in cui il titolare prevede di convogliare i propri scarichi in acqua superficiale, il termine di presentazione del programma di adeguamento coincide, per analogia, con quello indicato all'art. 39, comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione per la presentazione del Piano di adeguamento, ossia l'8 dicembre 2012.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1771 del 28 agosto 2012

Ditta Centro Riciclo Vedelago s.r.l. - richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale da installare presso lo stabilimento in Comune di Vedelago (TV) per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili provenienti da raccolta differenziata e costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici. Art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000. Autorizzazione.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento vengono autorizzati la realizzazione e l'esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici per un periodo massimo di un anno.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 2000, la ditta Centro Riciclo Vedelago S.r.l., con sede legale e stabilimento in Comune di Vedelago (TV), ha presentato in data 4 maggio 2012 istanza per la realizzazione e l'esercizio di un impianto sperimentale di trattamento e recupero dei rifiuti urbani domestici e assimilabili da raccolta differenziata costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.

La Ditta, in possesso di certificazione integrata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, è attualmente autorizzata dalla competente provincia di Treviso a ricevere e recuperare i rifiuti provenienti da raccolte differenziate domestiche e non ed a trattare e trasformare i residui di selezione in Materia Prima Seconda.

L'istanza presentata ha la finalità di perfezionare e completare le fasi di studio finora condotte in laboratorio verificando la possibilità di trasportare su scala industriale, il sistema di recupero dei rifiuti costituiti da alcune tipologie di rifiuti urbani attualmente non avviate a filiere di recupero.

La sperimentazione si inserisce nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo intraprese dall'azienda e prevede il coinvolgimento, tra gli altri, del Comune di Ponte nelle Alpi (BL).

Il rifiuto avviato all'impianto sperimentale è costituito da prodotti per l'igiene personale monouso post-consumo riconducibili a pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani, assorbenti femminili, codificabile con il CER 20 03 01, "Rifiuti urbani non differenziati" ed ha un stato fisico definibile come solido non polverulento. L'operazione svolta è, ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152 del 2006, individuabile come "operazione R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" effettuata su un'unica tipologia di rifiuto. In fase sperimentale il limite massimo di rifiuto stoccabile è pari a 20 tonnellate, il quantitativo massimo trattabile giornaliero è pari a 5 tonnellate, il quantitativo massimo annuo trattabile è pari a 1500 tonnellate ed infine, la durata della sperimentazione fissata in un anno.

Le matrici che attraverso il processo sperimentale si intendono separare sono la fibra di cellulosa, (componente organico) e sorbente; il film plastico in PE/PP; le colle e il residuo organico-biologico avviato a smaltimento in appositi impianti autorizzati assieme alle acque di processo non reimpiegate.

Come da precisazioni fornite dalla ditta con nota in data 27 giugno 2012, l'attività sperimentale è tesa a verificare l'effettiva possibilità di avviare a recupero come materia, tipologie di rifiuto altrimenti destinate all'incenerimento o a discarica e non ha, sulla base di quanto a conoscenza, analoghi esempi in Italia. Il processo di trattamento dei pannolini consiste, in sostanza, in un sistema di sanificazione preliminare del rifiuto, finalizzato alla rimozione dei microrganismi patogeni naturalmente presenti, ed in un sistema di separazione meccanico delle due matrici principali allo scopo di ottenere della Materia Prima Seconda da impiegare nei cicli di recupero presenti nello stabilimento di Vedelago.

Con l'avvio della sperimentazione la gestione delle acque meteoriche non viene modificata e condotta in conformità a quanto autorizzato. In termini di emissioni, gli unici apporti sono rappresentati dalla combustione di gas metano della caldaia a vapore che rifornisce l'autoclave.

Complessivamente la filiera di raccolta, trattamento ed avvio a recupero dei materiali in questione, in virtù del mancato sfruttamento di nuove risorse naturali per produrre materiali da immettere nel mercato, comporta - sulla base di quanto stimato dalla ditta - un effetto positivo in termini di riduzione delle emissioni di CO_2 nell'ambiente. Tutti questi aspetti sono stati esaminati dalla Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente nella seduta del 28 giugno 2012 che, dopo averne valutato i contenuti sotto il profilo ambientale, tecnico, economico, urbanistico e giuridico - amministrativo ha reso il parere favorevole con prescrizioni n. 3810, che posto a corredo del presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. n. 152 del 2006 s. m. i.;

Vista la L. R. n. 3 del 2000 e s. m. i.;

Visto il Parere n. 3810 reso dalla Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente nella seduta del 28 giugno 2012.

delibera

1. Di autorizzare la Ditta Centro Riciclo Vedelago s.r.l. ad effettuare, presso lo stabilimento sito in Comune di Vedelago (TV), l'attività sperimentale descritta in premessa nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto.
2. Di stabilire che le premesse e l'Allegato A fanno parte integrante del presente provvedimento e che l'attività sperimentale di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle prescrizioni contenute nel parere della Commissione Tecnica Regionale Sez. Ambiente n. 3810 del 28 giugno 2012 e che in particolare deve essere condotta nel rispetto dei seguenti limiti:
   a. limite massimo stoccabile: 20 tonnellate;
   b. quantitativo massimo trattabile giornaliero: 5 tonnellate;
   c. quantitativo massimo annuo trattabile: 1500 tonnellate.
   d. durata della sperimentazione: un anno (dal ricevimento del presente atto)
3. Di demandare al Comune di Vedelago, in caso di segnalazione di emissioni odorose, la preventiva verifica sul luogo e, nel caso di accertamento positivo, la comunicazione ai competenti Organi istituzionali per il seguito di competenza;
4. Di stabilire che la Regione Veneto si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
5. Di stabilire che, nella relazione finale, la Ditta dovrà dare specifico riscontro dell'assenza di pericoli di contaminazione con agenti patogeni imputabili alla campagna sperimentale.
6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
7. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
8. Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE TECNICA REGIONALE SEZIONE AMBIENTE
SEDUTA DEL 28/06/2012

PARERE n. 3810

OGGETTO: Ditta Centro Riciclo Vedelago s.r.l. – richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale da installare presso lo stabilimento in Comune di Vedelago (TV) per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili provenienti da raccolta differenziata e costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici. Art. 211del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000.

1. Premessa

In conformità all'art. 211 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'art. 30 della L.R. 3/2000, con nota in data 4 maggio 2012 la ditta Centro Riciclo Vedelago S.r.l., che ha sede legale e stabilimento in Comune di Vedelago (TV), ha presentato istanza per realizzare ed esercire un impianto sperimentale di trattamento e recupero dei rifiuti urbani domestici e assimilabili da raccolta differenziata costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici.
La ditta è in possesso di certificazione integrata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 (certificato n° CH31405, scadenza 24.01.2014) e di una autorizzazione rilasciata con Decreto del dirigente della Provincia di Treviso n. 504/09 del 17.09.2009 che le consente di ricevere e recuperare i rifiuti provenienti da raccolte differenziate domestiche e non e a trattare e trasformare i residui di selezione in Materia Prima Seconda.
L'istanza presentata ha come finalità quella di perfezionare e completare la fasi di studio finora condotte in laboratorio e di verificare la possibilità di trasportare, su scala industriale, il sistema di recupero di cui trattasi.
In particolare la domanda presentata intende:

- Avviare una nuova filiera di studio e ricerca per il miglioramento delle prestazioni della raccolta differenziata locale e dell'effettivo recupero di materia,
- Investigare questo specifico ambito della raccolta differenziata che attualmente, sia in Italia che in Europa, ha come destinazione lo smaltimento,
- Creare nuove opportunità di lavoro sia a livello di gestione della raccolta sul territorio che di operatività impiantistica,
- Ottenere del materiale recuperato da inserire in idonei cicli produttivi,
- Confermare la sostenibilità ambientale del progetto, sia in termini di risparmio energetico che di riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

La sperimentazione si inserisce nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo intraprese dall'azienda e prevede il coinvolgimento, tra gli altri, del Comune di Ponte nelle Alpi (BL) per quanto riguarda gli aspetti legati alla raccolta differenziata operata nel proprio territorio comunale.
Per quanto attiene la chiusura della filiera del recupero, la ditta ha già avviato contatti con dei possibili utilizzatori finali allo scopo di testare, preliminarmente, i possibili impieghi dei materiali recuperati.
Va evidenziato che la tecnologia di trattamento proposta ha avuto, nel biennio 2010-2011, precedenti simulazioni in laboratori ed impianti pilota in Inghilterra e negli Stati Uniti e che la Commissione Europea, mediante la propria agenzia per la competitività e l'innovazione (EACI) ha analizzato il progetto denominato "Riciclo di rifiuti complessi generati da prodotti assorbenti per l'igiene intima (Absorbent Hygiene Products – AHP)" ed ha espresso parere favorevole inserendolo tra le Eco-Innovation con Porposal number 304440 e acronimo "RECALL".

2. Ubicazione dell'impianto

L'impianto sperimentale è previsto venga ubicato nel sito della ditta Centro Riciclo Vedelago S.r.l., ad integrazione delle attività industriali di gestione rifiuti già in essere.
Il sito è caratterizzato da:

- Aree, sia di transito che di stoccaggio, in calcestruzzo armato che, in caso di sversamenti accidentali, consentono interventi di confinamento delle sostanze sversate; qualora non fosse possibile confinare le perdite, le sostanze vengono convogliate all'impianto di depurazione aziendale e da qui avviate ad

ALLEGATO A
ALLA DGR N. _____ del

idoneo impianto di trattamento autorizzato; l'impianto di depurazione, ha una capacità complessiva di circa 300 mc. ed è dimensionato per raccogliere le acque di dilavamento dei piazzali.

- Il nuovo impianto sperimentale verrà posizionato nella zona sud-ovest del sito autorizzato e sarà dotato di una copertura di tipo mobile (telonata) che garantisce il riparo dagli agenti atmosferici della parte processuale e di controllo dei macchinari mentre lascia scoperta la parte iniziale di scarico e stoccaggio del materiale da trattare, nonché la parte finale di raccolta e movimentazione delle frazioni separate.

3. *Inquadramento amministrativo*

Sulla base delle verifiche amministrative preliminari, il proponete dichiara che:

1. Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.): Il progetto non è assoggettato, in quanto non rientrante nei limiti di potenzialità richiamati nella normativa di riferimento.
2. Compatibilità ambientale ex art. 22 comma 4 della L. R. 3/2000: l'istanza è assoggetta alla relazione di cui al citato articolo.
3. Valutazione di INCidenza Ambientale (V.INC.A.): il progetto non prevede la predisposizione della prevista relazione, in quanto il sito in questione non rientra in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) o in Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.); l'unica area individuata a livello regionale come SIC e ZPS è il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, i cui confini, però, sono a sud della S.R. 53 Postumia.
4. Compatibilità idraulica: il progetto non è assoggetto in quanto non prevede trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente.
5. Relazione paesaggistica: non è prevista in quanto l'area non risulta soggetta a specifica tutela.
6. Relazione geologica: Non è prevista in quanto il nuovo impianto viene realizzato in un sito già autorizzato alla gestione dei rifiuti e non ci sono incrementi di tipologie di rifiuto.
7. Piano delle opere di mitigazione ambientale dell'area e Piano degli interventi di ricomposizione e riqualificazione dell'area: non previsti in quanto, questa documentazione che considera gli interventi da effettuarsi a seguito della dismissione dell'impianto, è stata già valutata e approvata con l'autorizzazione provinciale in possesso della ditta.

Nell'ambito delle verifiche istruttorie è emerso che l'istanza in argomento non ricade nei progetti sottoposti alle procedure di cui all'Allegato III (V.I.A.) né tantomeno nei progetti di cui all'Allegato IV (verifica di assoggettabilità V.I.A.) alla Parte Seconda del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
A seguito dell'incontro tenutosi con il proponente presso l'Unità di Progetto coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), in data 26 giugno 2012, i competenti Uffici regionali hanno preso atto della "dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza" presentata dalla ditta e constato che la stessa è conforme a quanto previsto dalla D.G.R.V. n. 3173 del 10 Ottobre 2006.
Per quanto riguarda gli aspetti valutati dalla ditta nella relazione di compatibilità ambientale ex art. 22 comma 4 della L. R. 3/2000, risulta che le sole attività che presentano aspetti di significatività sono rappresentate dalle emissioni odorose provenienti dai materiali in ingresso e in trattamento e dal pericolo si contaminazione con agenti patogeni.
Inoltre è stato evidenziato che sono meritevoli di particolari attenzioni gestionali, seppur sotto la soglia di significatività, il pericolo di innesco incendi dovuti a cortocircuiti e il pericolo di esplosioni per avarie ai sistemi di controllo.
A tal riguardo la ditta intende gestire gli aspetti poc'anzi richiamati secondo le procedure gestionali ed operative individuate nel Piano di Sicurezza e nel Programma di Controllo e Crono Programma presentato.

4. *Tipologia di rifiuto trattata, quantitativi, operazioni svolte e processo sperimentale*

La tipologia di rifiuto oggetto della sperimentazione è costituita da prodotti per l'igiene personale monouso post-consumo riconducibili a pannolini per bambini, pannoloni per adulti e anziani, assorbenti femminili.
Il rifiuto è codificato con il CER 200301, "Rifiuti urbani non differenziati" ed ha un stato fisico definibile come solido non polverulento.

ALLEGATO _____

ALLA DGR N. _____ del

La provenienza è da raccolte differenziate dedicate effettuate presso Comuni, scuole, case di riposo, case di cura, etc. e, in conformità a quanto stabilito all'art. 211, co. 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006, il rifiuto non presenta alcun rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute che siano da ritenersi pericolose dal punto di vista sanitario.

Con riferimento all'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152 del 2006, l'operazione di recupero svolta è ***R3:*** *"Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)" effettuata su un'unica tipologia di rifiuto.*

I limiti quantitativi considerati nella sperimentazione sono i seguenti:

- limite massimo stoccabile: 20 tonnellate;
- quantitativo massimo trattabile giornaliero: 5 tonnellate;
- quantitativo massimo annuo trattabile: 1500 tonnellate.

La durata della sperimentazione, sulla base di quanto precisato dal proponente con nota in data 26 giugno 2012 è fissata in un anno.

I materiali che costituiscono i rifiuti oggetto di sperimentazione presentano le seguenti matrici, date dalla composizione costitutiva del prodotto e dai residui depositati in seguito al suo utilizzo:

- Fibra di cellulosa (componente organico) e sorbente
- Film plastico in PE/PP
- Colle
- Residuo organico-biologico.

In termini operativi le azioni previste nella sperimentazione sono:

- Raccolta dei prodotti post-uso presso comuni, scuole, ospedali, case di riposo…,
- Trasporto dei rifiuti presso il sito di trattamento,
- Sanificazione in impianto dei rifiuti, per eliminare i batteri presenti,
- Separazione delle materie prime costitutive sotto elencate al par. 6[1] per avviarle al successivo riciclo.

Il processo, prevede di realizzare la sanificazione e la separazione delle materie prime mediante un trattamento batch in particolari condizioni di temperatura e pressione.

Le diverse fasi della sperimentazione saranno sottoposte a specifiche attività di monitoraggio e controllo da parte dell'azienda e da parte degli Enti preposti al fine di assicurare, oltre che il rispetto della normativa ambientale, anche la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, nonché il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e delle performance di progetto.

5. *Obiettivi della sperimentazione*

Così come precisato dalla ditta con nota in data 27 giugno 2012, l'attività sperimentale intende verificare l'effettiva possibilità di avviare a recupero come materia, tipologie di rifiuto altrimenti destinate all'incenerimento o a discarica e non ha, sulla base di quanto a conoscenza, analoghi esempi in Italia.

A seguito dell'esito positivo della sperimentazione sarà quindi possibile garantire, in aderenza ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti dall'art. 179 del D. Lgs. 152/2006, un riciclaggio [co. 1 lett. c)] in luogo di un recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia [co. 1 lett. d)] o di uno smaltimento [co. 1 lett. e)].

La sperimentazione, che per quanto dichiarato dalla ditta, in questa fase non comporta utile economico, è finalizzata a verificare inoltre:

1. l'aspetto produttivo:
   - Analisi di mercato per la verifica del bacino di utenza che garantisca l'approvvigionamento necessario,
   - "Test run" per valutare le tempistiche, le rese e le eventuali anomalie, da condursi su partite omogenee di materiale in relazione alla specifica provenienza,
   - Ricerca delle migliori condizioni operative in termini di qualità dei materiali in ingresso e in uscita, consumi di acqua ed energia, etc.,
   - Analisi di laboratorio per misurare gli aspetti ambientali connessi all'esercizio.

[1] *Come precisato durante seduta della CTRA.*

PARERE n. 38[illegible]
CTRA DEL 28/06/2012

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

2. l'aspetto dei controlli di processo ed ambientali:
   - Controllo visivo della qualità delle raccolte: i flussi di raccolta devono garantire la disponibilità di un materiale specifico ed accuratamente raccolto, secondo le indicazioni dell'azienda; la verifica allo scarico sarà condotta secondo il protocollo già esistente e adottato dal ditta.
   - Controllo e analisi del rilascio di odori allo scarico: tenuto conto della natura propria del rifiuto, saranno adottati particolari accorgimenti al fine di evitare eventuali emissioni odorose nelle aree durante le operazioni di scarico, stoccaggio e movimentazione dei materiali.
   - Controllo degli scarichi idrici: gli scarichi idrici derivanti dall'impianto sperimentale di trattamento saranno stoccati separatamente per l'avvio, previa analisi, ad idonei ed autorizzati impianti di depurazione. Eventuali diverse soluzioni saranno oggetto di studio durante il periodo di sperimentazione.
   - Controllo delle frazioni di materiali recuperati: la fibra di cellulosa e la miscela plastica a matrice PE/PP derivanti dal trattamento saranno sottoposti a specifica valutazione per l'immissione in idonei cicli produttivi.

Le attività svolte con la sperimentazione saranno oggetto di relazioni tecniche periodiche, in accordo col soggetto incaricato al coordinamento della sperimentazione. In particolare, la sperimentazione, intende verificare la sostenibilità dell'attività sotto l'aspetto:

1. ambientale inteso come:
   - riduzione dei quantitativi di rifiuto da avviare allo smaltimento in quanto si prospetta un'opportunità di recupero;
   - riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera;
   - riduzione del consumo di materie prime vergini, grazie alla possibilità di disporre di nuove materie prime seconde.
3. economico inteso come:
   - riduzione dei costi di smaltimento per i Comuni e le strutture interessate,
   - riduzione dei costi di approvvigionamento dei materiali per gli utilizzatori finali. In questo ambito si possono altresì individuare delle ricadute positive per il territorio locale, anche in considerazione del particolare attuale periodo di crisi economica:
   - possibile riduzione della tariffa a carico delle famiglie e delle strutture sociali collegate al progetto,
   - La creazione di nuovi posti di lavoro.

6. *Rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero*

Il processo di recupero dei pannolini e dei pannoloni prevede, a conclusione del ciclo di trattamento, la produzione di tre distinte tipologie di rifiuto, cosi classificabili:

	Tipologia	CER	Descrizione	Stato fisico
1	Fibra di cellulosa con sorbente	191201	Carta e cartone	2 - solido
2	Film plastico in PP/PE	191204	Plastica e gomma	2 - solido
3	Acqua da condensazione vapore di contatto	190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813	4 - liquido

Tra i rifiuti prodotti dal processo viene inserita l'acqua generata dalla condensazione del vapore di contatto utilizzato per il funzionamento dell'autoclave, per la quale è previsto uno stoccaggio separato e l'avvio ad idoneo impianto di depurazione autorizzato con autobotte.

ALLEGATO _____

ALLA DGR N. _____ del

Lo stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla linea di trattamento è previsto in cassoni scarrabili o in big bags mentre le destinazioni sono:

- Fibra di cellulosa con sorbente: a cartiera autorizzata, per la produzione di Materia Prima Seconda a base di cellulosa,
- Film in PP/PE: alla linea di estrusione e produzione di Materia Prima Seconda interna all'impianto per essere lavorato in miscelazione con gli altri flussi di rifiuti plastici provenienti dalle diverse attività autorizzate nell'impianto oppure conferito ad aziende terze autorizzate al ricevimento ed al trattamento di rifiuti a matrice plastica,
- Acqua di condensazione del vapore di contatto: avviata ad impianto di depurazione autorizzato, per il trattamento finalizzato a garantirne lo scarico in corpo idrico.

7. *Descrizione del processo sperimentale di trattamento*

Il processo di trattamento dei pannolini consiste in un sistema di sanificazione preliminare del rifiuto, finalizzato alla rimozione dei microrganismi patogeni naturalmente presenti, ed in un sistema di separazione delle due matrici principali che compongono il rifiuto stesso, fibra di cellulosa e film plastico in PP/PE, che genera due flussi di rifiuto gestibili in processi diversi per la produzione di Materia Prima Seconda. In particolare le fasi del processo sono:

7.1 - Stoccaggio dei rifiuti

Al fine di limitare, quanto più possibile, l'insorgenza di odori dovuti allo stoccaggio del rifiuto in ingresso, è stata individuata un'idonea area di scarico e stoccaggio e previsto una limitata permanenza del rifiuto all'aria aperta.
Operativamente, il camion proveniente dalla raccolta scarica il materiale direttamente su di un nastro trasportatore gommato che convoglia i rifiuti all'interno di una camera di stoccaggio chiusa.
Il nastro trasportatore è dotato di sistema di ugelli nebulizzatori che spruzzano sulla massa in rapido transito una sostanza deodorante ed igienizzante atta ad annullare l'effetto di rilascio di odori molesti.
La camera di stoccaggio è dotata di spintore che tiene accumulato il materiale verso la zona di alimentazione della stazione di trattamento successiva e fa, al tempo stesso, da chiusura della bocca di carico una volta che il materiale conferito dal camion è stato completamente caricato.
Sotto l'aspetto impiantistico sono state adottate tutte le soluzioni che consentono di superare problematiche quali:

- Possibilità di fenomeni di rilascio spanti e colaticci,
- Aggressività del prodotto sulle strutture meccaniche,
- Rischio di contaminazione per il personale addetto alle manutenzioni,
- Necessità di avere un volume utile di stoccaggio che garantisca 2-3 giorni di lavoro.

La soluzione impiantistica proposta riduce al minimo l'esposizione del rifiuto all'aria aperta ed il contatto tra rifiuto stesso e gli operatori addetti al processo ed alle manutenzioni.

7.2 - Alimentazione della linea e fase di sanificazione

Il travaso dei rifiuti dallo stoccaggio alle successive fasi di trattamento avviene mediante uno portello pneumatico a tenuta che consente lo scarico del rifiuto stesso su un nastro trasportatore gommato posto su celle di carico.
L'alimentazione automatica è impostata per raggiungere il peso di circa 1000 kg, quantitativo fissato dalla capacità di trattamento dell'autoclave.
Il dosaggio del materiale, dallo stoccaggio al nastro trasportatore, avviene nella fase finale del ciclo di trattamento dell'autoclave, in modo che i pannolini possano rimanere nell'ambiente di lavoro circa 3 minuti, ossia il tempo impiegato per lo svuotamento dell'autoclave tra un ciclo ed il successivo.
L'autoclave a vapore rotante è costituita da un serbatoio metallico, con chiusura ermetica, entro cui sono caricati i rifiuti da lavorare ed in cui è iniettato vapore a pressione.

ALLEGATO A

ALLA DGR N. _____ del

L'azione combinata della rotazione e dell'innalzamento della temperatura realizza la sanitizzazione dei prodotti, senza l'utilizzo di alcun reagente chimico.

Il funzionamento è di tipo batch:

— carico del quantitativo programmato da trattare,
— ciclo di trattamento,
— scarico del materiale trattato.

All'uscita dall'autoclave il prodotto sterilizzato risulta completamente asciutto e privo di odori.

La ditta rileva che il profilo tempo/temperatura risulta essere al di sopra dei parametri minimi raccomandati per l'autoclave che sono di 121°C per 15 minuti e che le temperature impostate sono sufficienti per eliminare eventuali microrganismi presenti nel materiale trattato..

La conferma dell'assenza di microrganismi è stata verificata nei test condotti in fase di collaudo dell'apparecchiatura dal laboratorio Benchmark Environmental Labs, Inc., Columbus OHIO (USA) sulla presenza di Escherichia Coli e Salmonella.

L'efficacia di trattamento dell'autoclave risulta essere massima nelle condizioni in cui il pannolino stesso non risulti disgregato o aperto; è quindi di fondamentale importanza anche la fase di gestione della raccolta e dell'immagazzinamento dei rifiuti prima dell'arrivo all'autoclave per far sì che l'integrità necessaria sia preservata.

7.3 - Separazione di fibra di cellulosa e film plastico

Terminato il ciclo interno in autoclave, i pannolini sterilizzati sono avviati, a mezzo nastro trasportatore, ad un separatore del tipo a tamburo rotante (trommel), che provvede a separare la fibra (raccolta come sottovaglio) dalla parte plastica in PP/PE, che rimane all'interno del vaglio e poi successivamente scaricata dalla bocca finale. Il separatore è costituito da un tamburo forato, posto in rotazione da un motore elettrico.

Ai materiali così separati, viene quindi impressa una raffinazione, che attraverso un soffiaggio d'aria, li separa ulteriormente.

Successivamente il prodotto viene raccolto in big bags o in cassoni di tipo scarrabile per agevolare la movimentazione e avviato alle operazioni di recupero e trasformazione in Materie Prime Seconde.

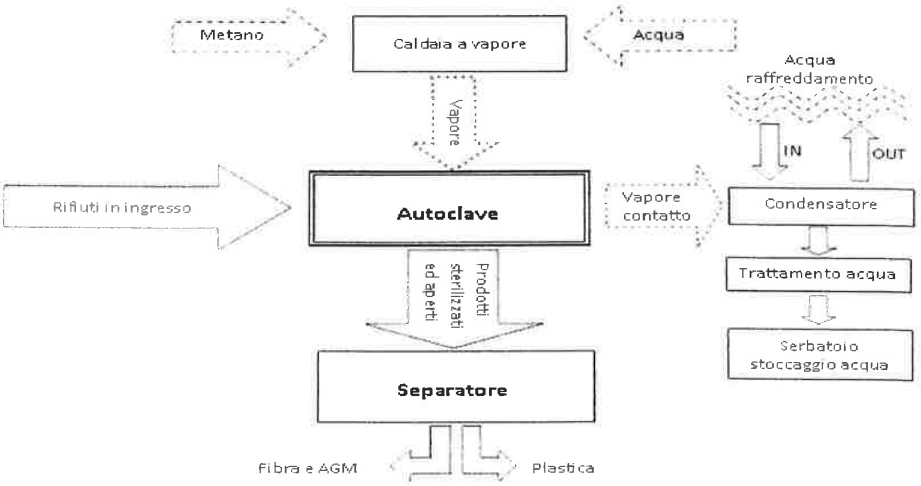

Layout sistema sperimentale proposto

7.4 - Linea del vapore

Il vapore utilizzato durante la fase di sanitizzazione del rifiuto in autoclave viene prodotto da una caldaia opportunamente dimensionata ed installata in prossimità dell'autoclave stessa, in modo da ridurre la lunghezza delle tubazioni a servizio delle due apparecchiature.

ALLEGATO A

ALLA DGR N.

7.7 - Gestione delle acque

La gestione delle acque meteoriche avviene in conformità a quanto autorizzato e rientra nella normale conduzione operativa dell'impianto gestito dalla ditta.
L'impianto di depurazione è autorizzato all'esercizio ed allo scarico delle acque trattate nel canale irriguo superficiale localizzato al confine est della proprietà.
La ditta ritiene che con il nuovo impianto sperimentale le caratteristiche delle acque meteoriche non vengano modificate rispetto attuale situazione e che, pertanto, il contributo dato dal nuovo impianto possa essere considerato trascurabile.
A supporto di tale valutazione la ditta evidenzia che:

- Lo stoccaggio dei materiali in ingresso è costituito da una sezione completamente chiusa con proprio bacino di raccolta di eventuali percolati,
- L'impianto verrà posto sotto un capannone telonato e, quindi, protetto dagli agenti atmosferici quali la pioggia che genera dilavamento.

Per quanto riguarda le acque di processo generate dalla condensazione del vapore di contatto, queste vengono stoccate in apposito contenitore dedicato e, periodicamente, avviate a trattamento depurativo presso impianto autorizzato.

7.8 - Emissioni in atmosfera

L'unica tipologia di emissioni legata all'esercizio dell'impianto di trattamento dei pannolini deriva dalla combustione di gas metano nella caldaia a vapore.
Le analisi effettuate sul rilascio di CO_2 in atmosfera dimostrano che il processo di raccolta differenziata e riciclo è una filiera di tipo "carbon negative", nel senso che le emissioni di CO_2 evitate col processo di riciclo, e con la conseguente disponibilità di nuove materie prime seconde, risultano superiori alle emissioni necessarie alla fase di raccolta differenziata e alla fase di trattamento stesso.
Complessivamente la filiera di raccolta, trattamento ed avvio a recupero dei materiali, in virtù del mancato sfruttamento di nuove risorse naturali per produrre materiali da immettere nel mercato, comporta – a parere del proponente - un effetto positivo di riduzione delle emissioni di CO_2 nell'ambiente.

7.9 - Aspetti conclusivi

L'intero processo non prevede l'impiego di materie prime da aggiungere nelle fasi di trattamento: la semplice combinazione di azione termica ed azione meccanica nell'autoclave permette la completa sanificazione ed asciugatura del materiale, mentre l'azione meccanica del trommel consente la separazione dei due materiali costituenti il rifiuto per il loro definitivo avvio alle due filiere del recupero di materia.
Una materia prima viene, invece, impiegata nel sistema di nebulizzazione installato sul nastro trasportatore che raccoglie i rifiuti in ingresso e li convoglia nella camera di stoccaggio.
Tale prodotto è costituito da una sostanza liquida igienizzante/profumante prodotta da una ditta di Limena (PD) da utilizzarsi in soluzione acquosa secondo dosaggi e precauzioni prestabiliti.

Tutto quanto premesso e argomentato

La C.T.R.A.

vista l'istanza presentata e la documentazione agli atti che si intende qui richiamata;
vista la documentazione allegata, l'istruttoria, le istanze ed i pareri espressi in sede istruttoria e le vigenti norme in materia ed in particolare, il documento consegnato dal Comune di Vedelago su cui è stata fatta una presa d'atto con le seguenti precisazioni:

- il primo punto delle richieste di prescrizione non può essere approfondito in sede di CTRA;
- con riferimento al punto 6, è più opportuno che, in caso di segnalazione di emissioni odorose, il Comune proceda ad una preventiva verifica sul luogo e ad una eventuale successiva richiesta di intervento;

ALLEGATO

ALLA DGR N. del

Il vapore fornito all'autoclave garantisce livelli di temperatura e pressione consoni a consentire la sanificazione e asciugatura del rifiuto. In uscita dall'autoclave si hanno due linee di vapore esausto: una contiene principalmente condensa "di non contatto" (15% vapore, 85% acqua) a 7 atmosfere, l'altra contiene vapore "di contatto" proveniente dall'interno dell'autoclave.
La condensa di non contatto arriva ad un separatore, dove l'acqua viene separata dal vapore; l'acqua di non contatto viene, quindi, mandata alla caldaia per creare nuovo vapore, mentre il vapore di non contatto, quasi alla pressione di alimentazione, viene riportato a 7 atmosfere utilizzando un ri-compressore di vapore.
Tale vapore, unito al vapore proveniente dalla caldaia, viene utilizzato nei tubi di non contatto nell'autoclave. Il vapore di contatto in uscita dall'autoclave è di bassa qualità ed è condensato tramite uno scambiatore di calore raffreddato ad aria. Una parte della condensa viene utilizzata per compensare la depressurizzazione della caldaia, per la regolazione del pH nella caldaia stessa e per il reintegro nella caldaia stessa per la produzione di nuovo vapore per il ciclo successivo. La gran parte del vapore condensato viene stoccato in serbatoio dedicato al fine di verificarne la qualità. Tale acqua viene gestita come rifiuto ed avviata ad idoneo impianto di depurazione autorizzato.
Durante il periodo sperimentale la ditta intende avviare valutazioni in ordine alla possibilità di adottare soluzioni alternative per la gestione dell'acqua da condensazione del vapore di contatto.

7.5 - Bilancio di massa

Il sistema garantisce il trattamento di circa 1000 kg/h di pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici in ingresso, per un totale annuo di circa 1500 tonnellate. Il bilancio di massa complessivo è il seguente:

Flusso		U.M.	Quantità
ENTRATA			
Materiale da trattare		t/anno	1.500
Metano		mc/anno	59.250
Acqua di raffreddamento		t/anno	37
Vapore di contatto		t/anno	1.200
USCITA			
Plastica PP/PE		t/anno	265
Fibra con sorbente secca		t/anno	510
Umidità residua nella fibra (%)		t/anno	92
Acqua da avviare a depurazione		t/anno	633
Evaporazione acqua di processo		t/anno	37
Vapore di contatto		t/anno	1.200
Emissioni in atmosfera da caldaia	Materiale particellare	t/anno	0,0084
	Diossido di zolfo	t/anno	0,0007
	Composti organici volatili	t/anno	0,0060
	Idrocarburi (espressi come CH4)	t/anno	0,0025
	Ossidi di azoto	t/anno	0,1100
	Monossido di carbonio	t/anno	0,0924
	Biossido di carbonio	t/anno	131,9491

7.6 - Controlli di processo

L'impianto, composto da sistema di stoccaggio ed alimentazione del rifiuto, autoclave, caldaia, separatore rotante, nastri trasportatori, sistemi di trattamento acqua ed aria, è comandato e controllato da un PLC che misura ed elabora tutti i parametri essenziali al funzionamento (temperature, pressioni, tempi di residenza, etc.), comandando gli attuatori, in modo che il sistema assolva al compito per cui è stato progettato.
Esso permette, inoltre, di avere a disposizione sul quadro generale di comando tutti i dati di funzionamento per poter controllare agevolmente ed efficacemente il processo di lavoro.

ALLEGATO
ALLA DGR N. del

- in merito al punto 8, si invita a tenere conto che trattasi di impianto sperimentale e che è opportuno prescrivere come al termine della sperimentazione, nella relazione finale, debba essere dato riscontro specifico al tema degli eventuali pericoli di contaminazione con agenti patogeni;
- la richiesta n. 9 non risulta attuabile in considerazione della durata annuale della sperimentazione.

valutato l'argomento nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, urbanistici, giuridico - amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;
accertato che le scelte e considerazioni prospettate con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra considerazione;
previa ampia discussione e all'unanimità di tutti i partecipanti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta contenuta nell'istanza presentata dalla Ditta Centro Riciclo Vedelago s.r.l. in data 4 maggio 2012 e relativa alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale da installare presso lo stabilimento in Comune di Vedelago (TV) per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili provenienti da raccolta differenziata e costituiti da pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici. Art. 211del D. Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. In caso di sospensione dell'attività svolta nello stabilimento anche la sperimentazione dovrà essere immediatamente interrotta e dell'accaduto data immediata comunicazione alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Vedelago e al Dipartimento ARPAV provinciale di Treviso. La ripresa dell'attività sperimentale potrà essere fatta solo a seguito della normale ripresa dell'esercizio dell'impianto.

2. La ditta dovrà comunicare, con un preavviso di almeno 15 giorni, a Provincia di Treviso ed ARPAV-DAP di Treviso l'avvio dell'attività sperimentale in questione.

3. La sperimentazione dovrà iniziare entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione e durare complessivamente non più di un anno, salvo motivate proroghe; la potenzialità dell'impianto, inoltre, non potrà mai superare le 5 tonnellate al giorno.

4. Nell'ambito della sperimentazione dovranno essere valutati e, se del caso, opportunamente mitigati gli impatti che il processo di recupero genera sull'ambiente con particolare riferimento a possibili effetti odorigeni su bersagli prossimi allo stabilimento, valutando anche gli incondesabili prodotti dai processi effettuati in autoclave.

5. I risultati conseguiti con la sperimentazione, dovranno essere supportati e convalidati da specifiche prove analitiche effettuate da un laboratorio tese a quantificare e valutare la reale efficacia del sistema di recupero di materiale proposto.

6. Al termine della sperimentazione dovrà essere predisposta una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell'impianto, da comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso, al Comune di Vedelago e al Dipartimento ARPAV provinciale di Treviso.

7. Le emissioni derivanti dal funzionamento della caldaia dovranno essere convogliate e rilasciate tramite un camino di altezza adeguata ossia 1,5 metri superiore agli edifici più alti limitrofi.

8. Con riferimento agli aspetti valutati dal proponete nella relazione di compatibilità ambientale ex art. 22 comma 4 della L. R. 3/2000, è necessario che la ditta presti particolare attenzione in fase gestionale alle operazioni di travaso dei rifiuti dal mezzo di raccolta al nastro trasportatore contenendo quanto più possibile gli odori e limitando il tempo di permanenza dei rifiuti in sistemi non confinati.

PARERE n. 341
DGRA DEL 28/08/2012

ALLEGATO A

ALLA DGR N. del

9. Sia predisposta secondo quanto previsto dalla direttiva ARPAV del 2008 la valutazione di impatto acustico previsionale che rispetti il piano di zonizzazione acustica.

***

ELENCO ELABORATI

N°	PROT. N.	DEL	ELAB.	TITOLO
1	-	4/05/2012	Nota Centro Riciclo Vedelago srl e relazione tecnico descrittiva	Oggetto: Centro Riciclo Vedelago s.r.l. – Richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di un impianto sperimentale per il trattamento ed il recupero di rifiuti urbani e assimilabili da raccolta differenziata (pannolini, pannoloni ed assorbenti igienici) presso lo stabilimento in Comune di Vedelago (TV).
2	-	4/05/2012	Allegato 1	Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti Centro Riciclo Vedelago s.r.l.
3	-	4/05/2012	Allegato 2	Certificazione integrata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 rilasciata da SQS
4	-	4/05/2012	Allegato 3	Certificazione integrata ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 rilasciata da IQNet
5	-	4/05/2012	Allegato 4	Evaluation Summary Report CIP-EIP-ECO-INNOVATION-2011, Proposal number 304440, Proposal acronym RECALL (Executive Agency for Competitiveness & Innovation)
6	-	4/05/2012	Allegato 5	Protocollo d'intesa con la società SAVNO s.r.l. Allegato 6 – Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi
7	-	4/05/2012	Allegato 6	Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi
8	-	4/05/2012	Allegato 7	Relazione Tecnica Calcolo Carico Incendio
9	-	4/05/2012	Allegato 8	Analisi ambientale della raccolta e riciclo di prodotti sanitari assorbenti (Ambiente Italia s.r.l.)
10	-	4/05/2012	Allegato 9	Analisi chimica relativa all'efficacia della sanificazione
11	-	4/05/2012	Allegato 10	Analisi chimica dell'acqua da condensazione del vapore di contatto
12	-	4/05/2012	Allegato 11	Scheda di sicurezza dell'agente igienizzante profumante
13	-	4/05/2012	Allegato 12	Schema a blocchi del processo
14	-	4/05/2012	Allegato 13	Schema a blocchi con bilancio di massa
15	-	4/05/2012	Tavola 1	Estratto di P.R.G., estratto catastale, estratto da carte tecniche
16	-	4/05/2012	Tavola 2	Planimetria generale – Stato di fatto
17	-	4/05/2012	Tavola 3	Planimetria generale - Progetto
18	-	4/05/2012	Tavola 4	Planimetria – Lay-out dell'impianto
19	-	4/05/2012	Tavola 5	Prospetti e sezioni di progetto
20	-	4/05/2012	Tavola 6	Planimetria generale – Schema smaltimento acque
21	-	4/05/2012	Tavola 7	Particolari costruttivi – Vasche di smaltimento acque
22	-	26/06/2012	-	Dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR. 3137 del 10 Ottobre 2012
23	-	26/06/2012	-	Verbale incontro tecnico con VINCA
24	-	26/06/2012	Nota Centro Riciclo Vedelago srl	Dichiarazione conformità della sperimentazione all'art. 211 del D. Lgs. 152/2006
25	-	27/06/2012	Nota Centro Riciclo Vedelago srl	Precisazioni relative agli obiettivi della sperimentazione

10

PARERE n. 3810

OTTA DEL 28/06/2012

89

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1772 del 28 agosto 2012

Impianti Agno Srl - Riattivazione dell'impianto idroelettrico "Marchesini" - Comune di localizzazione: Valdagno (VI) - Approvato con DGR n. 1461 del 13/09/2011, integrazione del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 319 del 23/06/2011, approvazione delle modifiche progettuali ed autorizzazione all'esercizio (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 23 della L.R. n. 10/1999, D.Lgs. n. 387/2003, DM 10/09/10, DGR n. 1000/2004, DGR n. 2100/2011 e DGR n. 253/2012).

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano modifiche progettuali all'intervento già autorizzato con Dgr n. 1461 del 13/09/2011 e si rilascia contestualmente l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto idroelettrico "Marchesini" nel territorio del Comune di Valdagno (VI).

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 04/02/2008 è stato presentata presso la Regione del Veneto- U.C. V.I.A., dalla ditta proponente Impianti Agno S.r.l. domanda di procedura di Valutazione Impatto Ambientale ed autorizzazione ai sensi degli artt. 26 e 45 del D.Lgs. 152/06, per i lavori di riattivazione dell'impianto idroelettrico Marchesini.

L'intervento è stato approvato con Dgr n. 1461 del 13/09/2011, per mezzo della quale la Giunta Regionale ha recepito il parere n. 319 del 23/06/2011, favorevole alla compatibilità ambientale con approvazione ed autorizzazione alla realizzazione dell'intervento in progetto, espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della Dgr 1000/2004.

Il parere n. 319 del 23/06/2011 non conteneva l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto idroelettrico, in quanto non era presente l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto interrato di connessione dell'impianto idroelettrico alla rete Enel, poiché quest'ultima autorizzazione, secondo gli accordi tra il Proponente ed Enel S.p.a., avrebbe dovuto essere acquisita direttamente da Enel S.p.A.

Successivamente, il gestore Enel S.p.a. ha invece richiesto che fosse la ditta Impianti Agno S.r.l. a farsi carico dell'iter di autorizzazione alla costruzione e di esercizio dell'elettrodotto, motivo per cui il proponente, con nota n. 72147/63.00 acquisita in data 14/02/2012, ha chiesto l'integrazione del parere n. 319 del 23/06/2011 ai fini dell'approvazione alla costruzione dell'elettrodotto interrato di collegamento della centrale con la cabina Enel, denominata Danese e rilascio contestuale dell'autorizzazione all'esercizio.

In data 14/02/2012 è stato presentata dalla ditta proponente Impianti Agno S.r.l. presso la Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/03 per i lavori di riattivazione dell'impianto idroelettrico Marchesini, acquisita agli atti con prot. n. 72147/63.00.

In seguito, la ditta proponente ha prodotto integrazioni, acquisite agli atti in data 16/04/2012 con prot. n. 178918/63.00.

La Direzione Difesa del Suolo con nota prot. n. 63.01.57 E 410.011 in data 11/04/2012 ha comunicato che, non essendo previsti espropri non risultava necessario attivare la relativa procedura di competenza della Direzione.

È stata conseguentemente attivata la procedura, ai sensi del DLgs 387/03, del DM 10/09/10, della Dgr n. 1000/04 e della Dgr n. 2100/11, presso la Commissione Regionale V.I.A., al fine di integrare il precedente parere n. 319 del 23/06/2011 ed autorizzare la costruzione dell'elettrodotto interrato di collegamento della centrale con la cabina Enel, denominata Danese, rilasciando contestualmente l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto idroelettrico e dell'elettrodotto di connessione dell'impianto con la rete Enel.

Successivamente, con nota prot. n. 281487 del 18/06/2012 acquisita dagli Uffici V.I.A. in data 26/06/2012, l'U.P. Genio civile di Belluno ha trasmesso il parere idraulico favorevole al piano di dismissione relativo all'impianto in oggetto, espresso ai sensi della Dgr. 253/2012 con il voto n. 151 della C.T.R.D. del 7/06/2012.

In data 06/06/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso in merito alla procedura in oggetto il parere n. 358 favorevole con prescrizioni, integrando il parere n. 319 del 23/06/2011, approvando le modifiche progettuali rispetto a quanto approvato dalla citata Dgr n. 1461 del 13/09/2011 ed autorizzando contestualmente l'esercizio dell'impianto idroelettrico.

Successivamente gli Uffici VIA hanno acquisito, con prot. n. 212807 del 6/07/2012, il parere favorevole all'intervento espresso dalla competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

In data 10/07/2012 gli Uffici VIA hanno altresì acquisito con prot.n. 228569 il nulla osta all'intervento rilasciato dal Ministero delle Sviluppo Economico.

L'acquisizione di detti pareri risulta prodromica al rilascio del presente provvedimento.

Il citato parere, Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è rilasciato, così come previsto, ai sensi del DLgs 152/2006, del D.Lgs 387/2003, D.M. 10/09/2010, Dgr n. 1000/2004, Dgr n. 2100/2011 e della Dgr 253/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.Lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visti il D.Lgs 387/2003 ed il DM 10/09/2010;

Vista la Dgr n. 1000/2004;

Vista la Dgr n. 2100/2011;

Vista la Dgr n. 253/2012;

Vista la Dgr n. 1461 del 13/09/2011, che ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale e autorizzato il progetto, recependo il Parere n. 319 del 23/06/2011espresso dalla Commissione Regionale V.I.A.;

Visto il parere n. 358 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. in data 06/06/2012, Allegato A del presente provvedimento;

Visto il parere idraulico favorevole al piano di dismissione relativo all'impianto in oggetto, espresso ai sensi della Dgr. 253/2012 dall'U.P. Genio civile di Belluno con il voto n. 106/2012 della C.T.R.D. del 14/05/2012;

Visto il parere favorevole prot. n. 0005336 espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed acquisito dagli Uffici VIA con prot. n. 212807 in data 06/07/2012;

Visto il nulla osta alla realizzazione dell'opera rilasciato dal Ministero delle Sviluppo Economico ed acquisito agli atti in data 10/07/2012 con prot. n. 228569;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 358 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 6/06/2012, Allegato A del presente provvedimento, ai fini dell'approvazione delle modifiche progettuali e del rilascio alla Impianti Agno S.r.L. dell'autorizzazione all'esercizio per l'impianto idroelettrico "Marchesini" nel territorio del Comune di Valdagno (VI), già approvato con Dgr n. 1461 del 13/09/2011;
2. di autorizzare la società Impianti Agno S.r.L., con sede in Valdagno (VI), Via Z.I. Piana, 2/B, all'esercizio dell'impianto idroelettrico "Marchesini" nel territorio del Comune di Valdagno (VI), subordinatamente alle prescrizioni contenute nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di recepire il parere idraulico favorevole al piano di dismissione relativo all'impianto in oggetto, espresso ai sensi della Dgr. 253/2012 dall'U.P. Genio civile di Belluno con il voto n. 106/2012 della C.T.R.D. del 14/05/2012;
4. di recepire il parere favorevole prot. n. 0005336 espresso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed acquisito dagli Uffici VIA con prot. n. 212807 in data 06/07/2012;
5. di prendere atto del nulla osta alla realizzazione dell'opera rilasciato dal Ministero delle Sviluppo Economico ed acquisito agli atti in data 10/07/2012 con prot. n. 228569;
6. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. 387/2003 e della Dgr 1000/2004, la presente autorizzazione costituisce titolo a realizzare le modifiche progettuali ed esercire l'impianto in conformità alla documentazione progettuale ed amministrativa presentata dal proponente ed acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 06/02/2012 con prot. n. 72041/63.01.07;
7. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
8. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
9. di incaricare l'Unità di Progetto Genio civile di Vicenza di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato e di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza;
10. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
11. di trasmettere il presente provvedimento alla Impianti Agno S.r.l, con sede in Valdagno (VI), Via Z.I. Piana, 2/B, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, ai Comuni di Valdagno (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'Unità di Progetto Genio civile di Vicenza, al Ministero delle Sviluppo Economico, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
14. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1773 del 28 agosto 2012

Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Fornire un insieme di indicazioni operative per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizione sia nel luogo di produzione, sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

I rifiuti speciali - pericolosi o meno - annualmente prodotti in Regione Veneto in corrispondenza di cantieri ove sono effettuate attività di costruzione e demolizione costituiscono un'elevata percentuale dei quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti.

Una loro corretta gestione fin dalla fase di produzione costituisce quindi elemento chiave per consentire il rispetto della gerarchia comunitaria in tema di rifiuti, garantendo la riduzione della produzione dei rifiuti e l'ottimizzazione del recupero di materiali.

Data la valenza ambientale dell'argomento e la sua specificità si è proceduto a costituire un tavolo di lavoro cui hanno partecipato rappresentanti di URPV, ARPAV, Confindustria e Regione Veneto con l'obiettivo di approfondire i relativi aspetti di tipo gestionale e di individuare, ove compatibili con la disciplina di settore, eventuali semplificazioni procedurali.

Dall'attività del succitato tavolo tecnico è scaturito il documento "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" riportato in Allegato A al presente provvedimento.

Il Documento affronta in modo unitario - per la prima volta in ambito regionale - i vari aspetti connessi con la produzione e la gestione di tali rifiuti, sia nel luogo di produzione (cantiere), sia negli impianti - fissi e mobili, operanti con autorizzazione ordinaria o in regime semplificato - in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

Particolare risalto assume l'incentivazione della cosiddetta "demolizione selettiva" quale soluzione più efficace per ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti e per favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.lgs. 03.04.2006, n. 152;

Vista la L.R. 21.01.2000, n. 3;

delibera

1. Di approvare il presente provvedimento inteso a disciplinare le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, secondo i criteri specificati nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
2. Di trasmettere copia integrale della presente DGR alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale;
3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
4. Avverso al presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 1773 del 28 agosto 2012 pag. 1/27

MODALITA' OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Sommario

1 Scopo e campo di applicazione 4

2 Definizioni 4

3 Inquadramento normativo 4

4 I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione 5

5 La gestione dei rifiuti nel cantiere 6

6 La demolizione selettiva 7

6.1 Indagine preliminare della struttura da demolire 8

6.2 Attività preliminari alla demolizione 8

6.3 Demolizione della struttura 8

7 Gestione di particolari tipologie di rifiuti 8

7.1 Rimozione di materiali con presenza di amianto 9

7.2 Presenza di serbatoi interrati 9

7.3 Presenza di pavimentazioni in asfalto 9

7.4 Presenza di guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi 10

7.5 Presenza di impianti contenenti PCB (trasformatori, interruttori, ecc.) 10

7.6 Rimozione e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati presso il sito 10

7.7 Rimozione e avvio a recupero/smaltimento rifiuti rimossi dalla struttura 11

8 Soggetti coinvolti e competenze specifiche. 11

9 La valorizzazione delle componenti riutilizzabili 12

10 La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere. 13

11 Analisi dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte del produttore 14

12 Gli impianti di recupero dei rifiuti da C&D 16

12.1 Il quadro normativo 16

12.2 Layout e schema funzionale – Aspetti tecnologici 17

12.3 Gli aspetti gestionali 18

12.4 Le procedure di accettazione del rifiuto 18

12.5 Le dotazioni per la mitigazione ambientale 19

13 Campionamento dei rifiuti in ingresso 20

14 I prodotti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione 21

14.1 Caratteristiche ambientali e di qualità dei prodotti 21

14.2 Caratteristiche prestazionali dei prodotti 21

14.3 Frequenza delle prove per i prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione *22*

14.4 Gestione delle non conformità dei lotti *22*

14.5 Riduzione del numero dei prelievi per gli impianti di recupero a prodotto costante *22*

Allefato A1 ..... **24**

Tabella: Elenco esemplificativo non esaustivo dei possibili rifiuti prodotti durante l'attività di costruzione e demolizione 24

Allegato A 2 ..... **26**

Modello di Dichiarazione del produttore dei rifiuti da costruzione e/o demolizione. 26

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente documento si propone di fornire un insieme di indicazioni gestionali e normative per una migliore gestione delle problematiche legate alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel settore delle costruzioni e demolizione sia nel luogo di produzione (cantiere), sia negli impianti in cui questi vengono trasformati in nuovi prodotti.

Le relative modalità operative si applicano ai rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione, come sotto definiti, e agli impianti di recupero di tali rifiuti, fissi e mobili, operanti con autorizzazione ordinaria o in regime semplificato.

Non rientra nel campo di applicazione il riutilizzo, sempre nell'ambito di opere di costruzione, di componenti derivanti dallo smontaggio e dalla demolizione selettiva di fabbricati.

2 Definizioni

Ai fini della presente linea guida si intende per:

a) rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione:

1. rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, cui sono attribuiti i CER del capitolo 17;
2. rifiuti diversi, cui sono attribuiti CER diversi dai 17, che possono essere prodotti nelle normali attività di costruzione e demolizione (esempio, rifiuti da imballaggi);

b) sito di produzione:

area complessiva di intervento (individuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, da appositi titoli autorizzativi, ad es. permesso a costruire, DIA, autorizzazioni di opere) entro la quale si svolgono le attività che originano i rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione;

c) aggregato riciclato:

prodotto derivante dal recupero di rifiuti non pericolosi da operazioni di costruzione e demolizione conforme a quanto previsto dall'art. 1 della circolare del ministero dell'ambiente 15/7/2005, n. UL/2005/5205 e dotato di sistema di attestazione di conformità (marcatura CE) secondo le specifiche norme di riferimento applicabili in funzione dell'utilizzo (UNI EN 13242 e 12620);

d) lotto:

quantitativo di aggregato riciclato prodotto in condizioni omogenee e conforme alle note 3 riportate negli allegati alla circolare del ministero dell'ambiente 15/7/2005, n. UL/2005/5205.

3 Inquadramento normativo

La normativa di riferimento è costituita da:

a) Decreto Legislativo 2/4/2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
b) D.M. 5/2/1998 e successive modifiche e integrazioni;
c) Circolare Ministeriale 15/7/2005, n. UL/2005/5205.

4 I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione

I rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione sono codificati all'interno del Catalogo Europeo dei Rifiuti all'interno del capitolo 17 "*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compresi i terreni di bonifica)"* **.** Gli impianti di gestione di questa particolare tipologia di rifiuti possono inoltre trattare altri rifiuti, qualificati come "inerti" che attraverso un idoneo trattamento possono produrre nuove materie prime che possono sostituire materiali da costruzione di origine naturale.

La definizione di rifiuto inerte si evince dalla direttiva europea 1999/31/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 36/03, il quale definisce i rifiuti inerti come: *i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;*

Come evidenziato in figura 1, dalla ripartizione merceologica media dei rifiuti da cantiere emerge che il laterizio ed il calcestruzzo (armato e non) costituiscono 80% del totale. Il restante 20% è invece suddiviso tra gli imballaggi (metallo, carta) e il materiale proveniente dagli scavi (terra e rocce, asfalti).

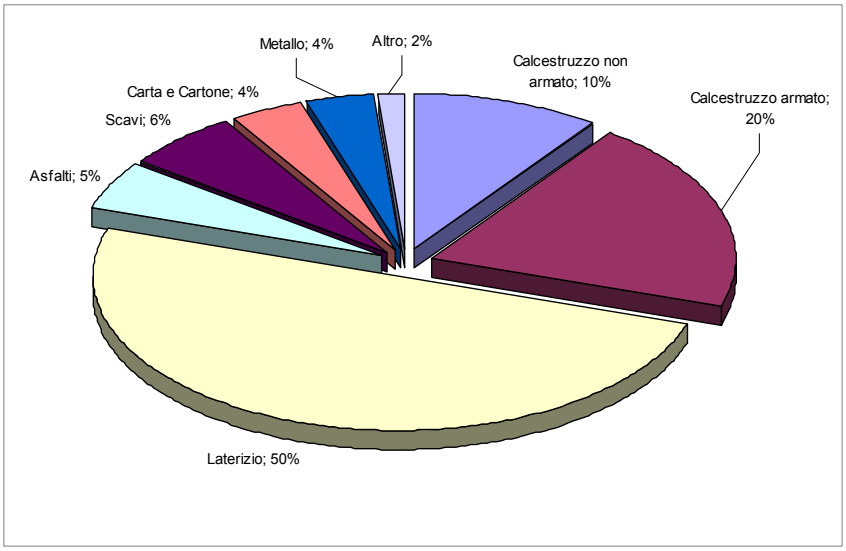

Fig. 1. Composizione merceologica media dei rifiuti da C&D.*(Fonte: Il mattone ritrovato – Prov. Bologna - 2004)*

Si segnala tuttavia come la composizione sia fortemente influenzata dalla tipologia di edificio e dalla sua epoca di costruzione.

Nella tabella in **allegato A1** sono elencati a titolo esemplificativo (non esaustivo) i rifiuti che possono essere prodotti in cantiere nell'ambito delle attività di costruzione e demolizione. Rimane inteso che eventuali altri rifiuti devono essere codificati secondo quanto previsto dall'allegato D al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

5 La gestione dei rifiuti nel cantiere

Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione e di renderne più efficace il recupero è opportuno procedere, come avviene anche in altri settori produttivi, ad una corretta programmazione e gestione del cantiere di costruzione e demolizione in modo da differenziare i rifiuti prodotti, suddividendoli per categorie omogenee fin dalla loro produzione e compatibilmente con le dimensioni del cantiere.

Nel corso delle attività di costruzione e demolizione possono essere prodotti rifiuti, quali ad esempio gli imballaggi, a cui deve essere attribuito un codice CER diverso da quelli afferenti alla famiglia dei codici 17.

Di norma il produttore del rifiuto e' l'impresa che svolge l'attività dalla quale derivano i rifiuti di costruzione e/o demolizione.

Tali rifiuti dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla disciplina sul deposito temporaneo presso il cantiere di produzione e avviati a recupero o smaltimento separatamente dagli altri rifiuti.

Nel caso di attività di demolizione la soluzione più efficace è quella di procedere attraverso operazioni di "*demolizione selettiva*" separando le varie tipologie di rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei impianti di conferimento.

Operando attraverso questi accorgimenti si possono perseguire due obiettivi fondamentali:

1. ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti.
2. favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.

6 La demolizione selettiva

La demolizione selettiva prevede un insieme di fasi operative di seguito schematizzate:

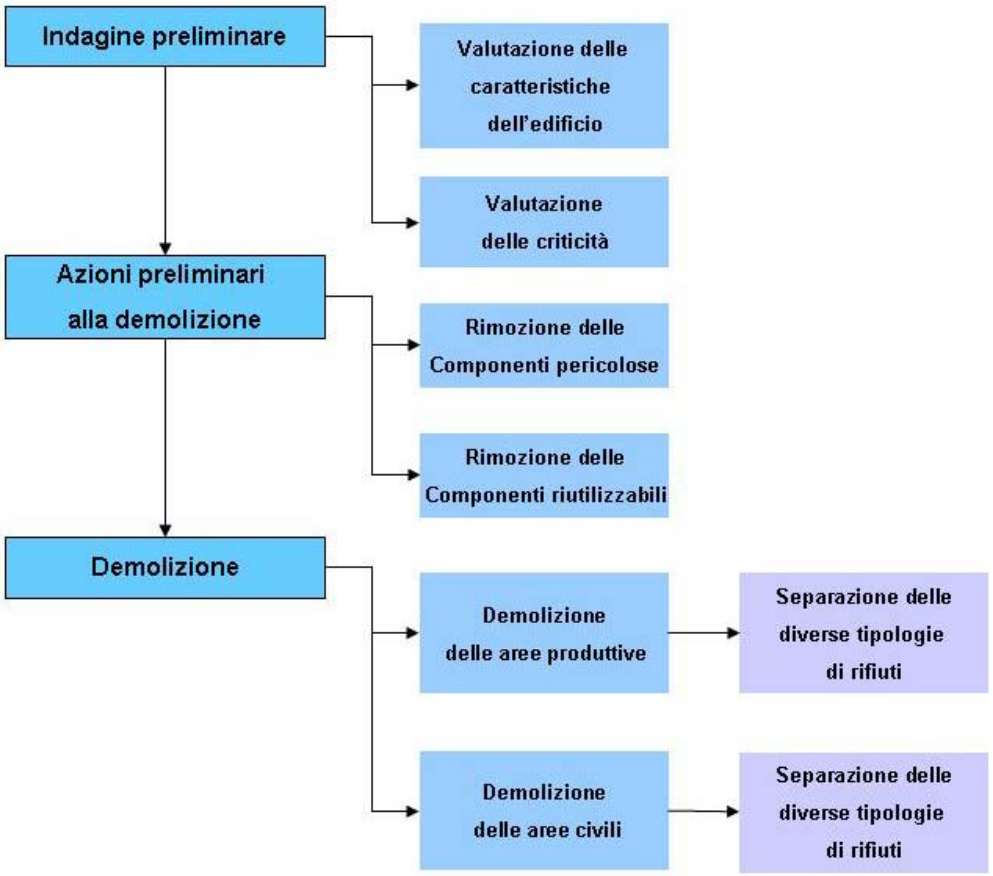

6.1 Indagine preliminare della struttura da demolire

Va eseguita un'indagine preliminare, in accordo con committente, progettisti, proprietà, ecc., al fine di valutare:

- la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
- le attività svolte nella struttura per verificare se e come abbiano influito sulle caratteristiche qualitative dei materiali oggetto di demolizione;
- caratteristiche del sito e dell'area circostante (ad esempio: spazi di accesso, vicinanza di abitazioni e di altri edifici, possibilità di movimentazione e deposito in cantiere, ecc.);
- la presenza di eventuali criticità causate ad esempio dalla presenza di amianto, cisterne interrate, condutture, impianti, rifiuti abbandonati pericolosi e non, ecc.

6.2 Attività preliminari alla demolizione

Prima di procedere alla demolizione delle strutture murarie e di fondazione si dovrà provvedere, operando con le modalità previste dalla normativa vigente, ad eseguire una serie di attività preliminari, che consentano di rimuovere dalla struttura le eventuali criticità. In particolare:

- bonifica dell'amianto;
- rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrate;
- rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti;

Inoltre possono essere rimosse le strutture presenti come ad esempio infissi, porte, strutture metalliche, ecc.

6.3 Demolizione della struttura

Completata l'attività di "smontaggio" si potrà procedere alla demolizione della struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti derivanti e invio degli stessi agli impianti di trattamento.

L'accumulo dei rifiuti prodotti deve essere effettuato per categorie omogenee (es. mattoni, mattonelle, cemento) attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER in modo tale da evitare, per quanto è possibile, cumuli di rifiuti misti.

Qualora nel corso dello svolgimento delle varie attività si dovesse ravvisare la presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.), l'impresa dovrà provvedere a gestire secondo la disciplina vigente le varie situazioni attuando le eventuali procedure di messa in sicurezza e comunicazione agli Enti che dovessero essere necessarie.

7 Gestione di particolari tipologie di rifiuti

Di seguito si riporta la descrizione delle modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti che possono essere prodotte nel corso dell'esecuzione di una demolizione selettiva.

7.1 Rimozione di materiali con presenza di amianto

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese che:

- sono iscritte alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m.);
- impiegano lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica dell'amianto in possesso dei titoli di abilitazione rilasciati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della Legge 27/3/1992, n. 257;
- rispettano le previsioni del titolo IX, capo III (*Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto*) del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro, conforme a quanto indicato nella DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, che deve essere inviato alla ULSS territorialmente competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica, almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori.

Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/1994 e nel Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.

È necessario che l'impresa che effettua l'intervento di rimozione documenti all'impresa che effettua la demolizione la corretta esecuzione dell'intervento.

7.2 Presenza di serbatoi interrati

Prima dell'avvio del cantiere, è opportuno investigare sull'eventuale presenza di serbatoi interrati, che potrebbero aver contenuto sostanze potenzialmente pericolose.

In tali casi è necessario adottare alcune importanti precauzioni, atte a prevenire successive complicazioni nella gestione del cantiere. Le cisterne, oltre a poter contenere residui di sostanze che potrebbero costituire un rifiuto pericoloso, potrebbero aver dato luogo a contaminazioni del terreno.

Va detto che non esiste una regolamentazione specifica a livello nazionale che disciplina la rimozione di serbatoi interrati, se non facendo riferimento alle norme generali che regolano la bonifica dei siti contaminati (D.Lgs. n. 152/06 Parte IV Tit. V).

Per tale attività si può fare riferimento alle procedure previste dalla Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 3964, inerente l'adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004.

7.3 Presenza di pavimentazioni in asfalto

Qualora fossero presenti pavimentazioni in asfalto, è opportuno che lo stesso venga rimosso in maniera selettiva e stoccato a parte rispetto agli altri rifiuti provenienti dalla demolizione.

In relazione al tipo di impianto cui il rifiuto è destinato può essere necessario effettuare una verifica di alcuni parametri, ad esempio idrocarburi policiclici aromatici (IPA), idrocarburi pesanti e leggeri in funzione delle prescrizioni autorizzative dell'impianto.

7.4 Presenza di guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi

Ai fini della demolizione selettiva, determinati materiali utilizzati come rivestimenti (es. guaine bituminose) e/o isolanti negli edifici (es. lana di vetro e lana di roccia) devono essere rimossi preventivamente alla demolizione della struttura per evitare di contaminare il rifiuto inerte della demolizione con rifiuti non idonei.

7.5 Presenza di impianti contenenti PCB (trasformatori, interruttori, ecc.)

Con il termine generico di PCB si intende una famiglia di composti chimici, classificati come sostanze pericolose, caratterizzate da forte persistenza nell'ambiente a causa della bioaccumulabilità lungo la catena alimentare. Ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999 si intende per PCB:

1) i policlorodifenili;
2) i policlorotrifenili;
3) il monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso (50 ppm).

In caso di contaminazione sia l'olio dielettrico che l'apparecchiatura sono da considerarsi pericolosi.

I PCB possono essere contenuti solitamente in unità impiantistiche datate, quali:

1. **Trasformatori elettrici**:
2. **Condensatori**
3. **Interruttori**
4. **Altri impianti** che prevedevano l'impiego di liquido idraulico e diatermico.

Se nel corso dei sopralluoghi preliminari e/o nel corso dei lavori dovesse essere identificata la presenza di impianti che potrebbero contenere PCB, questi andranno opportunamente segnalati alla direzione lavori e alla Committenza, che dovranno prendere provvedimenti idonei affinché essi vengano correttamente rimossi e smaltiti. L'eventuale presenza di PCB va accertata tramite l'esecuzione di specifiche analisi, eseguite in conformità a quanto stabilito dal DM 11/10/2001, da laboratori specializzati. In base all'analisi dovrà essere adottata la modalità di smaltimento più idonea, così come stabilito dalle specifiche normative.

7.6 Rimozione e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati presso il sito

In alcuni casi all'interno dell'edificio da demolire sono presenti rifiuti in stato di abbandono. Questi, prima di procedere alla demolizione, devono essere depositati e smaltiti in maniera opportuna, come illustrato al capitolo 10.

Particolare attenzione dovrà essere posta al deposito in condizioni di sicurezza dei rifiuti aventi caratteristiche di pericolo (a.e. oli minerali, batterie, frigoriferi, televisori, ecc) e al loro avvio agli impianti autorizzati.

7.7 Rimozione e avvio a recupero/smaltimento rifiuti rimossi dalla struttura

Una demolizione selettiva permette di ottenere rifiuti inerti omogenei, senza la presenza delle componenti che è stato possibile rimuovere nelle fasi preliminari.

I rifiuti ottenuti dalla demolizione andranno suddivisi in base alla categoria merceologica, adeguatamente depositati e avviati agli impianti di recupero/smaltimento.

8 Soggetti coinvolti e competenze specifiche.

La notevole variabilità delle condizioni nelle quali il cantiere si insedia, data dalle dimensioni dell'opera oggetto di demolizione/costruzione, dalla sua ubicazione e logistica, ha come conseguenza operativa una così ampia casistica da rendere di fatto impossibile una schematizzazione univoca. In linea generale è possibile affermare che la realizzazione della demolizione selettiva richiede un insieme di decisioni coerenti e coordinate da parte dei diversi soggetti coinvolti.

La presente guida propone a titolo esemplificativo un insieme di schematizzazioni idonee in prima battuta per cantieri fissi di grandi dimensioni (ad es. ospedali, complessi residenziali ecc.). Rimane inteso che per lavori di modesta entità (tipicamente la piccola edilizia privata) sono fatti salvi i principi generali pur a fronte di un modello decisionale/gestionale semplificato.

La tabella di seguito riportata individua una possibile suddivisione delle competenze:

Ripartizione delle competenze – Tabella esemplificativa

Ruolo	Decisione	Destinatario	Strumenti - Indicazioni
Committente	Definire in modo esplicito le modalità della demolizione nella fase di progettazione	Progettista	Definire nel disciplinare di incarico al progettista tra gli obiettivi la demolizione selettiva e la riduzione dei rifiuti
			Prescrizione della ricognizione dei materiali e componenti pericolosi presenti nell'edificio e la loro corretta rimozione
			Individuazione delle specifiche da inserire nel capitolato di appalto finalizzate a regolare la demolizione selettiva
			Redazione di elaborato preliminare che preveda: 1. Analisi delle dimensioni e delle caratteristiche costruttive dell'edificio che possano avere rilievo in fase di demolizione 2. Ubicazione dell'edificio in relazione alla presenza di vincoli ed alla presenza di impianti di recupero nelle vicinanze 3. individuazione della presenza di materiali pericolosi e relative indicazioni per la loro corretta rimozione 4. Individuazione dei materiali riutilizzabili 5. Individuazione delle diverse frazioni di rifiuti 6. Modalità di deposito in cantiere 7. Individuare le modalità di gestione delle terre e rocce da scavo
	Definire le modalità di esecuzione dei lavori nel capitolato di appalto e nel contratto	Impresa esecutrice dei lavori	Valutazione della possibilità di una demolizione selettiva (e qualora approvata, adottare gli accorgimenti idonei a renderla possibile)
			Sia raccomandata l'adozione delle possibili cautele per la riduzione della produzione di rifiuti
			Definire la gestione dei rifiuti prodotti dalle eventuali ditte subappaltatrici e delle opere collegate (rete elettrica, rete idraulica)

9 La valorizzazione delle componenti riutilizzabili

La demolizione selettiva prevede una fase specifica volta ad individuare i materiali e i componenti edilizi dismessi che possono essere riutilizzati.

Gli elementi selezionati, superata la verifica atta a valutare il loro possibile reimpiego, sono esclusi dal regime dei rifiuti e considerati come un qualunque altro materiale da costruzione e come tale deve essere gestito. Ne consegue che l'elemento riusabile dovrà essere smontato in modo da preservarne le prestazioni residue o il valore estetico artistico evitando movimentazioni e accumuli alla rinfusa.

Tale pratica viene applicata da tempo in modo particolare per la valorizzazione di quegli elementi che possono avere un pregio estetico/storico ed è un caso tipico per gli elementi edilizi che possono essere "smontati" in modo modulare, restando integri: elementi strutturali in legno o metallo, mattoni o blocchi in pietra, tegole, coppi, tavelle, gradini, soglie. Il loro riutilizzo all'interno dell'attività di costruzione può anche prevedere un minore impegno prestazionale o un fine estetico.

La tabella seguente contiene un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di possibili materiali riutilizzabili:

Componente
Trave in legno, tavolato in legno
Tavella in laterizio
Mattone in laterizio
Concio in pietra naturale
Travi metalliche
Coppi, tegole, elementi in pietra
Scandole in legno
Comignoli in laterizio (monoblocco)
Canali di gronda
Piastrelle in ceramica
Elementi di pavimentazione in pietra
Listelli, listoni, assi, doghe in legno per pavimentazione e copertura
Caminetti in pietra naturale
Davanzali, soglie, gradini in pietra
Ante e scuri
Finestre e porte
Porte e portoni
Cancellate, ringhiere, parapetti, balaustre, inferriate
Sanitari
Rubinetteria
Corpi scaldanti

10 La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere.

Per *deposito temporaneo* si intende quanto previsto all'art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ovverosia "*il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:*

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Nel caso le attività di costruzione e demolizione siano effettuate da parte della ditta su infrastrutture pubbliche, oppure su infrastrutture a rete o degli impianti per l'erogazione di servizi di interesse pubblico, vanno inoltre considerate le indicazioni contenute all' art. 230 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" dello stesso decreto.

Si sottolinea come il deposito temporaneo preveda la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee: tale prescrizione va intesa come l'obbligo di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e di distinguere le diverse tipologie in modo da facilitare il successivo avvio a recupero.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti sull'ambiente provocati dai rifiuti

I residui derivanti dalla attività di costruzione e demolizione devono essere depositati conformemente alle indicazioni progettuali, in una area del cantiere appositamente predisposta (zona di deposito temporaneo).

Nel deposito temporaneo:

- devono essere rispettato il criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma;
- i rifiuti devono essere tenuti distinti per tipologia (CER);
- deve essere posta una adeguata segnaletica con l'indicazione del rifiuto in deposito;

Si segnala infine che qualora i diversi rifiuti siano avviati presso l'impianto di gestione attraverso un unico trasporto, questo dovrà essere effettuato in modo da tener distinte le diverse tipologie di rifiuti, suddivisi per codice CER, e ognuno dovrà essere accompagnato dal rispettivo formulario di identificazione.

I materiali e gli elementi riusabili devono essere depositati con le stesse cautele che si adotterebbero per i materiali nuovi, curando di porli al riparo dalle intemperie e di proteggerli da urti che potrebbero danneggiarli e tenendoli per quanto possibile separati dai rifiuti.

Le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti ai sensi della normativa vigente) e i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate separatamente anche sul suolo in terra battuta, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni da acque meteoriche.
Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.

Deposito temporaneo: criteri gestionali minimi
Individuazione di un'area del cantiere appositamente preposta, dotata di segnaletica (ad esempio il simbolo di rifiuto: R nera in campo giallo, segnaletica relativa alla presenza di rifiuto pericoloso).
Scelta da parte del produttore del rifiuto di avvalersi del criterio temporale o quantitativo.
Suddivisione in categorie omogenee (CER) evitando la commistione di rifiuti incompatibili tra loro.
Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i rifiuti in un'area coperta (se disponibile) o proteggerli dall'azione delle intemperie ponendoli in cassoni chiusi o coprendoli con teli impermeabili.

11 Analisi dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte del produttore

Il produttore del rifiuto è tenuto alla sua corretta classificazione e codifica, anche al fine di conferirlo ad un soggetto autorizzato al trasporto e al trattamento.
Le analisi di accertamento della pericolosità del rifiuto in linea generale non vanno effettuate nei casi in cui il CER non preveda codici a specchio, poiché le opportune valutazioni sono state svolte dalla Commissione Europea durante la stesura dell'Elenco dei CER. Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) i rifiuti sono comunque sottoposti ad analisi.
Per le attività di demolizione, nei casi in cui sono previsti codici a specchio, l'obbligo di effettuare le analisi da parte del produttore dei rifiuti va differenziato a seconda che il rifiuto si generi:

1) demolizione selettiva

2) demolizione non selettiva.

1) Qualora la demolizione sia eseguita con **modalità selettiva** e riguardi:

   a. **fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo** (ad es. uffici, mense, magazzini): non vi è necessità di effettuazione di analisi per

l'attribuzione del CER, anche se a specchio, qualora si attesti preventivamente che le aree da demolire non presentano alcuna delle casistiche o criticità descritte nel capitolo dedicato alla demolizione selettiva (cap.6). Tale attestazione dovrà contenere le informazioni riportate nell'**allegato A2**. Al rifiuto ottenuto dalla demolizione selettiva delle strutture in muratura o calcestruzzo, nel caso ricorrano le condizioni sopraddette, verrà attribuito il codice CER 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*" senza verifiche analitiche.

Qualora invece non sia possibile attestare preventivamente che non ricorra alcuna delle condizioni descritte al capitolo 6, gli eventuali rifiuti classificabili con codice a specchio dovranno essere sottoposti ad analisi per i parametri correlabili alle specifiche sostanze pericolose potenzialmente presenti. Trattandosi di rifiuti che si possono considerare omogenei, le analisi dovranno essere effettuate su una massa di rifiuti sufficientemente significativa ai fini della rappresentatività dei rifiuti che saranno prodotti (tale analisi andrà ripetuta ogni massimo 3000 mc di rifiuto prodotto).

b. **fabbricati artigianali o industriali**: per l'attribuzione del CER andranno effettuate le analisi. Trattandosi di rifiuti che si possono considerare omogenei, le analisi dovranno essere effettuate su una massa di rifiuti sufficientemente significativa ai fini della rappresentatività dei rifiuti che saranno prodotti (tale analisi andrà ripetuta ogni massimo 3000 mc di rifiuto prodotto).

La dimostrazione che la demolizione è stata condotta con modalità selettiva è effettuata predisponendo un'apposita dichiarazione (allegato 2) resa dal titolare dell'impresa che effettua la demolizione.

2) Qualora la demolizione sia eseguita con **modalità non selettiva**: dovranno essere effettuate le analisi a prescindere dalle destinazioni d'uso del fabbricato o di porzione dello stesso. Trattandosi di rifiuti che non si possono considerare omogenei, la totalità dei rifiuti prodotti dovrà essere caratterizzata analiticamente per partite di volume massimo pari a 500 m^3 (il campionamento andrà eseguito sull'intero volume di rifiuti da caratterizzare).

Nei **casi 1.b e 2**, al fine di individuare le eventuali sostanze pericolose presenti, dovrà essere valutato un profilo chimico individuato sulla base delle informazioni raccolte in merito all'utilizzo pregresso dell'immobile oggetto di demolizione. Nel caso di demolizione non selettiva, il profilo chimico minimo richiesto deve essere comunque valutato in funzione della tipologia dell'edificio e potrebbe prevedere delle analisi sui seguenti parametri:

- pH
- Piombo
- Nichel
- Rame

- Cromo totale
- Cromo VI
- Mercurio
- Arsenico
- Cadmio
- Zinco
- Cianuri
- Idrocarburi pesanti C > 12
- IPA
- PCB

Inoltre deve essere dimostrato che il rifiuto da costruzione e demolizione sia privo di amianto. Tale dimostrazione viene effettuata predisponendo un'apposita dichiarazione (allegato 2) con la quale il titolare dell'impresa che effettua la demolizione attesta che l'amianto è assente o è stato rimosso secondo le previsioni dei punti 6 e 7 della presente Linea Guida. In carenza di tale dichiarazione l'assenza di amianto deve essere dimostrata attraverso apposite analisi.

12 Gli impianti di recupero dei rifiuti da C&D

Negli impianti di recupero, i rifiuti inerti sia da costruzione e demolizione sia provenienti da altre attività, sono triturati e preparati per essere utilizzati nel settore edilizio. Nel presente capitolo sono presentate, a mero titolo esemplificativo, delle schematizzazioni e layout impiantistici.

12.1 Il quadro normativo

Analogamente alle altre tipologie di attività, il recupero inerti deve essere autorizzato dalla regione o provincia territorialmente competenti. L'autorizzazione ordinaria deve essere chiesta ai sensi delle disposizioni previste al capo IV, art 208 *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"*. Gli impianti che intendono operare in regime semplificato devono invece fare riferimento al capo V art. 214 *"Determinazione della attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"* della parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e in particolare a quanto disposto dal DM 5/2/98 e ss.mm.ii.: oltre a quanto disposto dall'All.1, sub allegato 1, possono altresì essere considerate le indicazioni tecniche fornite dall'All. 5 circa la gestione degli impianti e i presidi ambientali che devono essere presenti negli impianti di recupero al fine di garantire un elevato grado di tutela ambientale e della salute degli operatori. Esistono inoltre alcune delibere regionali inerenti le richieste di autorizzazione al trattamento rifiuti e di iscrizione al registro delle comunicazioni.

12.2 Layout e schema funzionale – Aspetti tecnologici

Lo schema a blocchi del funzionamento del processo prevede diverse fasi operative principali.

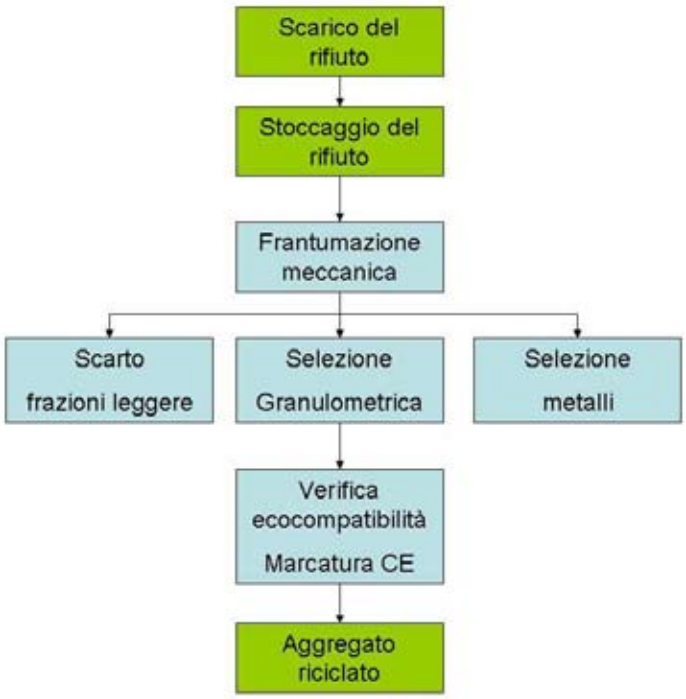

Le dotazioni tecnologiche generalmente in uso presso gli impianti di recupero dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione sono mutuate dalle tecnologie in uso per le escavazioni minerarie e per la produzione di minerali.

Gli impianti sono divisibili in due macrocategorie:

- Impianti fissi
- Impianti mobili

Gli impianti fissi si caratterizzano per la maggiore complessità, legata alla contemporanea presenza di diversi sistemi di macinazione in grado di produrre granulometrie diverse di materiale. Gli impianti fissi sono in genere dotati di sistemi di trasporto su nastro delle diverse frazioni verso aree definite dell'impianto.

Sia per gli impianti autorizzati ai sensi art. 208 che quelli legittimati ai sensi art. 216, il lay out dell'impianto dovrà evidenziare le modalità gestionali delle aree di stoccaggio. La planimetria dell'insediamento deve precisare, per ciascuna area, dimensioni / volumetrie / quantitativi (espressi in m³ e tonnellate) dei materiali (Rifiuti / M.P.S.) ivi stoccati e le modalità' con cui questo avviene, in conformità alla capacità massima di stoccaggio dichiarata.

Per quanto riguarda l'organizzazione dell'impianto, il lay out deve individuare:

- **rifiuti**, distinti tra quelli in ingresso all'impianto e quelli prodotti dall'attività;
- **lavorato in attesa di caratterizzazione** prima della loro definitiva qualifica di M.P.S. (a tal fine all'interno dell'impianto dovrà essere individuata una specifica area da destinare a tali verifiche

aventi dimensioni tali da poter stoccare un quantitativo di materiale almeno pari alle dimensioni del lotto di materiale sottoposto a verifica dei rerequisiti (max 3.000 m^3));

- **materie prime secondarie** qualificate come M.P.S. dopo caratterizzazione;
- le aree di collocazione delle attrezzature e dei macchinari utilizzati;
- le aree di manovra e (se presente) di carico / scarico;
- i punti di emissione / scarico.

12.3 Gli aspetti gestionali

Ogni fase è caratterizzata da un insieme di procedure e documenti atti a garantire l'efficacia del trattamento e la bontà del materiale riciclato prodotto. Ogni fase si suddivide in diverse attività specifiche: di seguito si riporta uno schema a titolo esemplificativo:

Fase	Obiettivo	Mezzo
Scarico del rifiuto	Verifica presenza rifiuti non idonei al trattamento	Verifica visiva allo scarico
Stoccaggio del rifiuto	Garantire una alimentazione costante al sistema di macinazione	Aree di stoccaggio del rifiuto in ingresso
Frantumazione meccanica	Riduzione a granulometria prestabilita	Mulino
Separazione metalli	Recupero dei metalli ferrosi e non	Elettrocalamita/Eddy current
Separazione frazione leggera	Eliminare materiali residuali quali legno e plastiche	Separatore balistico/aeraulico/flottazione
Separazione granulometrica	Selezione dimensionale	Vaglio

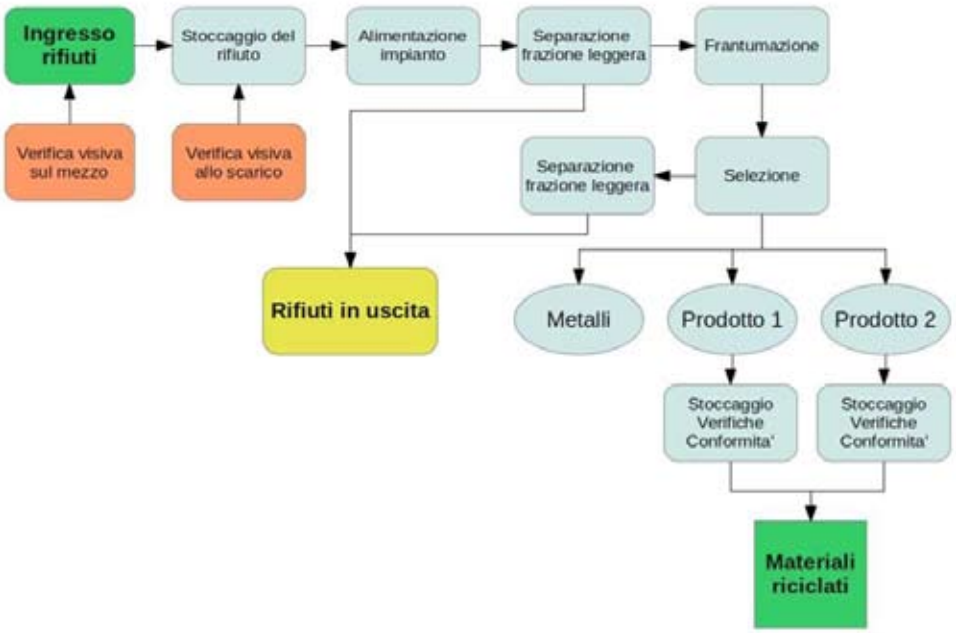

12.4 Le procedure di accettazione del rifiuto

Gli impianti di recupero devono dotarsi di opportune procedure di controllo in fase di accettazione.

Tali procedure devono prevedere almeno i seguenti contenuti minimi.

1. **Controlli di tipo amministrativo**
   - Responsabile dei controlli: Responsabile controlli in accettazione rifiuti in ingresso
   - Documenti di riferimento: FIR, Modulo di attestazione demolizione selettiva, certificazioni analitiche (se previste).
   - Controlli specifici:
     a. Verifica della corretta compilazione del formulario e della modulistica attestante la demolizione selettiva per i rifiuti da C&D.(se presente).
     b. Verifica autorizzazione trasportatore e compatibilità con autorizzazione/comunicazione impianto
     c. Verifica di corrispondenza codice CER ai codici autorizzati
     d. Verifica della presenza (se dovuta) delle certificazioni analitiche e compatibilità con l'autorizzazione/comunicazione dell'impianto
2. **Controlli di tipo qualitativo**
   - Responsabile dei controlli**:** Responsabile/addetto alla produzione/accettazione del carico
   - Controlli specifici:
     a. Scarico su area appositamente preposta, in attesa di controllo per il successivo avvio al recupero
     b. Controllo visivo dell'effettiva corrispondenza della tipologia di rifiuto rispetto a quanto indicato nel FIR. In modo particolare, in fase di scarico, va verificata l'assenza di amianto e di altri materiali non conformi nei rifiuti da C&D.
   - Gestione delle non conformità in fase di scarico:
     Qualora in fase di scarico si rilevassero delle non conformità rispetto a quanto specificato, si dovranno interrompere le operazioni e si provvederà a ricaricare sul mezzo quanto già scaricato. Si dovrà inoltre informare il responsabile accettazione per il respingimento del carico.

12.5 Le dotazioni per la mitigazione ambientale

Gli impatti ambientali degli impianti di recupero degli inerti sono correlati principalmente a due fattori:

- il rumore prodotto dalla fase di macinazione
- la produzione di polveri.

Per limitare tali problematiche si suggeriscono i seguenti accorgimenti tecnici:

Effetti di mitigazione	Soluzione proposta
Riduzione dell'impatto acustico – visivo	Realizzazione di terrapieni lungo il perimetro dell'area
Riduzione dell'impatto visivo e della dispersione eolica	Realizzazione di una fascia verde alberata lungo il perimetro
Contenimento della produzione di polveri	Utilizzo di sistemi di nebulizzazione di acqua lungo le corsie interne e sull'area di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e del materiale riciclato prodotto
Controllo delle acque meteoriche e di dilavamento	Realizzazione di piazzali impermeabilizzati nelle aree di stoccaggio con sistemi di recupero delle acque
Limitazione della produzione di polveri e imbrattamento delle strade di accesso	Presenza di un area preposta al lavaggio delle ruote dei mezzi

Le soluzioni illustrate fanno riferimento a quanto previsto dal D.M. 5/2/98 e ss.mm.ii.

Si ritiene che particolare attenzione debba essere posta al contenimento delle polveri attraverso lo stoccaggio dei rifiuti in aree confinate od attraverso un sistema di copertura.
Al tal proposito si ritiene che il sistema di copertura, difficilmente realizzabile per cumuli molto grandi, possa essere sostituito da un sistema di bagnatura con nebulizzatori fissi/mobili, in modo da limitare anche la formazione di polveri legate al transito dei mezzi d'opera.
Va inoltre evidenziato che le acque di percolazione prodotte dall'impianto di bagnatura devono essere captate ed avviate a trattamento: pertanto i rifiuti devono essere stoccati su piazzali impermeabilizzati e dotati di un apposito sistema di raccolta acque.
L'impermeabilizzazione delle aree dedicate allo stoccaggio potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di teli in materiale impermeabile coperti con uno strato compattato di materiale inerte.
L'effettivo grado di impermeabilità dovrà venire certificato da un tecnico abilitato.
Si ritiene inoltre opportuno che all'interno dell'area dell'impianto sia autorizzata un'area nella quale vengano depositati i rifiuti in ingresso che sono sottoposti a verifica analitica e/o in attesa degli esiti analitici. Analoga area potrà essere individuata per i lotti di materiale prodotti in attesa degli esiti analitici relativi alla marchiatura CE.

13 Campionamento dei rifiuti in ingresso

Il campionamento deve essere effettuato sui rifiuti tal quali; il campione dovrà essere ottenuto dall'unione di più di incrementi da determinarsi in funzione del volume del cumulo da campionare e della pezzatura del rifiuto.
Il laboratorio di analisi incaricato svolgere tale attività potrà fare riferimento a:

- UNI 10802: 2004 per i rifiuti
- procedura gestionale di campionamento del laboratorio incaricato.

Le operazioni di campionamento devono essere eseguite dai tecnici del laboratorio incaricato o dal personale operante presso l'impianto e adeguatamente formato secondo protocolli condivisi con il laboratorio.

14 I prodotti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione

I prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti inerti devono possedere le caratteristiche indicate ai seguenti punti 14.1 e 14.2. Sono comunque fatte salve eventuali ulteriori verifiche previste nelle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

14.1 Caratteristiche ambientali e di qualità dei prodotti

Per gli aggregati riciclati prodotti utilizzando rifiuti da C. & D. l'impianto è tenuto a predisporre, per ogni lotto di materiale, la qualificazione dello stesso seguendo le procedure e i metodi previsti dalla Norma UNI EN 13285:2010 "Miscele non legate - Specifiche" Le procedure di attestazione di conformità per tutti gli aggregati che comporranno le miscele dovranno altresì essere conformi al sistema ammesso dai requisiti di sicurezza richiesti dall'opera nella quale verranno utilizzati.

Con riferimento all'allegato C della Circolare Ministeriale 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205, le caratteristiche che devono essere rispettate dai prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione sono le seguenti:

- aggregato riciclato per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile: caratteristiche riportate in allegato C1;
- aggregato riciclato per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C2;
- aggregato riciclato per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali: caratteristiche riportate in allegato C3;
- aggregato riciclato per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate: caratteristiche riportate in allegato C4;
- aggregato riciclato per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.): caratteristiche riportate in allegato C5;
- aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008 "Aggregati per calcestruzzo" per il confezionamento di calcestruzzi con classe di resistenza Rck ≤ 15 MPa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2 "Aggregati per calcestruzzo - Istruzioni complementari per l applicazione della EN 12620 – Requisiti".

Le caratterizzazioni analitiche devono essere eseguite da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17011.

14.2 Caratteristiche prestazionali dei prodotti

I prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE (secondo le previsioni del D.M. 11/4/2007 "*Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità degli aggregati*") , il livello di attestazione di conformità deve

rispondere ai contenuti del "sistema 4" o del "sistema 2+" in funzione del tipo di uso previsto e delle specifiche norme di riferimento applicabili (UNI EN 12620, 13242, 13043).
Relativamente agli aggregati per calcestruzzi, a quanto sopra vanno aggiunte le prescrizioni previste dal D.M. 14/1/2008 "*Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".*

14.3 Frequenza delle prove per i prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione

Stante la variabilità dei prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione, per garantirne un costante e ottimale standard di qualità, occorre prevedere prove di caratterizzazione dei materiali per lotti secondo la frequenza e così come definiti nelle note 3 degli allegati alla Circolare del Ministero dell'ambiente 15/7/2005, n. 5205, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive previste dalle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale deve essere calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi.

14.4 Gestione delle non conformità dei lotti

I prodotti ottenuti dalla lavorazione dei rifiuti devono essere depositati nelle apposite aree in attesa che sia verifica la rispondenze ai requisiti prestazionali e ambientali.
Nel caso le verifiche condotte sul lotto portino a una non conformità dei parametri prestazionali il materiale potrà essere rilavorato al fine di raggiungere quanto previsto al punto 14.2.
Nel caso invece di non conformità alle caratteristiche ambientali di cui al punto 14.1 il materiali restano rifiuti e pertanto dovranno essere gestiti come tali.

14.5 Riduzione del numero dei prelievi per gli impianti di recupero a prodotto costante

Il numero dei prelievi e di prove sui prodotti derivanti dalle attività di recupero di rifiuti da costruzione e demolizione potrà essere diminuito, rispetto a quanto indicato al precedente punto 14.3, in funzione della dimostrazione di una costanza di risultati derivante dall'applicazione di un sistema di "Controllo di Produzione di Fabbrica" (FPC – Factory Production Control – conforme ad una delle norme UNI EN 12620, 13242, 13043) e certificato da organismo terzo abilitato, secondo quanto previsto dal D.M. 11/4/2007.
La riduzione del numero di prelievi e di prove dovrà seguire lo schema seguente:

1. **livello base**, definito secondo le modalità indicate al punto 14.3);
2. **un solo controllo ogni 6.000 m^3** con prelievo effettuato sulla produzione di almeno una settimana e di quantità comunque non inferiore a 1.000 m^3 nel caso in cui in un arco temporale di sei mesi e/o per almeno sei verifiche (in meno di sei mesi),le singole osservazioni (ognuna delle quali eseguita su lotti diversi e per ogni tipologia di aggregati riciclati prodotta), evidenziano una costanza di risultati (chimici e prestazionali) conformi alle specifiche;
3. **un solo controllo ogni 12.000 m^3** con prelievo effettuato sulla produzione di almeno una settimana e di quantità comunque non inferiore a 1.000 m^3 se per almeno tre verifiche successive eseguite ogni 6.000 m^3 le prove di caratterizzazione evidenziano una costanza di risultati (chimici e prestazionali) conformi alle specifiche;

4. **un solo controllo ogni 18.000 m^3** con prelievo effettuato sulla produzione di almeno una settimana e di quantità comunque non inferiore a 1.000 m^3 se per almeno tre verifiche successive eseguite ogni 12.000 m^3 le prove di caratterizzazione evidenziano una costanza di risultati (chimici e prestazionali) conformi alle specifiche.

Ad ogni variazione negativa nella costanza dei risultati rispetto alle classificazioni definite per le varie tipologie di aggregati, si tornerà al livello precedente.

Allegato A1

Tabella: Elenco esemplificativo non esaustivo dei possibili rifiuti prodotti durante l'attività di costruzione e demolizione

17	Rifiuti dalle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati
1701	**Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche**
170101	cemento
170102	mattoni
170103	mattonelle e ceramiche
170106	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
1702	**Legno, vetro e plastica**
170201	legno
170202	vetro
170203	plastica
170204	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
1703	**Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenti catrame**
170301	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
170303	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
1704	**Metalli (incluse le loro leghe)**
170401	rame, bronzo, ottone
170402	alluminio
170403	Piombo
170404	Zinco
170405	ferro e acciaio
170406	Stagno
170407	metalli misti
170409	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
170410	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
1705	**Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio**
170503	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
170505	fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose
170506	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05
170507	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
1706	**Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
170601	materiali isolanti contenenti amianto
170603	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
170605	materiali da costruzione contenenti amianto(i) Per quanto riguarda il deposito dei rifiuti in discarica, la classificazione di tale rifiuto come "pericoloso" è posticipata fino all'adozione delle norme regolamentari di recepimento della direttiva 99/31/CE
1708	**Materiali da costruzione a base di gesso**

ALLEGATOA alla Dgr n. 1773 del 28 agosto 2012 pag. 25/27

170801	materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
1709	**Altri rifiuti provenienti dall'attivita di C&D**
170901	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
170902	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
170903	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
15	**Rifiuti da imballaggio, assorbenti stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti**
1501	**Imballaggi (compresi i rifiuti da imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiali compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	imballaggi in vetro
150109	imballaggi in materia tessile
150110	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
150111	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
1502	**Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
150202	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
20	**Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimibilabili prodotti da attività commerciali ed industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti dalla raccolta differenziata**
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contententi mercurio
200307	Rifiuti ingombranti

Allegato A2

Modello di Dichiarazione del produttore dei rifiuti da costruzione e/o demolizione.

(carta intestata del produttore dei rifiuti)

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____, residente a _____,

in Via _____ n° _____,

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000

in qualità di Legale Rappresentante/ titolare della ditta denominata:

_____

che effettua l'attività di _____

cod. fiscale _____ partita IVA _____

con SEDE LEGALE in:

Comune _____ Prov. (____) CAP _____

Via _____ n° _____ Fax _____ Tel. _____

Relativamente ai lavori di [_] costruzione/ [_] demolizione eseguiti con riferimento al titolo autorizzativo (se previsto per legge) rilasciato da _____ in data _____ dei lavori presso:

[_] abitazione del Sig. _____

in Comune _____ CAP _____

Via _____ n° _____ interno _____

[_] edificio ad uso servizi/ commerciale della ditta _____

in Comune _____ CAP _____

Via _____ n° _____ interno _____

[_] edificio ad uso industriale/artigianale della ditta _____

in Comune _____ CAP _____

Via _____ n° _____ interno _____

tipologia di attività svolta_____

[_] altro (descrizione dell'intervento) _____

in Comune _____ CAP _____

ALLEGATOA alla Dgr n. 1773 del 28 agosto 2012 pag. 27/27

Via _____

DICHIARA

[_] Di aver provveduto ad effettuare la demolizione selettiva secondo le Linee Guida per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione

[_] Di non aver provveduto ad effettuare la demolizione selettiva secondo le Linee Guida per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione

[_] Di aver verificato l'assenza di amianto, prodotti a base di amianto o altre sostanze pericolose nelle parti oggetto dei lavori, ad esempio:

- elementi di copertura e relativi pluviali (es. tegole, lastre ondulate o piane);
- camini e canne fumarie;
- pareti, controsofittature (es. pannelli, compresi quelli isolanti per stufe e termosifoni);
- intonaci (es. con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti o di resistenza al fuoco, compresi i rivestimenti di strutture metalliche portanti);
- pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico;
- locali caldaia e relative tubazioni (es. rivestimenti isolanti dei tubi, guarnizioni e coibentazioni in genere);
- tubazioni e vasche per acqua potabile e acque reflue (es. cassoni impiegati nelle autoclavi, raccordi);
- altro (da specificare) _____

[_] Di aver verificato la presenza di amianto e di aver provveduto alla bonifica ai sensi di legge mediante intervento della ditta autorizzata (NOME DITTA E SEDE LEGALE)

_____

Data, _____

Firma _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1774 del 28 agosto 2012

Partecipazione regionale alla manifestazione fieristica: "T.T.I. - Travel Trade Italy" - Rimini, 18 -20 ottobre 2012. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. D.G.R. n. 647 del 17 aprile 2012.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Approvazione e finanziamento della partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "T.T.I. - Travel Trade Italy" Rimini, 18 - 20 ottobre 2012, ai fini della promozione dell'offerta turistica integrata del Veneto nel mercato italiano.

L'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 647 del 17 aprile 2012, la Giunta regionale, ai sensi dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato il Piano esecutivo annuale di promozione turistica per l'anno 2012 che, nell'ambito della Linea di Spesa 1) "Iniziative di comunicazione e promozione turistica" all'azione 1.4. "Eventi fieristici nel territorio nazionale", prevede, altresì, la possibile adesione regionale, ancorché non individuate dal Piano esecutivo annuale - previa decisione da parte della Giunta regionale con proprio provvedimento - a manifestazioni non espressamente individuate nel Piano ma ritenute particolarmente significative per l'offerta turistica regionale, in relazione ai trend della domanda italiana ed estera per consolidare l'immagine regionale nei singoli settori o mercati.

In virtù della rilevanza acquisita e del profilo di alto livello in termini di valorizzazione dell'immagine del settore turismo e alla luce dell'interesse espresso dai Consorzi di promozione turistica riconosciuti ai sensi della l.r. 33/2002, si ritiene opportuno aderire alla manifestazione fieristica "T.T.I. - Travel Trade Italy" in programma a Rimini dal 18 al 20 ottobre 2012. La manifestazione giunta alla 12^ Edizione con all'attivo oltre 900 espositori e 600 tour operator italiani e stranieri provenienti da 60 paesi del mondo considerati particolarmente strategici per la vendita del Prodotto Italia, è un'importante momento d'incontro per avviare relazioni professionali e per presentare l'offerta incoming ai buyer nazionali ed internazionali. Alla manifestazione, partecipano, oltre agli operatori privati e/o loro Consorzi, la quasi totalità delle Regioni italiane.

Nei giorni di contrattazione i buyer contattano le aziende consortili e ricettive per costruire e pianificare la commercializzazione dell'Italia del turismo sui mercati mondiali, per conoscere le novità dell'offerta e individuare prodotti inediti, per trovare nuovi partner e siglare accordi. I numeri confermano il successo dell'evento: oltre 7.000 gli appuntamenti portati a termine tra domanda e offerta nell'edizione 2011. I visitatori di "T.T.I." sono rappresentati per la maggior parte dagli agenti di viaggi e dagli intermediari del prodotto turistico provenienti da tutta Italia e dall'estero, che visitano la fiera per scoprire le novità e le tendenze del mercato. L'evento è realizzato dalla Società del Gruppo Rimini fiere - TTG Italia - Editoria e servizi integrati -, tale Società è uno dei maggiori punti di riferimento per le imprese del settore del turismo e organizza fiere ed eventi del settore sia in Italia che all'estero e la stessa società gestisce la vendita e i servizi della manifestazione "T.T.I.". È stato pertanto richiesto da parte della Direzione competente un preventivo omnicomprensivo per la partecipazione regionale all'evento da loro organizzato.

Al fine di poter attivare le procedure amministrative per la fornitura dei servizi che si rendono necessari per la realizzazione dell'iniziativa, si autorizza con la presente deliberazione il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 55.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), relativamente alle esigenze di acquisizione dell'area espositiva, allestimento, servizi fieristici, e iniziative di comunicazione, sulla base della proposta/preventivo del 3 luglio 2012 di TTG Italia Spa - Divisione Eventi di Milano, concessionaria esclusiva della manifestazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2010;

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 13, legge finanziaria regionale 2012;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio;

Vista la disponibilità finanziaria recata dal capitolo di spesa n. 100186, denominato "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art. 2, c. 1, lett. B, L.R. 4 novembre 2002, n. 33)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;

Vista la documentazione agli atti;

delibera

1. Di approvare per le motivazioni riportate nelle premesse, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, la partecipazione istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "TTI - Travel Trade Italy" - Rimini, 18 - 20 ottobre 2012, in attuazione del Piano esecutivo annuale di promozione turistica per l'anno 2012, Linea di Spesa

1) “Iniziative di comunicazione e promozione turistica”, Azione 1.4. “Eventi fieristici nel territorio nazionale”.

2. Di incaricare il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad adottare i necessari atti di impegno, nei limiti del budget complessivo di € 55.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), relativamente alle esigenze di acquisizione dell’area espositiva, allestimento, servizi fieristici, e iniziative di comunicazione, sulla base della proposta/preventivo del 3 luglio 2012 di TTG Italia Spa Divisione Eventi di Milano, concessionaria esclusiva della manifestazione.

3. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

4. Di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell’esecuzione del presente atto e della gestione tecnica, finanziaria e amministrativa.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1775 del 28 agosto 2012

Intervento regionale al progetto di promozione turistica in occasione degli eventi: Maratona di Treviso, Padova, Verona e Venezia. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. e deliberazione. n. 647 del 17 aprile 2012.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede un'iniziativa integrata e coordinata di promozione e valorizzazione turistica correlata all'organizzazione delle principali Maratone che si svolgono nel Veneto: Treviso, Padova, Verona e Venezia.

L'Assessore Marino Finozzi di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002,

n. 33, ha approvato, con deliberazione n. 647 del 17 aprile 2012, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l'anno 2012, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

In particolare, il Piano, alla linea di spesa 2) "Iniziative di valorizzazione e marketing turistico" - Azione 2.2 "Sviluppo dei tematismi turistici", prevede, tra l'altro, azioni di supporto e di promozione del turismo e dei prodotti tipici regionali in occasione di eventi sportivi di particolare richiamo internazionale e che la Giunta regionale può individuare come utili in quanto consentono di veicolare un forte messaggio promozionale di settore.

Tra gli eventi sportivi, particolarmente interessanti nell'ottica della promozione turistica vi sono le maratone. L'adesione alle manifestazioni di atleti italiani e provenienti dall'estero, ma soprattutto la conseguente attrazione di accompagnatori, sostenitori, famigliari, club, media televisivi e della carta stampata, rendono l'evento sportivo un motore di indotto economico e una preziosa occasione di conoscenza, approfondimento e promozione delle specificità del territorio, che diventano importanti anche nella diversificazione e destagionalizzazione dei flussi turistici, promuovendo in occasione di tali eventi, le molteplici eccellenze turistiche, enogastronomiche, economiche e culturali della Regione.

Infatti, già a partire dal 2006 la Giunta regionale ha ritenuto di sostenere il progetto di promozione dal titolo "Maratona - il turismo veneto corre", in collaborazione con l'Associazione sportiva dilettantistica "Venicemarathon club" "Venicemarathon", l'associazione "Maratona di Treviso Scarl" - Società consortile a responsabilità limitata - per "Maratona di Treviso", "Assindustria Sport Padova" - Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata - per la "Maratona di Sant'Antonio".

Con nota n. 165/2012/LC/mc, l'Associazione sportiva dilettantistica "Venicemarathon club", anche per conto delle altre Associazioni e da quest'anno anche con l'aggiunta della "Gaac 2007 VeronaMarathon" - Società sportiva dilettantistica - per "Verona Marathon", ha formulato istanza per l'ottenimento di un sostegno finanziario dalla Regione anche per l'anno 2012, presentando un programma di attività di comunicazione e promozione del turismo veneto, che permetta di promuovere, in maniera collaterale all'organizzazione delle manifestazioni, l'offerta turistica regionale attraverso una serie articolata di iniziative.

Le quattro Associazioni/Società organizzatrici degli eventi sportivi internazionali hanno previsto un progetto che prevede:

- un piano di marketing integrato per la comunicazione internazionale delle quattro maratone abbinato alla presentazione dei territori attraversati dai percorsi, con particolare riferimento alla città di arrivo e partenza che non comporta costi diretti per la Regione Veneto;
- materiale promozionale idoneo a valorizzare le iniziative; realizzazione di stand con la personalizzazione della Regione; inserimento del logo della Regione in tutto il materiale promozionale degli eventi e inserimento dei programmi delle quattro maratone nelle offerte della Regione;
- pacchetti turistici che invoglino il maratoneta straniero ed i suoi accompagnatori a conoscere il territorio veneto attraverso escursioni nelle aree più interessanti dal punto di vista della storia, artistico, enogastronomico, delle tradizioni, artigianale e dell'accessibilità;
- pacchetti turistici per atleti italiani, con caratteristiche diversificate, tenendo conto degli interessi differenti rispetto al maratoneta straniero;
- pacchetti turistici studiati dai principali tour operator del settore che valorizzino gli obiettivi comuni del progetto;
- convenzioni con le associazioni di categoria nell'ottica di aumentare gli scambi fra settori e coinvolgere un numero sempre maggiore di turisti;
- interazione dei siti internet degli eventi e della Regione e utilizzo dei database per la diffusione di newsletter e informazioni sugli eventi e sulle manifestazioni organizzate nei territori che ospitano gli eventi stessi.

Per gli obiettivi di valorizzazione turistica della Regione previsti dal Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica 2012 di cui alla deliberazione n. 647/2012, si ritiene che l'intervento regionale sia destinato alla parziale copertura delle spese che le Associazioni/Società sostengono per la stampa del materiale/brochure di promozione degli eventi che preveda anche la promozione del territorio coinvolto, l'allestimento degli stand promozionali per le presentazioni degli eventi in Italia e all'estero nonché alla partenza e all'arrivo delle Maratone, la realizzazione delle strutture e materiali per la promozione del logo turistico regionale associato alla presentazione dei prodotti enogastronomici tipici della specificità veneta la cui promozione viene richiamata anche lungo il percorso della Maratona.

Si ritiene, quindi, opportuno proseguire nella collaborazione con le Associazioni/Società che organizzano le quattro più significative manifestazioni podistiche del Veneto, nella considerazione che sono coinvolte quattro grandi aree territoriali di particolare pregio ambientale, storico, artistico, culturale e soprattutto turistico, nonché in considerazione che queste manifestazioni rappresentano il carattere dell'eccellenza in ambito regionale.

Si ritiene di poter destinare un contributo totale di € 70.000,00 assegnando un importo base pari ad € 10.000,00 per ciascuna Associazione/Società, aggiungendo alla stessa somma una quota diversificata tra le varie Associazioni/Società in funzione della storicità della maratona organizzata, della peculiarità dell'area geografica interessata, del numero di partecipanti delle precedenti edizioni e del movimento turistico indotto dalle manifestazioni medesime.

Pertanto, sulla scorta della documentazione presentata in allegato alla richiesta di contributo e alle motivazioni e considerazioni sopra riportate, si propone la seguente suddivisione dell'importo totale di € 70.000,00: Treviso Marathon € 15.000,00, Maratona di Sant'Antonio € 15.000,00, Verona Marathon € 10.000,00, Venicemarathon € 30.000,00, precisando che l'ordine delle Associazioni segue l'ordine cronologico di realizzazione dell'evento sportivo.

La somma complessiva indicata di € 70.000,00 è impegnata al capitolo regionale di spesa n. 100186, denominato "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art. 2, c. 1, lett. B, L.R. 4 novembre 2002, n. 33)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità e sarà liquidata ai soggetti beneficiari in un'unica soluzione a conclusione degli eventi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 17 aprile 2012 di approvazione del Piano Esecutivo Annuale di Promozione Turistica per l'anno 2010;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 13, legge finanziaria regionale 2012;

Vista la legge regionale 6 aprile 2012 n. 14, con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio;

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, alle Associazioni/Società sportive di seguito indicate, il contributo a fianco di ciascuno riportato, per la realizzazione delle attività, in forma integrata e coordinata di promozione e valorizzazione turistica, in occasione delle manifestazioni sportive di interesse nazionale ed internazionale dalle stesse organizzate in Veneto:

ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ	INIZIATIVA	CONTRIBUTO CONCESSO
Società Maratona di Treviso Scarl C.F./P.IVA 03794010268	Treviso Marathon	€ 15.000,00
Assindustria Sport Padova Srl C./P.IVA 02079680282	Maratona Sant'Antonio	€ 15.000,00
Gaac 2007 A.S.D. VeronaMarathon C.F./P.IVA 03710710231	Verona Marathon	€ 10.000,00
A.S.D. Venicemarathon Club C.F./P.IVA 02539570271	Venice Marathon	€ 30.000,00

2. di stabilire che i contributi di cui al punto precedente sono destinati alla parziale copertura delle spese che le Associazioni/Società sportive sostengono per la stampa del materiale/brochure di promozione degli eventi che preveda anche la promozione del territorio coinvolto, l'allestimento degli stand promozionali per le presentazioni degli eventi in Italia e all'estero nonché alla partenza e all'arrivo delle Maratone, la realizzazione delle strutture e materiali per la promozione del logo turistico regionale associato alla presentazione dei prodotti enogastronomici tipici della specificità veneta la cui promozione viene richiamata anche lungo il percorso della Maratona;
3. di stabilire che gli importi di cui al precedente punto, compatibilmente con le disponibilità di cassa, saranno erogati alle rispettive Associazioni/Società sportive beneficiarie, su presentazione alla Direzione promozione turistica integrata di regolare rendiconto delle spese sostenute accompagnato da copia delle fatture debitamente quietanziate e da una relazione dettagliata dell'attività svolta comprensiva di un'analisi dei risultati turistici raggiunti, entro 90 giorni dalla conclusione degli eventi sportivi indicati;
4. di impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 al capitolo 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art. 2, c. 1, lett. B, L.R. 4/11/2002, n. 33)" del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di stabilire che la Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricata dell'esecuzione del presente atto e della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1776 del 28 agosto 2012

"Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Torre di Mosto (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) e di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico).

Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 18 gennaio 2012 la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Torre di Mosto (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 7 maggio 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante la Conferenza di servizi, tenutasi in data 31 maggio 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- documentazione a supporto dell'avvenuta acquisizione della documentazione alle amministrazioni interessate;
- attestazione relativa al Piano aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di affitto, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 306979 del 3/07/2012 e n. 350944 del 30/07/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 347333 del 26/07/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto del verbale della seduta della Conferenza di servizi del 31 maggio 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 306979 del 3/07/2012 e n. 350944 del 30/07/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di affitto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di San Donà di Piave il 05/12/2011 al n. 3585, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 05/12/2011, al Registro generale n. 38806 e Registro particolare n. 25237, come da atto notarile del 28/11/2011 a firma della dott.ssa Anna Bianchini, notaio in Venezia (Rep. n. 31102 e Racc. n. 10589), risulta che la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché opere e infrastrutture al medesimo connesse (elettrodotto e teleriscaldamento) in Comune di Torre di Mosto - VE, catasto terreni, foglio 26, particelle nn 166 e catasto urbano, foglio 26, particelle nn. 246, 248 e 249) sino al 10 novembre 2031;

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0235695 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con l'accordo di fornitura della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia - Ufficio di san Donà di Piave, il 26/06/2012, al registro n. 3229, serie 3°, la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- con l'accordo di fornitura della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia - Ufficio di san Donà di Piave, il 26/06/2012, al registro n. 3230, serie 3°, la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr." ha la disponibilità delle biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 347333 del 26/07/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 150477 del 29/03/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dal geom. Pierpaolo Alagna, iscritto al collegio dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Pordenone al n. 1262 e giurata presso il Tribunale di Pace di Spilimbergo il 17/01/2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00);

Considerato che alla data del 4 agosto 2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 86,75% in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);
- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine extra-aziendale (13,25% in peso);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (motore GE Jenbacher, modello J 320 GS-C25) della potenza termica nominale unitaria di 2,462 MW di cui 0,999 MWelettrici (1,245 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C2 e);
4. di autorizzare la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr." (CUAA 03801680277), con sede legale e operativa in via Boccafossa, n. 26 - Comune di Torre di Mosto (VE)", alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Torre di Mosto (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 26, mappale n. 166 e catasto urbano, sezione unica, foglio 26, mappale n. 249, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 24890 del 18/01/2012, n. 249180 del 29/05/2012, n. 306979 del 3/07/2012, n. 350944 del 30/07/2012;
5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Orlandi", da ubicarsi in Comune di Comune di Torre di Mosto (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 26, mappale n. 166, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 306979 del 3/07/2012;
6. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione di una linea elettrica pubblica di connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica così definito: tronco di linea MT interrata, compreso tra la cabina di consegna, denominata "Orlandi", e il punto di connessione alla rete di distribuzione individuato su linea MT esistente denominata "Torre di Fine", in uscita dalla cabina AT/MT "Caorle", da ubicarsi nel territorio del Comune di Torre di Mosto (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 26, mappale n. 166 e catasto urbano, sezione unica, foglio 26, mappale n. 249, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 24890 del 18/01/2012 e n. 150477 del 29/03/2012;
7. di autorizzare la società "Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 180 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari a complessivi 978 MWh/anno (10 % della producibilità termica media impegnata, pari a 10.159 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Torre di Mosto (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 26, mappali nn. 166 e catasto urbano, sezione unica, foglio 26, mappale n. 246, 248, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 150477 del 29/03/2012 e n. 306979 del 3/07/2012;
8. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tronco di linea MT interrata, compreso tra la cabina di consegna di consegna, denominata "Orlandi", e il punto di connessione alla rete di distribuzione individuato su linea

MT esistente denominata “Torre di Fine”, in uscita dalla cabina AT/MT “Caorle”, da ubicarsi nel territorio del Comune di Torre di Mosto (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 26, mappale n. 166 e catasto urbano, sezione unica, foglio 26, mappale n. 249, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 24890 del 18/01/2012 e n. 150477 del 29/03/2012;

9. di approvare l’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6., 7. e 8.;

10. che le autorizzazioni di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Torre di Mosto (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 26, mappale n. 166 e catasto urbano, sezione unica, foglio 26, mappali nn. 248, 249, perdono efficacia e quindi decadono il 10 novembre 2031, termine ultimo di validità del contratto di affitto allegati alla documentazione di progetto;

11. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “Orlandi Giuseppe & Giampietro s.s. - soc. agr.”;

12. di approvare l’importo di € 260.000,00 (duecentosessantamila/00) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell’esecuzione del presente atto;

15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1776 del 28 agosto 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE) E DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA EXTRA-AZIENDALE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VE) DA PARTE DELLA SOCIETA' "ORLANDI GIUSEPPE & GIAMPIETRO S.S. – SOC. AGR." :

1. Rispettare le prescrizioni comunicate dal rappresentante del Comune di Torre di Mosto in sede di Conferenza di servizi, ossia:
   a. concordare con gli Uffici tecnici dell'Amministrazione comunale la tonalità delle tinteggiature dei manufatti;
   b. infittire la barriera agroforestale già prevista al perimetro dell'area interessata dall'impianto di produzione di energia;
   c. concordare con gli Uffici tecnici dell'Amministrazione comunale modalità e termini per l'adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale in prossimità del passo carraio di accesso all'impianto su via Beccafossa.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, trasmesso con nota protocollo n. 251286 del 30/05/2012, ossia garantire l'assistenza archeologica continuata in tutte le fasi di scavo inerenti la costruzione dell'impianto.
3. Rispettare le prescrizioni, in via di emanazione, contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. n. ITV/III/2633/15036/RA del 26/04/2012), trasmesso alla Regione del veneto con nota protocollo n. 210289 del 08/05/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
   e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
   f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
   g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
   h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole della Provincia di Venezia (Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica), trasmesso alla Regione del veneto con nota prot. n. 183797 del 18/04/2012, ossia:
   a. non effettuare abbassamenti permanenti del piano campagna mediante asporto a fini commerciali dei terreni (sabbie, argille e torbe) nelle porzioni di territorio poste a quote inferiore a + 2,00 m s.l.m., ad eccezione degli interventi contestuali a quelli di riallagamento o per interventi con funzionalità

idraulica e/o naturalistica riconosciuta dalle Autorità competenti. Gli interventi di cui sopra non devono comunque spingersi a quota inferiore a + 2,00 m s.l.m.;

b. segnalare le distanze di prima approssimazione (D.P.A.) dalla cabina di trasformazione (m. 3) e dalla cabina di consegna (m. 2).

5. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia a servizio della termostatazione fermentatori anaerobici (978 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
10. Con riferimento al precedente punto e fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i.:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile - accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di San Donà di Piave - il 26/06/2012, al n. 3230);
    b. effluente zootecnico bovino non palabile - accordo registrato all'Agenzia delle Entrate di di San Donà di Piave - il 26/06/2012, al n. 3229).
12. L'approvvigionamento delle materie fecali di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
    a. effluente zootecnico bovino non palabile: 1.181 t all'anno;
    b. effluente zootecnico bovino non palabile: 1.621 t all'anno.
13. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Torre di Mosto, ad ARPAV (Dipartimento di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della

Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.

16. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
17. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Torre di Mosto (VE).
18. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
19. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
20. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Torre di Mosto e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
21. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 9.181 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
22. Effettuare, entro un anno dall'entrata in esercizio dell'impianto, un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
23. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
24. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
26. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
27. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
28. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
29. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).

30. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
31. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
32. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e successive modifiche e integrazioni.
33. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
34. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
35. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
36. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
37. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Torre di Mosto e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
40. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
41. Trasmettere, prima dell'avvio in esercizio dell'impianto, l'atto di costituzione servitù di elettrodotto a favore della Società gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica.
42. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Torre di Mosto la data di dismissione dell'impianto.
43. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
44. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto del parere di conformità alle norme antincendio rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia (prot. n. 3914 del 20/02/2012 – rif. fasc. n. P/57156).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1777 del 28 agosto 2012

"Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Caorle (VE). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate).

Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta Regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della L.R. n. 11/2004.

Precedentemente, con D.G.R. n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 30/12/2011 la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e esercizio nel territorio del Comune di Caorle (VE) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 15 marzo 2012 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 16 aprile 2012, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i concessionari e/o gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate), ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché alla trasmissione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento di taluni elaborati progettuali, grafici e analitici, inerenti l'impianto di produzione di biogas e energia nonché opere al medesimo connesse (linea elettrica);
- trascrizione degli atti di disponibilità delle superfici interessate dall'insediamento produttivo proposto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse;
- attestazione relativa al Piano aziendale, ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni;
- attestazione di avvenuta acquisizione della documentazione da parte delle Amministrazione e Enti pubblici interessati.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà e gli atti di servitù, registrati e trascritti, in base ai quali risulta che la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Fran-

cesco s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle D.G.R. n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 284929 del 19/06/2012, n. 335334 del 19/07/2012 e n. 347223 del 26/07/2012);
- l'AVEPA - Sportello Unico Agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 235992 del 22/05/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: "Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla L.R. n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 "Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10-9-2010, p. 13.1, lett. j).", che ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superficie dai medesimi occupate;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 15 marzo 2012 e del 16 aprile 2012;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs. n. 387/2003;

Dato atto che con note protocollo n. 284929 del 19/06/2012, n. 335334 del 19/07/2012 e n. 347223 del 26/07/2012, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con il contratto di proprietà, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Portogruaro il 16/09/2011 al n. 2110, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 19/09/2011, al Registro generale n. 30.246 e Registro particolare n. 19.448, come da atto notarile del 2 novembre 2011 a firma del dott. Antonio Michelan, notaio in Portogruaro (Rep. n. 28.081 e Racc. n. 12.223), risulta che la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché dell'impianto di rete elettrica privato (Comune di Caorle - VE, catasto terreni, foglio 6, particella n. 173);

- con il contratto di proprietà, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Portogruaro il 05/05/2011 al n. 1126, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 06/05/2011, al Registro generale n. 15.022 e Registro particolare n. 9.600, come da atto notarile del 26/04/2011 a firma del dott. Antonio Michelan, notaio in Portogruaro (Rep.

n. 27.834 e Racc. n. 12.053), risulta che la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché dell'impianto di rete elettrica privato da realizzarsi nel Comune di Caorle - VE, catasto terreni, foglio 6, particella n. 172 (ex particella n. 162, soppressa con frazionamento n. 160.748 del 9/08/2011, in atti dal 09/08/2011 prot. n. VE0160748);

- con atto di servitù di condotta per teleriscaldamento, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di San Donà di Piave il 25/06/2012 al n. 2120, serie 1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 26/06/2012, al Registro generale n. 18.048 e al Registro particolare n. 12.778, come da atto notarile del 20/06/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14.172 e Racc. n. 9.576),la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di teleriscaldamento (Comune di Caorle - VE, catasto terreni, foglio 6, mappale n. 169);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 16/07/2012 al n. 2422, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 17/07/2012, al Registro generale n. 20.176 e Registro particolare n. 14.294, come da atto notarile del 5/07/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14.218 e Racc. n. 9.612), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Caorle - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 5, mappale n. 343);

- con atto di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 16/07/2012 al n. 2425, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 17/07/2012, al Registro generale n. 20.179 e Registro particolare n. 14.297, come da atto notarile del 5/07/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14.221 e Racc. n. 9.615), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Caorle - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappale n. 168);

- con atti di servitù di elettrodotto, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di San Donà di Piave il 16/07/2012 al n. 2.423, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 17/07/2012, al Registro generale n. 20.177 e Registro particolare n. 14.295, come da atto notarile del 5/07/2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14.219 e Racc. n. 9.613), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Caorle - VE, catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappale n. 172);

- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0344708 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- con il contratto di acquisto della biomassa di origine zootecnica (liquame bovino), registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia - Ufficio Locale di Portogruaro, il 15/12/2011, al registro n. 4.515, serie 3, la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." ha la disponibilità della biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m. e i. e successive modifiche e integrazioni;

- l'AVEPA - Sportello unico agricolo di Venezia, con nota acquisita a protocollo regionale n. 235992 del 22/05/2012 ha approvato il Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004;

- con nota protocollo n. 284929 del 19/06/2012, la medesima Società agricola ha trasmesso, ai sensi della D.G.R. n. 453/2010, perizia di stima, asseverata dall'ing. Giovanni Padovese, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 1370 e giurata presso il Tribunale di Venezia - Sezione Staccata di Portogruaro (VE) il 15/05/2012, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 273.461,19 (duecentosettantatremilaquattrocentosessantuno/19);

Considerato che alla data del 7/07/2012, termine ultimo per trasmettere eventuali dinieghi alla realizzazione delle opere di progetto, non sono stati acquisiti dall'Amministrazione regionale pareri ostativi alla costruzione e all'esercizio delle opere in argomento e che, pertanto, ai sensi del comma 7 articolo 14 ter della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione" risultata silente nel corso del procedimento amministrativo;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico) di origine extra-aziendale (5,4 % in peso);
- prodotti di origine biologica (coltivazioni dedicate 94,6 % in peso), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistati sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca MWM, modello TCG 2016 V12 C) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale di 1,230 MW associato a un generatore (marca Marelli, modello MJB 400 LA4) di potenza elettrica utile di 0,996 MW (potenza termica utile di 2,15 MW);
4. di autorizzare la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." (CUAA 00710100272), con sede

legale e operativa in via Strada Brussa, n. 500 - Comune di Caorle (VE), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Caorle (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 172, 173, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 608515 del 30/12/2011, n. 116285 del 12/03/2012, n. 178759 del 16/04/2012, n. 284929 del 19/06/2012;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Biogas Carnio", da ubicarsi in Comune di Caorle (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappale n. 172, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 116285 del 12/03/2012;

6. di autorizzare la società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s." alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 150 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (144 kW);
- di un edificio residenziale (utenza esterna) - 6 kW;

pari a complessivi 1.222 MWh/anno (13 % della producibilità termica media impegnata, pari a 9.097 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Caorle (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 169, 172, il cui progetto costituisce allegato alla nota protocollo n. 284929 del 19/06/2012;

7. di autorizzare, altresì, "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 20.000V in (doppio) cavo sotterraneo per allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata "Biogas Carnio" in derivazione dalla linea MT aerea esistente denominata "Secondo Bacino", compreso attraversamento della canaletta consorziale denominata "Portostrame", da ubicarsi in Comune di Caorle (VE), catasto terreni, sezione unica, foglio 6, mappali nn. 168, 172 e foglio 5, mappale n. 343 il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 608515 del 30/12/2011, n. 116285 del 12/03/2012 e n. 284929 del 19/06/2012;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Società agricola Carnio Augusto, Renzo e Luciano Francesco s.s.";

10. di approvare l'importo di € 273.461,19 (in lettere duecentosettantatremilaquattrocentosessantuno/19) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

13. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1777 del 28 agosto 2012 pag. 1/4

PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) DI PROVENIENZA AZIENDALE E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI DEDICATE), PRESENTATO DALLA "SOCIETÀ AGRICOLA CARNIO AUGUSTO, RENZO E LUCIANO FRANCESCO S.S." DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CAORLE (VE):

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Caorle - VE (prot. comunale n. 24298 del 13/07/2012 e n. 13086 del 16/04/2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 328103 del 16/07/2012 e n. 188107 del 20/04/2012, ossia:
   a. trasmettere all'Amministrazione comunale il cronoprogramma di esecuzione dei lavori;
   b. comunicare all'Amministrazione comunale la data di inizio e la data di fine dei lavori;
   c. redigere, in contradditorio con l'Amministrazione comunale, il verbale di inizio e di fine lavori;
   d. garantire la distanza minima di 50 metri dai confini di proprietà;
   e. garantire la messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone per una superficie pari a tre (3) volte la superficie coperta occupata dal nuovo intervento.
2. Rispettare l'Atto Unilaterale d'obbligo approvato con la Convenzione del 02/07/2012 registrata all' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Venezia – Ufficio Territoriale di Portogruaro il 04/07/2012 al n. 2535.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Venezia, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 181602 del 17/04/2012, ossia:
   a. compensare le aree impermeabilizzate e la capacità di invaso delle stesse trattandosi di aree classificate a "Pericolosità idraulica in riferimento ai P.P.A.I. adottati o ai P.A.I. approvati" a mente dell'art. 15 delle NTA allegate al PTCP;
   b. mantenere la quota dell'attuale piano campagna a mente dell'art. 16, comma 14, delle NTA del PTCP trattandosi di "area depressa" e di "area soggetta al fenomeno della subsidenza";
   c. segnalare adeguatamente le D.P.A. delle cabine di trasformazione (m. 6,00) e di consegna/trasformazione in progetto (m. 2,00).
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 187828 del 20/04/2012, ossia:
   a. trasmettere idonea documentazione progettuale per ogni altra eventuale opera da realizzarsi in fasi successive;
   b. osservare, per quanto non specificatamente contenuto nel progetto, le prescrizioni contenute nella scheda tecnica "indirizzi operativi da rispettare nell'esecuzione degli interventi urbanistici".
5. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/3743/15162/RA), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 287362 del 20/06/2012, ossia:
   a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
   b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
   c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
   d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);

e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.

6. Realizzare l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Realizzare le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Realizzare la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
   a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.177 MWh/anno);
   b. edificio residenziale – utenza esterna (45 MWh/anno).
   In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
9. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
10. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione dell'ex regolamento n. 1774/2002 (Reg. Ce 1069/2009) […] qualora lo stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale trattati" (articolo 13 dell'accordo 1 luglio 2004 Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano – G.U. n. 172/2004), rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
11. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come materie fecali ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.: materiale fecale non palabile di origine bovina (contratto registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Portogruaro il 15/12/2011, al n. 4515, serie 3-atti privati);
12. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: materiale fecale non palabile di origine bovina pari a 1.177 t/anno t.q.;
13. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti 15. e 16., comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle (VE), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) e all'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
14. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.
15. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del

progettista e del direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.

16. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e al Comune di Caorle (VE).
17. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001.
18. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
19. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
20. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.734 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
21. Effettuare, in fase di esercizio dell'impianto, di un monitoraggio sulle emissioni acustiche dell'impianto, allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di rumore, compresi quelli di immissione differenziale, in particolare per il periodo notturno, previsti dal D.C.P.M. del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale). Adottare, nel caso di superamento di detti limiti, gli accorgimenti tecnici necessari.
22. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
23. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
24. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
25. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
26. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella a), paragrafo 1.3, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii..
27. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia).
28. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del/dei cogeneratore/i sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).
29. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
30. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione

dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.

31. Rispettare le disposizioni amministrative regionali in materia di utilizzo agronomico della biomassa in uscita dai fermentatori (effluenti zootecnici misti a biomassa vegetale dedicata - PAE), con riferimento ai calcoli degli apporti di azoto all'ettaro previsti nell'allegato A alla D.G.R. n. 2495/2006 e n. 2439/2007 e ss. mm. e ii..
32. Adottare il "Registro di conferimento e rilascio" della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. 2439/2007, allegato C1.
33. Con riferimento agli adempimenti connessi al trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto di produzione di energia, è fatto obbligo dotare i mezzi di trasporto con idonei documenti di viaggio (documento di trasporto ovvero "documento di rilascio"), di cui alla DGR n. 2495/2006 (articolo 19), della DGR n. 2439/2007 (precisazioni articolo 20 e allegato C2) e di quanto disposto dal decreto n. 33 del 13 febbraio 2008 (allegato A e B).
34. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) l'Atto di Impegno debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
35. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
36. Comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), al Comune di Caorle (VE) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Venezia) la data di messa in esercizio dell'impianto.
37. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
38. Contestualmente ai dati di connessione dell'impianto all'attività agricola trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Venezia), la visura camerale aggiornata.
39. Trasmettere alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente) al più tardi entro 150 giorni la comunicazione di avvenuta autorizzazione alla costruzione e esercizio dell'impianto, della copia della qualifica IAFR, rilasciata dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE).
40. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente e all'Unità di Progetto Energia) e al Comune di Caorle (VE) la data di dismissione dell'impianto.
41. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
42. In relazione al precedente punto, depositare presso la Regione del Veneto (Direzione Agroambiente), prima dell'inizio di lavori, una garanzia finanziaria, conforme alle disposizioni previste nella D.G.R. n. 453 del 2 marzo 2010 e successiva integrazione (D.G.R. n. 253/2012), ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dalla mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto. Tale garanzia dovrà essere formulata sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa, di importo pari ai costi per opere e lavori di demolizione previsti nella perizia giurata acquisita agli atti della Conferenza di servizi, il cui importo è stato stimato in euro 273.461,19 (duecentosettantatremilaquattrocentosessantuno/19), maggiorata del 10 % per oneri fiscali e spese tecniche.

Si prescrive, altresì, il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia (riferimento pratica VV.F n. P/57986, protocollo n. 5574 del 08/03/2012).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1778 del 28 agosto 2012

Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili. Supporto tecnico-scientifico nella redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento assegna all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto un finanziamento di € 40.000,00 (quarantamila) per fornire alla Regione un supporto tecnico - scientifico nella redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

La Commissione Europea ha presentato il 23 gennaio 2008 il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia", già definito 20-20-20 al 2020. Finalità delle nuove misure è di orientare l'Europa verso un futuro sostenibile, sviluppando un'economia a basse emissioni di CO2 ed improntata all'efficienza energetica.

In attuazione di tali politiche, sono quindi stati recentemente emanati diversi provvedimenti normativi, tra i quali la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

In particolare, con la direttiva 2009/28/CE sono stati fissati obiettivi vincolanti per ciascuno degli Stati membri e per l'Italia l'impegno previsto entro il 2020 è di consumare il 17% dell'energia (comprendendo l'energia elettrica, l'energia termica e l'energia destinata ai trasporti) da fonti rinnovabili. Tale direttiva è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Con Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing)", emanato in attuazione dell'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 167, della legge n. 244 del 2007 e successive modificazioni, sono stati definiti e quantificati gli obiettivi intermedi e finali che ciascuna regione e provincia autonoma deve conseguire ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia. Nel segnalare che il consumo di biocarburanti per trasporti e le importazioni di energia rinnovabile da Stati membri e da Paesi terzi, conseguenti all'attuazione degli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, non concorrono alla determinazione della quota di energia da fonti rinnovabili da ripartire tra le regioni e le province autonome, si rammenta che per la Regione del Veneto l'obiettivo da raggiungere al 2020 della quota complessiva di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia è pari al 10,3%.

Inoltre si segnala che sono stati approvati recentemente dal Ministero dello Sviluppo Economico il Decreto 5 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quinto Conto Energia) ed il Decreto 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici", che comporteranno una necessaria rilettura e rielaborazione delle linee di indirizzo e delle conseguenti azioni che saranno contenute nel Piano.

La Regione, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25, "Norme per la pianificazione energetica regionale, l'incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", nell'ambito dello sviluppo in forma coordinata con lo Stato e gli Enti Locali degli interventi nel settore energetico, predispone il Piano Energetico Regionale.

Tale atto di programmazione regionale è un piano settoriale, predisposto dalla Giunta Regionale e approvato con provvedimento amministrativo del Consiglio Regionale, la cui durata è stabilita in ragione degli obiettivi e delle strategie poste a suo fondamento.

Esso definisce le linee di indirizzo e di coordinamento della programmazione in materia di promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Al fine di giungere alla elaborazione di una proposta di Piano Energetico, l'Unità di progetto Energia ha completato la predisposizione tecnica del Primo documento completo di studio sulle fonti rinnovabili, il risparmio e l'efficienza energetici, che può essere considerato come la base del redigendo Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili.

Da un punto di vista procedurale, tale attività di elaborazione del Piano non può prescindere dagli obblighi stabiliti dalla parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Testo Unico Ambientale" (TUA) in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che devono essere espletati contestualmente alla formulazione del Piano Energetico.

Si ritiene perciò necessario completare l'iter procedurale, avviato attraverso la suddetta elaborazione tecnica, portando a compimento la Valutazione Ambientale Strategica nel rispetto dei contenuti indicati nell'allegato VI del D. Lgs. n. 152 del 2006 (TUA), nonché delle procedure individuate nell'allegato A della DGR 791 del 31 marzo 2009.

In considerazione della multidisciplinarietà dei contenuti del suddetto Piano Energetico, della complessità delle specifiche ed eterogenee tematiche coinvolte e delle relative valutazioni da svolgere, si ritiene necessario per realizzare efficacemente la Valutazione Ambientale Strategica l'apporto anche di professionalità esterne, individuate nell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ente strumentale della Regione.

Tale scelta discende dal fatto che tra le funzioni dell'Agenzia, così come sancite dall'art. 3, comma 2, lett. i), l) ed m) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, al quale si rinvia per il contenuto di dettaglio, è previsto il supporto tecnico - scientifico alla Regione per elaborare piani, progetti e valutazioni in materia energetica ed ambientale.

L'attività in argomento non contrasta con la Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 (legge istituiva dell'ARPAV) né con il regolamento di ARPAV così come valutato favorevolmente con modifiche dalla Giunta Regionale con DGR del 232 del 10 febbraio 2009 e si configura come attività istituzionale di natura non obbligatoria contemplata dalla regolamentazione ARPAV stessa.

Si evidenzia che il finanziamento regionale, che si intende attribuire ad ARPAV ai sensi dell'art. 27, lett. c) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, per il ristoro delle spese che saranno sostenute da ARPAV stessa, troverà copertura finanziaria nel capitolo n. 22104 ad oggetto "Redazione del Piano Energetico Regionale, art. 2 L.R. 27/12/2000, n. 25" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, e comporterà una spesa omnicomprensiva per la Regione Veneto di € 40.000,00= (quarantamila).

Si precisa che l'attività sarà svolta nel rispetto della convenzione di cui allo schema (Allegato A) alla presente deliberazione.

Da ultimo appare opportuno, per quanto sopra richiamato, affidare al Dirigente Responsabile dell'Unità di Progetto Energia l'esecuzione del presente provvedimento e di demandare al Segretario Regionale per l'Ambiente l'individuazione di Strutture regionali il cui coinvolgimento dovesse risultare necessario ai fini dell'elaborazione della versione finale Piano Energetico Regionale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il "Pacchetto cambiamenti climatici ed energia" approvato dal Parlamento Europeo il 23 gennaio 2008;

Vista la Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25;

Vista la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

Visto il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo 2012"Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome";

Visti il Decreto 5 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici" (c.d. Quinto Conto Energia) ed il Decreto 6 luglio 2012."Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici";

Vista Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2988 del 1 ottobre 2004, n. 791 del 31 marzo 2009, n. 232 del 10 febbraio 2009;

Visto il regolamento di ARPAV;

Vista la Legge regionale n. 14 del 6 aprile 2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014"

delibera

1. di avvalersi dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) per il supporto tecnico - scientifico ai fini delle redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del redigendo Piano Energetico Regionale relativo alle Fonti Rinnovabili;
2. di assegnare ad ARPAV la somma omnicomprensiva di € 40.000,00= (quarantamila) a titolo di finanziamento regionale ai sensi dell'art. 27, lett. c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, per il ristoro delle spese che saranno sostenute;
3. di impegnare a favore di ARPAV la somma di € 40.000,00= (quarantamila) sul capitolo n. 22104 ad oggetto "Redazione del Piano Energetico Regionale, art. 2 L.R. 27/12/2000, n. 25" del Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'impegno di cui si dispone non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;
5. di demandare, per quanto richiamato nelle premesse, al Segretario Regionale per l'Ambiente l'eventuale individuazione di Strutture regionali il cui coinvolgimento dovesse risultare necessario ai fini del completamento dell'aggiornamento e riscrittura del piano in argomento;
6. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Energia dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi del presente provvedimento, compresa la sottoscrizione della convenzione di cui allo schema Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 1778 del 28 agosto 2012 pag. 1/2

SCHEMA RECANTE LA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE VENETO E ARPAV RELATIVAMENTE AL SUPPORTO TECNICO – SCIENTIFICO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE RELATIVO ALLE FONTI RINNOVABILI.

L'anno ____ , il giorno _____ del mese di _____ la Regione Veneto, che in seguito sarà chiamata per brevità anche "Regione", rappresentata dal dott. _____, Dirigente Regionale domiciliato per la sua carica presso l'Unità di Progetto Energia nella sede regionale di Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta Santa Lucia 23, Cannaregio 30121 Venezia, che interviene nel presente contratto in nome e per conto della Regione Veneto

e

L'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto che in seguito sarà chiamata per brevità anche "ARPAV" rappresentata dal dott. _____, dirigente domiciliato per la sua carica presso l'Agenzia Regionale per la Protezione e Prevenzione Ambientale del Veneto stessa, nella sede di _____ che interviene nel presente contratto in nome e per conto di ARPAV

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Natura ed oggetto della convenzione)

1. La Regione si avvale, ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dall'art. 3, comma 2, lett. i), l) ed m) della Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, del supporto tecnico – scientifico di ARPAV per la redazione del rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale Energetico relativo alle Fonti Rinnovabili.

Articolo 2
(Prestazioni di ARPAV)

1. L'ARPAV si impegna a produrre i documenti necessari al completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale Energetico relativo alle Fonti Rinnovabili nel rispetto dei contenuti indicati nell'allegato VI del Testo Unico Ambientale – D. Lgs. n. 152 del 2006 (TUA), nonché delle procedure individuate nell'allegato A della DGR 791 del 31 marzo 2009.

2. Lo svolgimento dell'attività sarà effettuato nel rispetto di quanto sancito dalla Legge regionale 18 ottobre 1996 n. 32, dal vigente Regolamento di ARPAV così come modificato dalla DGR 232 del 10 febbraio 2009 e adottato dall'ARPAV con DDG n 276 del 19 maggio 2009 e potrà essere espletato mediante l'accesso agli Uffici regionali per il necessario esame documentale, in giornate ed ore da concordare.

3. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni è svolto dalla Unità di Progetto Energia.

Articolo 3
(Finaziamento)

1. La Regione assegna ad ARPAV il finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 27, lett. c) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32, pari ad € 40.000,00= (quarantamila), ogni onere incluso, per il pieno e perfetto adempimento della presente convenzione.

2. La Regione si impegna a liquidare il finanziamento entro 60 giorni, e comunque nei limiti della disponibilità di cassa, dalla consegna agli Uffici regionali degli elaborati previsti, regolarmente conclusi, e dal contestuale ricevimento della rendicontazione attestante la spesa sostenuta per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 4
(Termini di esecuzione)

1. L'ARPAV si obbliga a consegnare gli elaborati entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. L'ARPAV si impegna altresì a garantire la propria collaborazione, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Regione, fino all'approvazione definitiva del Piano Energetico in argomento.
3. La Regione potrà eccezionalmente prorogare i suddetti termini, su richiesta motivata di ARPAV che ne potrà fare eventuale richiesta con formale nota prima della scadenza del termine di cui al precedente punto 1.
4. La proroga del termine potrà essere concessa solo per sopraggiunti motivi non imputabili al ARPAV.

Articolo 5
(Clausole finali)

1. La Regione nomina ARPAV, che accetta, responsabile esterno del trattamento dei dati, come previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'ARPAV si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni che saranno impartite a tal fine dagli Uffici regionali incaricati della vigilanza sull'esecuzione del presente incarico.
3. L'ARPAV dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti all'incarico e dovrà comunicare alla Regione i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

Letto si sottoscrive:

Per conto della Regione Veneto: ……..…….

Per conto di ARPAV: ……..

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1779 del 28 agosto 2012

Richiedente: ditta Bel Sun Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 1975,68 KWp, nel Comune di Trevenzuolo (VR), ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 10.09.2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 1975,68 KWp, nel Comune di Trevenzuolo (VR), ai sensi dell'articolo 14 del DM 10.09.2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 2204/2008, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazioni di Giunta Regionale 2373/2009 e 453/2010.

Con nota acquisita al protocollo della Regione del Veneto, n. 138212 del 22.03.2011, la ditta Bel Sun Srl, con sede legale in piazza C.so Palladio 155, Vicenza (VI) - Partita IVA 03650690245, in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 1975,68 KWp, sito nel Comune di Trevenzuolo (VR).

Con nota 04.07.2011 prot. 317053, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha comunicato alla ditta in oggetto, la carenza della documentazione essenziale per l'avvio del procedimento.

In data 18.07.2011 prot. 342829, il proponente ha presentato richiesta di proroga dei termini di consegna degli elaborati integrativi richiesti.

Con nota 24.10.2011 prot. 491599, il Dirigente Direzione Urbanistica e Paesaggio comunicava alla ditta il preavviso di provvedimento negativo, per mancanza delle integrazioni richieste.

In data 08.11.2011 prot. 517625, il consulente legale della ditta presentava osservazioni in merito alla richiesta relativa al contratto preliminare.

Con note 14.11.2011 prot. 530122 e 14.11.2011 prot. 530267, il rappresentante della ditta trasmetteva integrazioni rispettivamente a preventivo Enel e ad elaborati progettuali.

Con nota 28.12.2011 prot. 603502, il Dirigente Direzione Urbanistica e Paesaggio comunicava l'avvio del procedimento e la contestuale indizione e convocazione della conferenza di servizi istruttoria, riunita in prima seduta in data 07.02.2012.

In sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 07.02.2012 sono state dettate alcune prescrizioni indispensabili per la valutazione finale, da adempiere, da parte della Ditta, nel termine di trenta giorni. Durante la Conferenza di Servizi, il progettista rappresentante della ditta, dichiarava il venir meno l'interesse per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e conseguentemente, il presidente proponeva la sospensione della seduta in attesa di comunicazione formale della ditta.

La ditta richiedente non ha ottemperato, nei termini previsti, alle prescrizioni richieste in sede di Conferenza di Servizi sopra citata né ha inviato alcuna comunicazione in relazione al venir meno dell'interesse per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Con nota 21.05.2012 prot. 231421, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha trasmesso il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni; a seguito di tale nota, nessuna osservazione è pervenuta.

Il progetto è stato esaminato ai sensi dell'art. 14, punto 14.11. del D.M. 10.09.2010, sulla base della documentazione disponibile in quanto la ditta non ha ottemperato alle prescrizioni richieste né ha inviato alcuna comunicazione in relazione al venir meno dell'interesse per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B della Delibera di Giunta Regionale 2373/2009, ma è carente degli elementi essenziali."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la propria DGR n. 2204 del 16.09.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la propria DGR n. 453 del 2.03.2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

Preso atto della incompletezza della documentazione presentata.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di negare l'autorizzazione alla ditta Bel Sun Srl, con sede legale in C.so Palladio 155, Vicenza, (VI) - Partita IVA 03650690245, in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 1975,68 KWp, nel Comune di Trevenzuolo (VR);
3. di comunicare alla ditta richiedente, nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta Bel Sun Srl;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1780 del 28 agosto 2012

Richiedente: ditta Bel Urbano Srl - Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza 2328,48 KWp nel Comune di Sant'Urbano (PD), ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 10.09.2010.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

diniego dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica della potenza 2328,48 KWp nel Comune di Sant'Urbano (PD) ai sensi dell'articolo 14 del DM 10.09.2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 2204/2008, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazioni di Giunta Regionale 2373/2009 e 453/2010.

Con nota acquisita al protocollo della Regione del Veneto, n. 96302 del 25.02.2011, la ditta Bel Urbano Srl, con sede legale in piazza C.so Palladio 155, Vicenza (VI) - Partita IVA 03674430248, in persona del suo legale rappresentante, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, alla costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con potenza di 2328,48 KWp, sito nel Comune di Sant'Urbano (PD).

Con nota 05.07.2011 prot. 320967, la Direzione Urbanistica e Paesaggio, ha comunicato alla ditta in oggetto, la carenza della documentazione essenziale per l' avvio del procedimento.

In data 18.07.2011 prot. 342851, il proponente ha presentato domanda di proroga dei termini di consegna degli elaborati integrativi richiesti.

Con nota 24.10.2011 prot. 491632, il Dirigente Direzione Urbanistica e Paesaggio comunicava alla ditta il preavviso di provvedimento negativo, per mancanza delle integrazioni richieste.

Con nota 14.11.2011 prot. 52984, il rappresentante della ditta trasmetteva integrazioni relative ad elaborati progettuali.

Con nota 28.12.2011 prot. 603477, il Dirigente Direzione Urbanistica e Paesaggio, comunicava l'avvio del procedimento e la contestuale indizione e convocazione della conferenza di servizi istruttoria, riunita in prima seduta in data 07.02.2012.

In sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 07.02.2012 sono state dettate alcune prescrizioni indispensabili per la valutazione finale, da adempiere, da parte della Ditta, nel termine di trenta giorni.

La ditta richiedente non ha ottemperato, nei termini previsti, alle prescrizioni richieste in sede di Conferenza di Servizi sopra citata.

Con nota 21.05.2012 prot. 231426, la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha quindi trasmesso il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990, concedendo al proponente dieci giorni per presentare osservazioni; a seguito di tale nota, nessuna osservazione è pervenuta.

Il progetto è stato esaminato, ai sensi dell'art. 14, punto 14.11. del D.M. 10.09.2010, sulla base della documentazione disponibile in quanto la ditta non ha ottemperato alle prescrizioni richieste. Tale esame si è concluso con esito negativo. La documentazione prodotta, infatti, non solo non è stata elaborata secondo le indicazioni contenute nell'Allegato B della DGR 2373/2009, ma è carente degli elementi essenziali".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la L. 07.08.1990, n. 241 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la L.R. 06.09.1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Nuove norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 22.01.2010, n. 10 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Vista la propria DGR n. 2204 del 16.09.2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192 del 5.05.2009 e dalla DGR n. 2373 del 4.08.2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

Vista la propria DGR n. 453 del 2.03.2010 “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”;

Preso atto della incompletezza della documentazione presentata.

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di negare l’autorizzazione alla ditta Bel Urbano Srl, con sede legale in C.so Palladio 155, Vicenza, (VI) - Partita IVA 03674430248, in persona del suo legale rappresentante, alla costruzione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 2328,48 KWp, nel Comune di Sant’Urbano (PD);
3. di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla ditta Bel Urbano Srl;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell’esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario